

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO

PARTE I, II, III, IV - L'AQUILA, 22 APRILE 2005 -

DIREZIONE – REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Corso Federico II, n. 51 – 67100 L'Aquila- Telefono (0862) 3631 (n. 16 linee urbane); 364662 – 364690 – 364660 – Fax 364665

PREZZO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Canone annuo: € 77,47 (L. 150.000) – Un fascicolo: € 1,29 (L. 2.500) – Arretrati, solo se ancora disponibili € 1,29 (L. 2.500).

Le richieste di numeri mancati non verranno esauditi trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione.

INSERZIONI: La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali atti, attengano l'interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi, ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale, Corso Federico II, n. 51 – 67100 L'Aquila – Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell'importo di € 1,81 (L. 3.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per titoli e oggetto che vanno in neretto e di € 1,29 (L. 2.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per il testo di ciascuna inserzione. Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo **“dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.”**.

Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo – Bollettino Ufficiale – 67100 L'Aquila.

AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L'Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali – integralmente o in sintesi – che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione – gratuita o a pagamento – è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicati per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. – Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti l'ineleggibilità e l'incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.

SOMMARIO

Parte I

Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione

ATTI

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 21.03.2005, n. 391:

Legge n. 164 del 10 Febbraio 1992 (Nuova disciplina delle Denominazioni di Origine dei Vini). Avviso della richiesta di modi-

fica del Disciplinare di produzione della denominazione del vino “Montepulciano D’Abruzzo” per il riconoscimento delle sottozone “Casauria” e “Terre dei Vestini”.
..... Pag. 3

DELIBERAZIONE 29.03.2005, n. 440:

Legge n. 164 del 10 Febbraio 1992 (Nuova disciplina delle Denominazioni di Origine dei Vini). Avviso della richiesta di modifica del Disciplinare di produzione della denominazione del vino “Montepulciano D’Abruzzo”. Pag. 20

DELIBERAZIONE 29.03.2005, n. 442:

**Reg. CE n. 1257/98 – Cp. VIII – art. 30 –
Silvicoltura – PSR 2000 – 2006 – Abruzzo –
misura i) “Altre misure forestali” – Appro-
vazione del Bando per la presentazione delle
domande per il periodo 2005 – 2006
..... Pag. 30**

DETERMINAZIONI

Dirigenziali

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E

SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 01.04.2005, n. DH17/17:

**Reg. (CE) n. 1257/99, Artt. 22/24 (Misu-
re Agroambientali) e Reg. CEE n. 817/2004,
Piano di Sviluppo Rurale Regionale
2000/2006 Abruzzo, approvazione delle
Disposizioni Applicative per la misura “F”
(Azioni 2 e 3) e Avviso Pubblico per la pre-
sentazione delle domande per l’annualità
2005. Pag. 48**

PARTE I

LEGGI, REGOLAMENTI ED
ATTI DELLA REGIONE

ATTI

DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 21.03.2005, n. 391:

Legge n. 164 del 10 Febbraio 1992 (Nuova disciplina delle Denominazioni di Origine dei Vini). Avviso della richiesta di modifica del Disciplinare di produzione della denominazione del vino "Montepulciano D'Abruzzo" per il riconoscimento delle sottozone "Casauria" e "Terre dei Vestini".

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 Luglio 1963 n. 930, concernente le norme per la tutela delle denominazioni dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1968 con il quale è stata riconosciuta la D.O.C. del vino "Montepulciano D'Abruzzo" ed è stato approvato il suo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste 23 ottobre 1992 con il quale è stato modificato il disciplinare di produzione della denominazione d'origine "Montepulciano D'Abruzzo";

Vista la Legge n. 164 del 10 Febbraio 1992 recante la "Nuova disciplina delle Denominazioni di Origine dei Vini";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 20 aprile 1994 con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione dei vini;

Considerato che gli articoli 8 e 10 della citata Legge n. 164/92, concernenti modalità procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con Decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste;

Vista la nota prot. n. 20400 del 04.11.2003 con la quale la Regione Abruzzo, Direzione Agricoltura, Servizio Produzioni Agricole e Mercato ha chiesto al Ministero delle Politiche Agricole e forestali, Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, la modifica del disciplinare di produzione del "Montepulciano D'Abruzzo" per il riconoscimento delle sottozone "Casauria" e "Terre dei Vestini" allegando la documentazione necessaria;

Visti i disciplinari di produzione del "Montepulciano D'Abruzzo" sottozone "Casauria" e "Terre dei Vestini" trasmessi al MIPAF per l'approvazione con la stessa nota;

Vista la nota prot. n. 1087 del 17.06.2003 con la quale il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine dei Vini D.O.C. e I.G.T., ha invitato la Regione Abruzzo a completare la richiesta con la seguente documentazione:

- la dimostrazione del requisito secondo cui la domanda di modifica del disciplinare "deve essere rappresentativa di non meno del 20% della produzione di competenza dei vigneti della zona considerata" (intero territorio della D.O.);
- copia del B.U.R. sul quale è avvenuta la pubblicazione della richiesta della proposta di inserimento delle due nuove sottozone del D.O. "Montepulciano D'Abruzzo";

Considerato che il consorzio di tutela del montepulciano d'abruzzo ha in corso le procedure per la raccolta del 20% delle firme dei

viticoltori abruzzesi interessati dalla zona di produzione della D.O.;

Considerato che occorre procedere alla pubblicazione, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, della richiesta di modifica della D.O. del “Montepulciano D’Abruzzo” nonchè i disciplinari di produzione relativi alle sottozone “Casauria” e “Terre dei Vestini”, al fine di consentire la presentazione, da parte degli interessati, di osservazioni e controdeduzioni avverso la proposta, nei termini e nei modi di legge;

Dato Atto che il Direttore Regionale e il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato apponendo la propria firma in calce al presente provvedimento ne hanno attestato la regolarità e legittimità;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di rendere nota con la pubblicazione del presente provvedimento la richiesta al MI-PAF di modifica al disciplinare di produzione della D.O.C. Montepulciano d’Abruzzo effettuata con nota n. 20400 del 04/11/2002;
2. di pubblicare sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* la richiesta di modifica della D.O. del “Montepulciano D’Abruzzo” unitamente ai disciplinari di produzione del Montepulciano d’Abruzzo relativi alle sottozone “Casauria” e “Terra dei Vestini”, sottoposti all’approvazione del Ministero delle Politiche Agricole e forestali, Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini;

3. di precisare che avverso la richiesta di modifica contenuta nel presente provvedimento possono essere presentate osservazioni e controdeduzioni nei termini e nei modi di legge;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole e forestali, Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini;
5. di autorizzare la Direzione agricoltura ad emanare eventuali ulteriori direttive che si rendessero necessarie per l’applicazione del presente provvedimento;
6. di far pubblicare integralmente la presente deliberazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Nota 20400 del 4/11/2002 richiesta di modifica disciplinare del vino D.O.C. “Montepulciano d’Abruzzo” per il riconoscimento delle sottozone “Casauria” e “Terre dei Vestini” (facciate 1) (Allegato 1);
- disciplinare di produzione della sottozona “Casauria” della denominazione di origine controllata “Montepulciano d’Abruzzo” (facciate 7) (Allegato 2);
- disciplinare di produzione della sottozona “Terre dei Vestini” della denominazione di origine controllata “Montepulciano D’Abruzzo”(facciate 7) (Allegato 3).

Segue Allegato

La presente copia, con
 posta di n. 1 facciate,
 è conforme all'originale.

Pescara, li 10.03.05

Il Responsabile dell'Ufficio
 dott. Giovanni ANGARANO

Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale
 Montepulciano, Cascia e Pesca
 Servizio Produzioni Agricole e Mercato
 Ufficio Tutela e Valorizzazione
 Produzioni Vegetali

2640



GIUNTA REGIONALE

4 NOV. 2002

Al Ministero delle Politiche Agricole ed
 Agroindustriali Nazionali
 -Comitato Nazionale per la Tutela e la
 Valorizzazione delle Denominazioni
 di Origine dei vini D.O.C. e I.G.T.
 Via Sallustiana n.10
00187 ROMA

Oggetto:--Modifica disciplinare del vino D.O.C. "Montepulciano d'Abruzzo" per il riconoscimento delle sottozone "Casauria" e "Terre dei Vestini"

Ai sensi della Legge 164/92 e D.P.R. 348/94 si fa richiesta modifica del disciplinare del vino D.O.C. "Montepulciano d'Abruzzo" per il riconoscimento delle sottozone "Casauria" e "Terre dei Vestini" e si allega la sotto elencata documentazione:

- Relazione tecnica sull'uso della documentazione e del nome geografico "Casauria" e "Terre dei Vestini";
- Caratteristiche della vitivinicoltura della provincia di Pescara;
- Caratteristiche podologiche della provincia di Pescara;
- Caratteristiche climatiche della provincia di Pescara;
- Caratteristiche chimico fisiche ed organolettiche del vino Montepulciano d'Abruzzo prodotto nella provincia di Pescara;
- Elenco dei premi ricevuti dai produttori dalla provincia di Pescara negli ultimi tre anni ;
- Allegato: elenco degustatori, relazione Presidente Commissione degustazione, schede tecniche di produzione, rapporti di prova e profili sensoriali vini.
- Schema disciplinare di produzione della sottozona "Casauria" e "Terre dei Vestini" anche in versione informatizzata floppy disk;
- Relazione illustrativa dei confini;
- Cartografia 1:25000 della sottozona "Casauria" e "Terre dei Vestini";
- Schede singole di adesione ed elenco riepilogativo e dei produttori e loro produzioni, certificate dalla CCIAA di Pescara, attestanti la percentuale di rappresentatività dei richiedenti;
- Pubblicazione "Il vino D.O.C. Montepulciano d'Abruzzo l'analisi chimica sensoriale-anno 1999.(ARSSA)

Dalla proposta di disciplinare allegata si rilevano parametri qualitativi più restrittivi nei confronti del vino D.O.C. attualmente in vigore.

In particolare si evidenzia:

- la riduzione della produzione per ettaro;
- l'elevazione della gradazione minima naturale;
- l'aumento del periodo di invecchiamento;
- l'obbligo dell'uso del tappo sughero.

Sulla scorta di quanto contenuto nella predetta documentazione, si ritiene che sussistano tutte le condizioni per i riconoscimenti in oggetto.

Il Responsabile dell'Ufficio
 Dott. Paolo Longo

[Signature]

ALLEGATO come parte integrante alla del. Dott. Giuseppe Zanelli
 Circolare n. 391 del 21 MAR. 2005

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Dott. Walter Garanti)

[Signature]

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

[Signature]

Allegato 2

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA
SOTTOZONA “CASAURIA”
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
“MONTEPULCIANO D’ABRUZZO”

ART. 1

(Denominazioni e vini)

La denominazione di origine controllata "Montepulciano d'Abruzzo" con il riferimento alla sottozona "Casauria" è riservata al vino rosso proveniente dalla sottozona omonima e rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Il vino suddetto, rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, può fregiarsi della qualifica "riserva".

ART. 2

(Base ampelografica)

La denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo "Casauria" è riservato al vino ottenuto dalle uve provenienti da vigneti composti dal vitigno Montepulciano al 100%.

ART. 3

(Zona di produzione delle uve)

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo "Casauria" devono essere ottenute unicamente da vigneti situati su terreni vocati alla qualità, ubicati in zone collinari o di altopiano la cui altitudine non sia superiore ai 500 m.s.l. ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno. Sono da escludere i terreni non sufficientemente soleggiati e quelli dei fondovalle umidi.

La sottozona "Casauria" comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei comuni di: Alanno, Bussi sul Tirino, Bolognano, Brittoli, Castiglione a Casauria, Corvara, Cugnoli, Lettomanoppello, Manoppello, Pescosansonesco, Pietranico, Popoli, Scafa, San Valentino, Serramonacesca, Tocco da Casauria, Torre de Passeri, Turrialignani.

Detta zona è così delimitata:

- Foglio 360 tavola Est

Si parte dal confine comunale di Brittoli con Carpineto della Nora e Vicoli a quota 597 e si procede, in direzione sud, lungo la strada Brittoli-Vicoli fino al sentiero, che partendo dalla suddetta strada nei pressi di Brittoli, tocca le quote 631, 547 e 614. Si prosegue per un tratto della carreggiabile, sita ad est dell'abitato di S. Vito, che va ad incontrare la carrareccia che passa per F.te Canale e porta a Boragna. Da Boragna la delimitazione si identifica con il sentiero che porta a Pezzigliari e da qui prosegue fino al confine comunale a quota 542. Si prosegue lungo il sentiero che partendo dal confine comunale di Corvara a quota 542, nei pressi della quota 581 incontra e segue, sempre verso sud, la mulattiera che tocca la quota 561 e quindi a quota 572 prosegue con la carrareccia prima, e con la strada poi, che passa Corvara. Oltrepasata la chiesa riprende il sentiero e la mulattiera che passa per il cimitero e per la quota 719 ed a Colle Pizzuto incontra il limite comunale di Pescosansonesco.

Si prosegue lungo la mulattiera che partendo dal limite comunale tocca le quote 661, 608, 579 e nei pressi dell'abitato di Pescosansonesco si immette sulla strada Pescosansonesco-Pescosansonesco Vecchio per immettersi nuovamente - poco dopo - sulla mulattiera che passa nei pressi delle case site a quota 574. La delimitazione segue poi la suddetta mulattiera che prima di giungere a C.le Grotta, abbandona per congiungersi, nei pressi del Km 8,630, alla strada Pescosansonesco-Pescosansonesco

Vecchio che segue per circa 250 metri dove incontra e segue il sentiero che, dopo aver toccato quota 410, giunge al limite comunale. La delimitazione della zona prosegue, in direzione sud-ovest, lungo tutto il confine comunale di Castiglione a Casauria fino ad incontrare il limite comunale di Bussi sul Tirino. Di qui si prosegue lungo il confine comunale sino ad incrociare il torrente Rivaccio. Si segue il torrente che all'altezza di V. Giardino incontra il sentiero e subito dopo la carreggiabile che in direzione nord-ovest giunge a quota 356.

- Foglio 360 tavola Ovest

Da quota 356 si prosegue in direzione nord lungo il sentiero che tocca le quote 515 e 730, la mulattiera che tocca le quote 522, 619 e 709 che abbandona per congiungersi con il sentiero che passa per quota 605 sino al confine di provincia. Da qui si segue il confine provinciale passando per Valle Gemina a quota 478.

- Foglio 369 tavola Ovest

Da quota 478 si prosegue lungo il confine provinciale, coincidente con il limite comunale di Popoli, fino ad incrociare l'autostrada A25 (Pescara-Roma) in località Cornacchia-Ponticello.

- Foglio 369 tavola Est, Foglio 360 tavola Est

Si prosegue lungo il confine provinciale sino ad incrociare la SS. n.5 (Tiburtina Valeria) al Km 177,8. In direzione nord si prosegue lungo la SS.n.5 passando per Popoli sino al Km 187. Dal Km 187 si giunge sino a poche decine di metri prima del Km 188, imboccando il sentiero che toccando le quote 284 e 310 incrocia la strada che conduce alla Fonte d'Acqua Sulfurea a quota 447. Dalla F.te d'Acqua Sulfurea la delimitazione si identifica con il torrente Arolle Piccolo fino al punto di incontro con la carreggiabile in località gli Sterpari che toccando quota 386 passa per F.te Cardillo fino a giungere al limite comunale nei pressi di F.te Cavutolo. Da F.te Cavutolo si prosegue verso sud lungo il confine comunale di Tocco da Casauria, Torre dé Passeri e Bolognano sino a giunge al limite comunale di S. Valentino in Abruzzo Citeriore. Da qui si prosegue lungo il limite comunale sino al confine di Letto-manoppello.

- Foglio 361 tavola Ovest

Si prosegue verso sud lungo il confine coincidente con il Fiume Lavinio, sino ad incontrare un canale che si immette sul fiume che verso est porta a Madonna di Conicella. Da Madonna di Conicella, in direzione nord, si prende la carrareccia che giunge a quota 492 e prosegue per la mulattiera che termina a Fosso Pignataro, coincidente con il confine comunale.

Da qui si prosegue verso sud lungo il confine comunale di Manoppello per poi risalire sino ad incontrare il limite comunale di Serramonacesca, in corrispondenza della strada Manoppello-Serramonacesca. Si procede lungo detta strada in direzione Serramonacesca e da qui la delimitazione si identifica con il percorso del Fiume Alento sino al confine con la provincia di Chieti. Si prosegue lungo il confine provinciale sino ad incrociare l'autostrada A 25. Da qui, in direzione Manoppello Scalo-Scafa si giunge sino al punto di incrocio con la ferrovia nelle vicinanze di Scafa a quota 101. Si prosegue lungo l'asse ferroviario in direzione Alanno Scalo sino ad incrociare il limite comunale di Manoppello-Alanno-Rosciano. Si prosegue lungo il limite comunale di Alanno e Cugnoli sino al confine di Pietranico-Civitaquana e poi Brittoli-Vicoli, fino ad incrociare la strada provinciale Brittoli-Vicoli a quota 597.

ART. 4

(Norme per la viticoltura)

4.1 - Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione del vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Casauria" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire all'uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni che corrispondono alle condizioni di cui al precedente Art.3.

4.2 - Densità d'impianto.

Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti la densità non può essere inferiore a 3.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata.

4.3 - Forme di allevamento e sestini di impianto

Fermo restando le forme di allevamento esistenti nella zona, ossia pergola orizzontale (tendone) e spalliera semplice o doppia, quelle consentite per i nuovi impianti e i reimpianti sono solo quelle a spalliera e controspalliera.

I sestini di impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento.

4.4 - Sistemi di potatura

La potatura deve essere adeguata ai suddetti sistemi di allevamento.

4.5 - Irrigazione, forzatura

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

4.6 - Resa a ettaro e gradazione minima naturale

La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale per la produzione del Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Casauria" sono le seguenti:

- Produzione uva: 9,5 tonnellate/ettaro.
- Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,50 % vol.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

A detto limite, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La Regione Abruzzo, con proprio decreto, sentite le Organizzazioni di Categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle Politiche Agricole - Comitato Nazionale per la tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini.

ART. 5

(Norme per la vinificazione)

5.1 - Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio e l'affinamento in bottiglia, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'Art. 3.

In deroga é consentito che le operazioni di vinificazione siano effettuate in cantine situate fuori dalla zona di produzione delle uve, ma a non più di 10 Km in linea d'aria dal confine della stessa e siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione del vino di cui all'Art. 1.

E' consentito inoltre che le operazioni di vinificazione siano effettuate in cantine situate fuori dalla zona di produzione delle uve, ma nell'ambito del territorio di produzione della D.O.C. Montepulciano d'Abruzzo, se producevano vini con uve della zona di produzione di cui all'Art. 3 prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare.

Le deroghe come sopra previste sono concesse dal Ministero per le Politiche Agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - sentita la Regione Abruzzo e comunicate all'Ispettorato Repressioni Frodi e alla competente Camera di Commercio I.A.A.

5.2 - Correzioni e colmature

Non è consentita la correzione dei mosti e dei vini di cui all'Art. 1 con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione d'origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato.

E' consentita invece l'aggiunta, a scopo migliorativo, di vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Casauria" più giovane a identico Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Casauria" più vecchio nella misura massima del 10%.

5.3 - Elaborazione

Per l'elaborazione delle tipologie previste dall'Art. 1 sono consentite le pratiche enologiche conformi alle norme comunitarie e nazionali vigenti.

5.4 - Resa uva/vino e vino/ettaro

La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di vino per ettaro, sono le seguenti:

- Resa uva/vino: 70%.

- Produzione massima di vino: 66,5 ettolitri.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata con specificazione della sottozona per tutta la partita.

5.5 - Invecchiamento

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Casauria" deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a 18 mesi di cui almeno 9 in recipienti di legno.

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Casauria" con la dizione "riserva" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 30 mesi di cui almeno 9 in recipienti di legno.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

5.6 - Affinamento in bottiglia

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Casauria" deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento in bottiglia non inferiore a 6 mesi immediatamente successivo al prescritto periodo di invecchiamento obbligatorio.

5.7 - Scelta vendemmiale

Per il vino di cui all'Art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione d'origine controllata Montepulciano d'Abruzzo e verso la I.G.T. "Colline Pescaresi".

ART. 6

(Caratteristiche al consumo)

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Casauria", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, tendenza al granato con l'invecchiamento;
- odore: profumi di frutti rossi maturi, intenso, etereo;
- sapore: pieno, robusto, armonico, giustamente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto secco netto minimo: 26 g/l.

Il vino che si fregia della qualifica "riserva" deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 13,50 % vol.

E' in facoltà del Ministero per le Politiche Agricole - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto.

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Casauria", in quanto sottoposto al passaggio o conservazione in recipienti di legno, può rivelare lieve sentore (o percezione) di legno.

ART. 7

(Etichettatura designazione e presentazione)

7.1 - Qualificazioni

Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui all'Art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato", e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferi-

mento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

7.2 - Menzioni facoltative

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, purché pertinenti al vino di cui all'Art. 1.

7.3 - Località

Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve, è consentito soltanto in conformità al disposto del D.M. 22.4.92.

7.4 - Caratteri e posizione in etichetta

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive. Le menzioni facoltative vanno riportate in etichetta sotto la denominazione d'origine.

7.5 - Annata

Nell'etichettatura del vino di cui all'Art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

7.6 - Vigna

La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni previste dalla legge.

ART. 8

(Confezionamento)

8.1 - Volumi nominali

Il vino di cui all'Art. 1 può essere immesso al consumo soltanto in recipienti di volume nominale pari a litri: 0,750 - 1,500 - 3,00 - 6,00.

8.2 - Tappatura e recipienti

E' obbligatorio utilizzare il tappo di sughero raso bocca naturale.

I recipienti devono essere di vetro.

Allegato 3

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA
SOTTOZONA “TERRE DEI VESTINI”
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
“MONTEPULCIANO D’ABRUZZO”

ART. 1

(Denominazioni e vini)

La denominazione di origine controllata “Montepulciano d’Abruzzo” con il riferimento alla sottozona “Terre dei Vestini” è riservata al vino rosso proveniente dalla sottozona omonima e rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Il vino suddetto, rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, può fregiarsi della qualifica “riserva”.

ART. 2

(Base ampelografica)

La denominazione di origine controllata Montepulciano d’Abruzzo “Terre dei Vestini” è riservato al vino ottenuto dalle uve provenienti da vigneti che nell’ambito aziendale risultano composti dal vitigno Montepulciano almeno al 90%.

Possono concorrere le uve di altri vitigni nazionali a bacca rossa non aromatici raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Pescara, da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 10%.

ART. 3

(Zona di produzione delle uve)

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Montepulciano d’Abruzzo “Terre dei Vestini” devono essere ottenute unicamente da vigneti situati su terreni vocati alla qualità, ubicati in zone collinari la cui altitudine non sia superiore ai 500 m.s.l. ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno. Sono da escludere i terreni siti nei fondovalle umidi.

La sottozona “Terre dei Vestini” comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei comuni di: Cappelle sul Tavo, Catignano, Cepagatti, Città S. Angelo, Civitaquana, Civitella Casanova, Collecorvino, Elice, Farindola, Loreto Aprutino, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pescara, Pianella, Picciano, Rosciano, Spoltore, Vicoli.

Detta zona è così delimitata:

- Foglio 351 tavola Ovest, Foglio 350 tavola Est e Foglio 350 tavola Ovest

Dall’incrocio del limite provinciale ricadente nel comune di Città S. Angelo con l’autostrada A14, si procede in direzione ovest lungo tale confine fino ad incrociare sul limite comunale di Penne la strada provinciale Penne-Arsita (Km.32).

Si procede lungo la provinciale, in direzione Penne, passando per Roccafinadamo fino al bivio Cupoli-Farindola e da qui si scende a sud verso Farindola. Da Farindola si procede lungo la strada provinciale per Montebello di Bertona e Montebello-Vestea.

- Foglio 360 tavola Est e Foglio 361 tavola Ovest

Da Vestea si prosegue a sud lungo la carreggiabile per Masseria Sablone a quota 486 sino ad incrociare la mulattiera a quota 451 per Passo di Civita, e da qui fino a quota 360 del confine. Si costeggia il confine comunale di Civitella Casanova fino alla carreggiabile in località Brigantello, poi fino

all'incrocio con la strada comunale Civitella-Colle Madonna, località S. Giacomo, per giungere sino all'ingresso del centro abitato di Civitella Casanova a quota 451.

Da Civitella Casanova, in direzione sud, si prosegue lungo la strada provinciale per Carpineto della Nora sino al confine comunale in località Colle della Guardia. Si costeggiano i confini comunali di Vicoli, Civitaquana, Catignano, Nocciano e Rosciano fino ad incrociare la strada Alanno Scalo-Rosciano nelle vicinanze della Stazione di Rosciano. Di qui, in direzione Rosciano, si prosegue lungo il ramo esterno della strada toccando le quote 92, 67, 57, 55, C. Cavallo, 49, 46 e 48. Si prosegue lungo la strada passando per Li Quadri, Villareia, Vallemare, Case Di Girolamo sino all'incrocio con la bretella di collegamento alla SS. n.81 (Piceno Aprutina) passando per Cas. De Riseis a quota 84. Si prosegue poi per Villanova e Santa Teresa di Spoltore sulla SS. n.602.

- Foglio 351 tavola Ovest e Foglio 351 tavola Est

Si prosegue lungo la SS.n.602 sino al punto di incrocio con l'Asse Attrezzato all'altezza della Masseria Zampacorta. Di qui si prosegue lungo l'Asse Attrezzato, in direzione nord, fino alla galleria in Contrada S. Giovanni per incrociare la strada che va da Case Caprino a Case Di Pietro, passando per F.te Vecchia, sino a giungere sulla SS. Adriatica n.16 bis al Km. 14,750 circa. In direzione Cappelle sul Tavo si giunge fino alla Stazione di Cappelle sul confine comunale Montesilvano-Cappelle. Si prosegue lungo il confine comunale di Cappelle e Città S. Angelo sino all'altezza della Masseria Manfredi dove si imbocca la strada che, verso nord, incontra Masseria Berarducci e Masseria Imperato ed incrocia l'autostrada A14. Si segue l'asse autostradale in direzione nord sino al limite comunale di Città S. Angelo.

ART. 4

(Norme per la viticoltura)

4.1 - Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Terre dei Vestini" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire all'uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni che corrispondono alle condizioni di cui al precedente Art. 3.

4.2 - Densità d'impianto.

Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti a filare la densità non può essere inferiore a 3.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata. Per gli impianti o reimpianti a pergola orizzontale (tendone) la densità dovrà essere rapportata alle specifiche esigenze e/o esperienze della zona.

4.3 - Forme di allevamento e sestri di impianto

Le forme di allevamento consentite sono quelle generalmente usate nella zona ossia pergola orizzontale (tendone) e spalliera semplice o doppia, o comunque atte a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

I sestri di impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento.

La Regione può consentire forme di allevamento diverse qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

4.4 - Sistemi di potatura

La potatura deve essere adeguata ai suddetti sistemi di allevamento.

4.5 - Forzatura, irrigazione

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

4.6 - Resa a ettaro e gradazione minima naturale

La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale per la produzione del Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Terre dei Vestini" sono le seguenti:

- Produzione uva: 10 tonnellate/ettaro.

- Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00 % vol.

A detto limite, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La Regione Abruzzo, con proprio decreto, sentite le Organizzazioni di Categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle Politiche Agricole - Comitato Nazionale per la tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini.

ART. 5

(Norme per la vinificazione)

5.1 - Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio e l'affinamento in bottiglia, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'Art.3.

In deroga é consentito che dette operazioni siano effettuate in cantine situate fuori dalla zona di produzione delle uve, ma a non più di 10 Km in linea d'aria dal confine della stessa e siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione del vino di cui all'Art.1. E' consentito inoltre che le operazioni di vinificazione siano effettuate in cantine situate fuori dalla zona di produzione delle uve, ma nell'ambito del territorio di produzione della D.O.C. Montepulciano d'Abruzzo, se producevano vini con uve della zona di produzione di cui all'Art. 3 prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare.

Le deroghe come sopra previste sono concesse dal Ministero per le Politiche Agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - sentita la Regione Abruzzo e comunicate all'Ispettorato Repressioni Frodi e alla competente Camera di Commercio I.A.A.

5.2 - Correzioni e colmature

Non è consentita la correzione dei mosti e del vino di cui all'Art.1 con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione d'origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato.

E' consentita invece l'aggiunta, a scopo migliorativo, di vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Terre dei Vestini" più giovane a identico Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Terre dei Vestini" più vecchio nella misura massima del 10%.

5.3 - Elaborazione

Per l'elaborazione delle tipologie previste dall'Art.1 sono consentite le pratiche enologiche conformi alle norme comunitarie e nazionali vigenti.

5.4 - Resa uva/vino e vino/ettaro

La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

- Resa uva/vino: 70%.
- Produzione massima di vino: 70 ettolitri.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata con specificazione della sottozona per tutta la partita.

5.5 - Invecchiamento

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Terre dei Vestini" deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a 18 mesi di cui almeno 9 in recipienti di legno.

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Terre dei Vestini" con la dizione "riserva" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 30 mesi di cui almeno 9 in recipienti di legno.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

5.6 - Affinamento in bottiglia

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Terre dei Vestini" deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento in bottiglia, non inferiore a 3 mesi immediatamente successivo al prescritto periodo di invecchiamento obbligatorio. Per il vino che si fregia della qualifica "riserva" il periodo di affinamento in bottiglia non deve essere inferiore a 6 mesi.

5.7 - Scelta vendemmiale

Per il vino di cui all'Art.1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione d'origine controllata Montepulciano d'Abruzzo e verso la I.G.T. "Colline Pescaresi".

ART.6

(Caratteristiche al consumo)

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Terre dei Vestini", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, tendenza al granato con l'invecchiamento;
- odore: profumi di frutti rossi maturi, vegetale secco, spezie, intenso ed etereo;
- sapore: secco, pieno, robusto, armonico, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto secco netto minimo: 24 g/l.

Il vino che si fregia della qualifica "riserva" deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 13,00 % vol.

E' in facoltà del Ministero per le Politiche Agricole - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto.

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Terre dei Vestini", in quanto sottoposto al passaggio o conservazione in recipienti di legno, può rivelare lieve sentore (o percezione) di legno.

ART.7

(Etichettatura designazione e presentazione)

7.1 - Qualificazioni

Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui all'Art.1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato", e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

7.2 - Menzioni facoltative

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, purché pertinenti al vino di cui all'Art.1.

7.3 - Località

Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve, è consentito soltanto in conformità al disposto del D.M. 22.4.92.

7.4 - Caratteri e posizione in etichetta

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive. Le menzioni facoltative vanno riportate in etichetta sotto la denominazione d'origine.

7.5 - Annata

Nell'etichettatura del vino di cui all'Art.1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

7.6- Vigna

La menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni previste dalla legge.

ART.8

(Confezionamento)

8.1 - Volumi nominali

Il vino di cui all'Art. 1 può essere immesso al consumo soltanto in recipienti di volume nominale pari a litri: 0,750 - 1,500 - 3,00 - 6,00.

8.2 - Tappatura e recipienti

E' obbligatorio utilizzare il tappo di sughero raso bocca naturale.

I recipienti devono essere di vetro.

DELIBERAZIONE 29.03.2005, n. 440:

Legge n. 164 del 10 Febbraio 1992 (Nuova disciplina delle Denominazioni di Origine dei Vini). Avviso della richiesta di modifica del Disciplinare di produzione della denominazione del vino "Montepulciano D'Abruzzo".

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 Luglio 1963 n. 930, concernente le norme per la tutela delle denominazioni dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1968 con il quale è stata riconosciuta la D.O.C. del vino "Montepulciano D'Abruzzo" ed è stato approvato il suo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste 23 ottobre 1992 con il quale è stato modificato il disciplinare di produzione della denominazione d'origine "Montepulciano D'Abruzzo";

Vista la Legge n. 164 del 10 Febbraio 1992 recante la "Nuova disciplina delle Denominazioni di Origine dei Vini";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 20 aprile 1994, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione dei vini;

Considerato che gli articoli 8 e 10 della citata Legge n. 164/92, concernenti modalità procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con Decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste;

Viste le seguenti note con le quali è stata chiesta, tra l'altro, alla Regione Abruzzo, Direzione Agricoltura, la modifica del disciplinare di produzione del "Montepulciano D'Abruzzo":

1. nota del Consorzio per la Ricerca Viticola

ed Enologica d'Abruzzo (CRIVEA) del 28.01.2005 prot. n. 11;

2. nota dell'Associazione Enologi Enotecnica Italiani (ASSOENOLOGI – Sezione Abruzzo e Molise del 07.02.2005;
3. nota della Federazione Regionale Coltivatori Diretti del 10.02.2005 prot. n.58;
4. nota del Consorzio di Tutela Vini D'Abruzzo del 10.03.2005 prot. n. 15;
5. nota dell'Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (ARSSA) del 22.03.2005 prot. n. 263;

Vista la nuova proposta di disciplinare di produzione della D.O. del "Montepulciano D'Abruzzo" redatta, quale sintesi delle note tecniche sopramenzionate, dalla Regione Abruzzo, Direzione Agricoltura, Servizio Produzioni Agricole e Mercato;

Considerato che è necessario, al fine di ottenere il parere favorevole del MIPAF - "Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini", presentare, oltre la documentazione di modifica del disciplinare di produzione del "Montepulciano D'Abruzzo":

1. le firme del 20% dei viticoltori abruzzesi interessati dalla zona di produzione della D.O.;
2. copia del *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, contenente la pubblicazione della modifica del disciplinare di produzione della D.O. del "Montepulciano D'Abruzzo";

Considerato che il Consorzio di tutela del Montepulciano D'Abruzzo ha in corso le procedure per la raccolta del 20% delle firme dei viticoltori abruzzesi interessati dalla zona di produzione della D.O.;

Considerato, altresì, che occorre procedere alla pubblicazione, sul *Bollettino Ufficiale della*

Regione Abruzzo, della modifica del disciplinare di produzione della D.O. del "Montepulciano D'Abruzzo", al fine di consentire la presentazione, da parte degli interessati, di osservazioni e controdeduzioni avverso la proposta, nei termini e nei modi di legge;

Dato Atto che il Direttore Regionale e il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato, apponendo la propria firma in calce al presente provvedimento, ne hanno attestato la regolarità e legittimità;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa:

1. di rendere, nota con la pubblicazione del presente provvedimento, la richiesta della nuova proposta di disciplinare di produzione della D.O. del "Montepulciano D'Abruzzo", redatta dalla Regione Abruzzo, Direzione Agricoltura, Servizio Produzioni Agricole e Mercato, che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di pubblicare, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, la nuova proposta di mo-

difica del disciplinare della D.O. del "Montepulciano D'Abruzzo", da sottoporre successivamente all'approvazione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini;

3. di precisare che avverso la richiesta di modifica contenuta nel presente provvedimento possono essere presentate osservazioni e controdeduzioni nei termini e nei modi di legge;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini;
5. di autorizzare il Servizio competente della Direzione Agricoltura ad emanare eventuali ulteriori direttive che si rendessero necessarie per l'applicazione del presente provvedimento;

Segue Allegato

PROPOSTA

**DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
“MONTEPULCIANO D’ABRUZZO”**

ART. 1

(Denominazioni e vini)

La denominazione di origine controllata “Montepulciano d’Abruzzo”, già riconosciuta con DPR 24 maggio 1968 e successive modificazioni, è riservata al vino, nelle tipologie rosso e cerasuolo, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Il vino della tipologia rosso, rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, può fregiarsi della qualifica “riserva”.

ART. 2

(Base ampelografica)

La denominazione di origine controllata “Montepulciano d’Abruzzo” è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti da vigneti che nell’ambito aziendale risultano composti dal vitigno Montepulciano almeno all’85%.

Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa non aromatici, idonei alla coltivazione nell’ambito della regione Abruzzo, da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.

ART. 3

(Zona di produzione delle uve)

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Montepulciano d’Abruzzo” devono essere ottenute unicamente da vigneti situati su terreni vocati alla qualità, ubicati in zone collinari la cui altitudine non sia superiore ai 500 m.s.l. ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno. Sono da escludere i terreni siti nei fondovalle umidi.

La zona di produzione del “Montepulciano d’Abruzzo” comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei comuni di:

1) in provincia di Chieti:

Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalingua, Casalcontrada, Carpineto Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Celenza sul Trigno, Chieti, Crecchio, Cupello, Fara Filiorum Petri, Filetto, Fossacesia, Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Lanciano, Lentella, Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palmoli, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Ripa Teatina, Roccamontepiano, Rocca San Giovanni, San Buono, Sant’Eusanio del Sangro, San Giovanni Teatino, Santa Maria Imbaro, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Torrecchia Teatina, Treglio, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri;

2) in provincia di L’Aquila:

Acciano, Anversa degli Abruzzi, Balsorano, Bugnara, Canistro, Capestrano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Civita d’Antino, Civitella Roveto, Cocullo, Corfinio, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Morino, Ofena, Pacentro, Poggio Picenze, Pratola Peligna, Pettorano sul Gizio, Prezza, Raiano, Rocca Casale, San Demetrio nei Vestini, Sant’Eusanio Forconese, San Vincenzo Valle Roveto, Secinaro, Sulmona, Tione d’Abruzzi, Villa S. Angelo, Villa S. Lucia, Vittorito.

3) in provincia di Pescara:

Alanno, Bolognano, Brittoli, Bussi, Cappelle sul Tavo, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Citta Sant'Angelo, Civitella Casanova, Civitaquana, Collecervino, Corvara, Cugnoli, Elice, Farindola, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pianella, Pietranico, Picciano, Pescara, Pescosansonesco, Popoli, Rosciano, San Valentino, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, Tocco Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani, Vicoli;

4) in provincia di Teramo:

Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campi, Canzano, Castel Castagno, Castellato, Castiglione Messer Raimondi, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morrodo, Mosciano, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto, Tossicia e la frazione di Trignano del comune Isola del Gran Sasso.

Detta zona è così delimitata:

Dalla foce del Fiume Tronto, coincidente con limite regionale, si prosegue verso ovest lungo il confine comunale di Martinsicuro, Colonnella, Controguerra, Ancarano, S. Egidio alla Vibrata e Civitella del Tronto sino ad incontrare il limite di Valle Castellana. Da qui si procede verso sud seguendo i limiti comunali di Civitella del Tronto, Campi, Teramo, Montorio al Vomano, Tossicia, Colledara passando poi per la frazione di Trignano di Isola del Gran Sasso sino al limite comunale di Castel Castagna. Si prosegue verso est sui limiti comunali di Castel Castagna e Bisenti fino all'incrocio con il limite provinciale di Pescara. In direzione sud-ovest si prosegue sul limite comunale di Penne e poi verso est su quello di Farindola fino all'incrocio con la strada provinciale Penne-Arsita che si segue fino al bivio Cupoli-Farindola; al bivio si prende la strada provinciale Farindola-Montebello di Bertona e Montebello-Vestea proseguendo fino al limite comunale di Civitella Casanova. Si prosegue ad ovest sui limiti comunali di Civitella Casanova, Vicoli e Brittoli fino all'incrocio del limite comunale di Brittoli con la strada Brittoli-Vicoli che si segue fino a Brittoli; si procede poi lungo il sentiero che partendo dalla suddetta strada tocca le quote 631, 547, 614, per passare ad un tratto della carreggiabile sita ad est dell'abitato di San Vito che incontra la carrareccia che passa per Fonte Canale e porta a Boragna. Da Boragna la delimitazione si identifica con il sentiero che porta a Pezzigliari e da qui prosegue, incrociando il limite comunale a quota 542, verso sud fino ad incontrare nei pressi della quota 581 la mulattiera che tocca la quota 561 e a quota 572 prosegue con la carrareccia prima e con la strada poi che passa per Corvara. Oltrepasata la chiesa riprende il sentiero che passa per il cimitero e per la quota 719 e a Colle Pizzuto incontra il limite comunale. Si prosegue lungo la mulattiera toccando le quote 661, 608, 579 e nei pressi dell'abitato di Pescosansonesco si immette sulla strada Pescosansonesco-Pescosansonesco Vecchio per immettersi nuovamente poco dopo sulla mulattiera che passa nei pressi delle case site a quota 574. La mulattiera si abbandona prima di giungere a Colle la Grotta per rimettersi sulla strada Pescosansonesco-Pescosansonesco Vecchio che segue per circa 250 dove si incontra e segue il sentiero che dopo aver toccato quota 410 giunge al limite comunale: Si prosegue verso ovest seguendo nella successione i limiti comunali di Castiglione a Casauria, Bussi, Capestrano, Villa S. Lucia, Ofena, Capestrano, Bussi, Popoli, Vittorito, Molina Aterno, Acciano, Tione degli Abruzzi, Fontecchio, Fagnano Alto, San Demetrio nei Vestini, Poggio Picenze, Fossa, Sant'Eusanio Forconese, Villa S. Angelo, San Demetrio nei Vestini, Fagnano Alto, Fontecchio, Tione degli Abruzzi, Secinaro, Gagliano Aterno, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Anversa, Bugnara, Introdacqua, Pettorano sul Gi-

zio, Sulmona, Pacentro, Sulmona, Pratola Peligna, Roccacasale, Corfinio, Tocco da Casauria, Bolognanno, San Valentino, Scafa e il limite di Lettomanoppello fino all'altezza del centro abitato. Si prosegue verso sud lungo il confine coincidente con il Fiume Lavinio, sino ad incontrare un canale che si immette sul fiume che verso est porta a Madonna di Conicella. Da Madonna di Conicella, in direzione nord, si prende la carrareccia che giunge a quota 492 e prosegue per la mulattiera che termina a Fosso Pignataro, coincidente con il confine comunale. Da qui si prosegue verso sud lungo il confine comunale di Manoppello per poi risalire sino ad incontrare il limite comunale di Serramonacesca, in corrispondenza della strada Manoppello-Serramonacesca. Si procede lungo detta strada in direzione Serramonacesca e da qui la delimitazione si identifica con il percorso del Fiume Alento sino al confine con la provincia di Chieti nel comune di Roccamontepiano. Si segue detto limite verso sud fino all'incrocio con la provinciale Serramonacesca-Roccamontepiano e da qui sino a Roccamontepiano per prendere poi la strada vicinale, parte in carrareccia parte in brecciata che tocca le quote 439, 442, 427, 385, 353, 302, 267 e 232 fino a Fara Filiorum Petri. Si segue poi verso sud il corso del fiume Foro prima ed il fosso Vesola-San Martino poi, fino al confine comunale di San Martino sulla Marrucina. Da qui si prosegue lungo i limiti comunali di San Martino sulla Marrucina e Filetto fino ad incontrare la strada provinciale che collega i territori comunali di Filetto con Casoli, passante per la stazione di Guardiagrele e San Domenico fino al limite comunale di Casoli

Si procede verso sud lungo i limiti comunali di Casoli, Altino, Archi, Bomba, Atesa, Carpineto Sinello, S. Buono fino ad incrociare il Fosso di Fonte Carracina nel comune di Palmoli. Si procede lungo detto Fosso e successivamente lungo il Fosso delle Immerse fino ad incontrare il limite comunali di Fresagrandinara.

Si procede verso sud-est lungo il limite comunale di Fresagrandinara fino all'incrocio con il limite regionale che si segue lungo i limiti comunali di Lentella, Cupello e San Salvo fino alla costa Adriatica per poi risalire lungo i la costa fino al limite regionale nord.

Inoltre è compreso l'intero territorio amministrativo del comune di Celenza sul Trigno in provincia di Chieti nonché l'area delimitata dai confini amministrativi dei comuni di Balsorano, San Vincenzo Valle Roveto, Morino, Civita d'Antino, Civitella Roveto e Canistro in provincia di L'Aquila.

ART. 4

(Norme per la viticoltura)

4.1 - Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Montepulciano d'Abruzzo" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire all'uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni che corrispondono alle condizioni di cui al precedente Art.3.

4.2 - Densità d'impianto.

Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti a filare la densità non potrà essere inferiore a 3.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata. Per gli impianti o reimpianti a pergola abruzzese la densità dovrà essere rapportata alle specifiche esigenze e/o esperienze della zona.

4.3 - Forme di allevamento e sestri di impianto

Le forme di allevamento consentite sono quelle generalmente usate nella zona ossia pergola abruzzese e spalliera semplice o doppia, o comunque forme atte a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

I sestri di impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento.

La Regione può consentire forme di allevamento diverse qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

4.4 - Sistemi di potatura

La potatura deve essere adeguata ai suddetti sistemi di allevamento.

4.5 - Forzatura, irrigazione

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

7.6 - Resa a ettaro e gradazione minima naturale

La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione del vino "Montepulciano d'Abruzzo" sono le seguenti:

- Produzione uva: 14 tonnellate/ettaro.

- **Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50 % vol.**

Le uve destinate alla produzione del vino "Montepulciano d'Abruzzo" designato con una menzione geografica aggiuntiva di cui all'art.6 della legge n.164/92 e di quello avente diritto alla qualificazione "riserva" devono assicurare un **titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,00 % vol.**

Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalla vite.

Al limite produttivo anzi detto, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La Regione Abruzzo, con proprio decreto, sentite le Organizzazioni di Categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle Politiche Agricole - Comitato Nazionale per la tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini.

ART. 5

(Norme per la vinificazione)

5.1 - Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'Art. 3.

In deroga é consentito che dette operazioni siano effettuate in cantine situate fuori dalla zona di produzione delle uve, ma a non più di 10 Km in linea d'aria dal confine della stessa e siano pertinenti a

conduttori di vigneti ammessi alla produzione del vino di cui all'Art.1. E' consentito inoltre che le operazioni di vinificazione siano effettuate in cantine situate fuori dalla zona di produzione delle uve, ma nell'ambito del territorio regionale, se producevano vini con uve della zona di produzione di cui all'Art. 3 prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare.

Le deroghe come sopra previste sono concesse dal Ministero per le Politiche Agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - sentita la Regione Abruzzo e comunicate all'Ispettorato Repressioni Frodi e alla competente Camera di Commercio I.A.A.

5.2 - Correzioni e colmature

E' consentita la correzione dei prodotti a monte del vino di cui all'Art. 1 con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione d'origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato oppure per autoconcentrazione, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia.

5.3 - Elaborazione

Per l'elaborazione del vino di cui all'Art. 1 sono consentite le pratiche enologiche conformi alle norme comunitarie e nazionali vigenti.

Se le uve di cui all'Art. 2 sono vinificate in bianco ovvero in presenza della buccia per un limitato periodo di fermentazione, è concesso al vino ottenuto, in considerazione del suo caratteristico colore rosso ciliegia, l'uso in etichetta della specificazione "cerasuolo".

5.4 - Resa uva/vino e vino/ettaro

La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

- Resa uva/vino: 70%.
- Produzione massima di vino: 98 ettolitri.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

5.5 - Conservazione, invecchiamento ed affinamento

Il vino "Montepulciano d'Abruzzo", nelle tipologie rosso e cerasuolo, può essere conservato e/o invecchiato al di fuori della zona di produzione delimitata nell'Art.3 solo dopo aver ottenuto la certificazione di idoneità della Camera di Commercio I.A.A. di competenza.

Il vino "Montepulciano d'Abruzzo" nella tipologia "rosso" non può essere immesso al consumo prima del 1° marzo successivo all'annata di produzione delle uve. Il vino "Montepulciano d'Abruzzo" nella tipologia "cerasuolo" può essere immesso al consumo a partire dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Il vino Montepulciano d'Abruzzo designato con una menzione geografica aggiuntiva di cui all'art.6 della legge 164/92 e quello che si fregia della dizione "riserva", deve essere sottoposto ad un periodo di **invecchiamento/affinamento non inferiore a due anni, di cui almeno 9 mesi in recipienti di legno**, all'interno della zona di produzione delimitata nell'Art.3, Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

5.6 - Scelta vendemmiale

Per il vino di cui all'Art.1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni d'origine controllata compatibili con la piattaforma ampelografica e verso le I.G.T. relative alle diverse aree.

ART.6

(Caratteristiche al consumo)

Il vino "Montepulciano d'Abruzzo" nella tipologia "rosso", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, tendenza al granato con l'invecchiamento;
- odore: profumi di frutti rossi, spezie, intenso, etereo;
- sapore: pieno, asciutto, armonico, giustamente tannico;
- **titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;**
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- **estratto secco netto minimo: 24g/l.**

Il vino "Montepulciano d'Abruzzo" che si fregia della qualifica "**riserva**" all'atto dell'immissione al consumo deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di **12,50 % vol.** ed un estratto secco netto minimo di **25 g/l.**

Il vino "Montepulciano d'Abruzzo" designato con una menzione geografica aggiuntiva di cui all'art.6 della legge n.164/92 all'atto dell'immissione al consumo deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di **12,50 % vol.** mentre se si fregia anche della qualifica "**riserva**" deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di **13,00 % vol.** L'estratto secco netto minimo non deve essere inferiore a **26 g/l.**

Il vino "Montepulciano d'Abruzzo" nella tipologia "cerasuolo", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: rosso ciliegia più o meno carico;
- odore: gradevole, delicatamente vinoso, fruttato, fine e intenso;
- sapore: secco, morbido, armonico, delicato con retrogusto gradevolmente mandorlato;
- **titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;**
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto secco netto minimo: 16 g/l.

E' in facoltà del Ministero per le Politiche Agricole - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto.

Il vino "Montepulciano d'Abruzzo", eventualmente sottoposto al passaggio o conservazione in recipienti di legno, può rivelare lieve sentore (o percezione) di legno.

ART.7

(Etichettatura designazione e presentazione)

7.1 - Qualificazioni

Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui all'Art.1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato", e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

7.2 - Menzioni facoltative

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, purché pertinenti al vino di cui all'Art. 1.

7.3 - Località

Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve, è consentito soltanto in conformità al disposto del D.M. 22.4.1992.

7.4 - Caratteri e posizione in etichetta

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive. Le menzioni facoltative vanno riportate in etichetta sotto la denominazione d'origine.

7.5 - Annata

Nell'etichettatura del vino di cui all'Art.1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

7.6 - Vigna

La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni previste dalla legge.

ART.8

(Confezionamento)

8.1 - Volumi nominali

Il vino "Montepulciano d'Abruzzo" può essere immesso al consumo in recipienti di volume nominale pari o inferiore a litri 5,00 ed in formati speciali quali Mathusalem, Salmanazar, Balthazar, Nabuchodonosor, Salomon, Primato e Melchisedec.

8.2 - Tappatura e recipienti

E' consentito l'uso sia del tappo vite che di sughero raso bocca naturale o sintetico.

Per il vino "Montepulciano d'Abruzzo" che si fregia della qualificazione "riserva" e/o di una menzione geografica aggiuntiva di cui all'art.6 della legge n.164/92 è consentito solo l'uso del tappo di sughero raso bocca naturale.

I recipienti devono essere di vetro.

DELIBERAZIONE 29.03.2005, n. 442:

Reg. CE n. 1257/98 – Cp. VIII – art. 30 – Silvicoltura – PSR 2000 – 2006 – Abruzzo – misura i) “Altre misure forestali” – Approvazione del Bando per la presentazione delle domande per il periodo 2005 – 2006.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Reg (CE) n. 1257 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che abroga e modifica taluni regolamenti;

Visto il Reg (CE) 817/2004 del Consiglio recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1257/99 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Capo VIII – Silvicoltura – art. 30 del citato Reg. CE n. 1257/99;

Visto il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006 della Regione, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C/2000/2151 del 20.07.2000 e dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1209 del 20.09.2000, successivamente modificato ed approvato con Decisione C(2002) 818 del 25.04.2002;

Rilevato che il suddetto PSR 2000-2006 prevede fra le misure da ammettere a finanziamento la misura i) denominata “Altre misure forestali” - Cp VIII – Silvicoltura – art. 30 del già citato Reg (CE) 1257/99 del Consiglio;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’approvazione delle norme di attuazione di tale misura tramite un bando pubblico per la presentazione delle domande per il periodo 2005 – 2006;

Rilevato che il Bando, fra l’altro, prevede la rivalutazione del Prezzario Regionale Forestale vigente del 16,81 per cento rispetto ai valori riferiti all’anno 1999, secondo gli indici ISTAT ed in esecuzione della Del. G.R. n. 4330 del 10

agosto 1994.

Visto il Bando Pubblico redatto dal Servizio Foreste, Demanio Civico e Armentizio della Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione Caccia e Pesca e che lo stesso è costituito da numero diciassette (17) facciate dattiloscritte;

Premesso che, a seguito di approvazione da parte della Conferenza Stato – Regioni, alla Regione Abruzzo sono stati assegnati Meuro 15,98 di quota FEOGA in overbooking in aggiunta ai fondi di cui alla predetta decisione n. C (2002) 818;

Considerato che per la misura sopra citata negli esercizi degli anni 2005–2006 sono da ritenersi disponibili le seguenti risorse finanziarie:

Anno 2005	
Spesa pubblica	Contributo UE
4.305.768,75	1.867.000,00

Anno 2006	
Spesa pubblica	Contributo UE
10.112.906,25	4.385.000,00

TOTALE	
Spesa pubblica	Contributo UE
14.418.675,00	6.252.000,00

Dato Atto che rientrano nell’autonomia della funzione dirigenziale i provvedimenti relativi alla realizzazione ed attuazione del citato bando pubblico ed in particolare:

- approvare le graduatorie dei beneficiari ammessi e di quelli esclusi,
- concedere e liquidare i contributi a favore dei beneficiari ammessi,
- emanare direttive tecniche e di coordina-

mento per un omogeneo comportamento in ambito regionale;

Ritenuto opportuno procedere al pagamento degli aiuti, attraverso l'AGEA quale organismo pagatore per la Regione Abruzzo, successivamente alla notifica, da parte dei Servizi della Commissione Europea, di avvenuta ricezione ufficiale del nuovo Piano Finanziario P.S.R. 2000-2006;

Dato altresì atto che il Direttore Regionale ed il Dirigente del Servizio Foreste, Demanio Civico ed Armentizio, hanno attestato la legittimità del presente provvedimento, ognuno per quanto attiene alle rispettive competenze;

Vista la L.R. 77/99;

A Voti unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

Per quanto esposto nella premessa:

- di approvare il Bando Pubblico per la presentazione delle domande per il periodo 2005-2006 – Reg. (CE) 1257/1999 – Silvicultura – art. 30 – PSR 2000-2006;
- di approvare la rivalutazione delle voci di spesa del Prezzario Regionale Forestale vigente nel limite del 16,81 per cento rispetto ai valori riferiti all'anno 1999;
- di dare atto che rientrano nell'autonomia della funzione dirigenziale i provvedimenti

relativi alla realizzazione e attuazione del citato bando ed in particolare:

- a) approvare le graduatorie dei beneficiari ammessi e di quelli non ammessi al finanziamento;
 - b) approvare, concedere e liquidare ai beneficiari i contributi ammessi;
 - c) emanare direttive tecniche e di coordinamento per un omogeneo comportamento in ambito regionale;
- di procedere al pagamento degli aiuti, attraverso l'AGEA quale organismo pagatore per la Regione Abruzzo, successivamente alla notifica, da parte dei Servizi della Commissione Europea, di avvenuta ricezione ufficiale del nuovo Piano Finanziario P.S.R. 2000-2006;
 - di autorizzare la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul *B.U.R.A.*;
 - di ritenere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il Bando pubblico costituito da n. diciassette (17) facciate dattiloscritte;
- Il presente provvedimento è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR (Tribunale Amministrativo Abruzzo) entro giorni sessanta (60), con decorrenza dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul *BURA*.

Segue Allegato

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO
RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA

Servizio Foreste, Demanio Civico ed
Armentizio

Reg. CEE 1257/1999 – Silvicultura

Art. 30 P.S.R. 2000-2006

Trattini 2°- 3°- 6°

*Bando pubblico per la presentazione delle domande
per il periodo 2005 – 2006.*

IL DIRIGENTE
DOTT. LORENZO POTENA



17
442
Armentizio



Obiettivi

Il presente bando prevede ed attiva il regime di aiuto a favore del settore foreste nell'ambito della Misura i) "Altre misure forestali", prevista dal Reg. CE 1257/99, art. 30, trattini 2°; 3°; 6°.

1. PARTE GENERALE

1.1 Durata

Il bando assume ed utilizza i fondi del PSR – Abruzzo relativi agli anni 2005 e 2006; quindi inizia nell'anno 2005, dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURA (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) e si conclude entro la data 15.09.2006 con la definizione tecnico – amministrativa degli interventi ammessi a finanziamento.

1.2 Disponibilità finanziaria ed intensità dell'aiuto

Le disponibilità finanziarie sono pari ai seguenti importi espressi in Euro.

Anno 2005		Anno 2006		TOTALE	
Spesa pubblica	Contributo UE	Spesa pubblica	Contributo UE	Spesa pubblica	Contributo UE
4.305.768,75	1.867.000,00	10.112.906,25	4.385.000,00	14.418.675,00	6.252.000,00

Il contributo pubblico a favore dei progetti e degli acquisti ammessi a finanziamento è erogato nelle seguenti quantità percentuali in relazione alla natura del beneficiario:

- art. 30 – trattino 2° - *Miglioramento forestale:*

Soggetti pubblici			Soggetti privati			
UE	Quota pubb. Nazionale	Totale	UE	Quota pubb. Nazionale	Quota privati	Totale
50 %	50 %	100 %	35 %	40 %	25 %	100 %

- art. 30 – trattino 3° - *Razionalizzazione utilizzazioni boschive – prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti della silvicoltura:*

Soggetti privati			
UE	Quota pubb. Nazionale	Quota privati	Totale
15 %	25 %	60 %	100%



- art. 30 – trattino 6° - *Ricostituzione potenziale silvicolo danneggiato da calamità naturali e da incendi*

Soggetti pubblici		
UE	Quota pubb. Nazionale	Totale
50 %	50 %	100 %

In ogni singola area provinciale è riservato almeno il 30 per cento delle risorse attribuite alle medesime aree, per il finanziamento delle attività previste al trattino 3°.

Il bando, per motivi di trasparenza ed efficacia, è costituito da due parti e precisamente:

la prima parte fa riferimento agli interventi riferibili ai trattini 2° e 6° dell'art. 30 (Interventi di ricostituzione e di miglioramento forestale attuati secondo i principi di silvicoltura naturalistica) mentre la seconda parte fa riferimento agli interventi riferibili al trattino 3° (utilizzo boschivo, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti della silvicoltura).

Le voci del Prezzario Regionale Forestale vigente, sulla base della Deliberazione della Giunta Regionale n. 4330 del 10 agosto 1994, sono rivalutate, secondo gli indici ISTAT, del 16.81 per cento (a partire dal mese di gennaio dell'anno 1999 cui risale la precedente rivalutazione).

Ai progetti ammessi a finanziamento nell'ambito del presente bando vanno applicate le voci del Prezzario rivalutato.

Per quanto non previsto nel seguente bando, si rinvia al contenuto del PSR 2000-2006 – Regione Abruzzo.

1.2.1 Disponibilità finanziaria per le aree provinciali

Le risorse finanziarie, inoltre, per la durata biennale del bando devono essere ripartite per le quattro aree provinciali secondo i due parametri previsti dal PSR: ossia in rapporto alla superficie boscata (intesa come rapporto tra la superficie forestale provinciale e quella regionale) di ogni area provinciale ed alle domande pervenute, ponendo in evidenza una oggettiva difficoltà a determinare, a priori, un parametro in funzione delle pratiche che perverranno.

In presenza di tale situazione per ridurre il margine di soggettività del procedimento sono stati individuati due livelli di parametrizzazione per ripartire le risorse finanziarie disponibili, per singolo anno, nell'ambito e nel rispetto dei parametri generali prefissati dal P.S.R..

A tal fine pertanto, con il primo livello, si ripartiscono le risorse in eguale misura del 50 per cento in favore dei due parametri e con il secondo livello, poi, ciascuna delle somme predette viene ripartita fra le singole aree provinciali, rispettivamente



secondo il parametro di boscosità delle stesse, desunto dal Progetto di Inventario Forestale Regionale per l'Abruzzo, e secondo coefficienti determinati in funzione del grado di rischio d'incendi boschivi in applicazione del Reg. UE 2152/03 relativo alla protezione delle foreste nella lotta contro gli incendi boschivi privilegiando, in tal modo, fra gli obiettivi previsti dalle misure, quello relativo al controllo e prevenzione degli incendi boschivi e quindi le aree provinciali a maggior rischio.

I suddetti indici sono i seguenti:

1) – *Indici di boscosità*

L'AQUILA	60 %
CHIETI	15 %
PESCARA	8 %
TERAMO	17 %

2) – *Indici di rischio incendi*

L'AQUILA	Medio rischio	20%
CHIETI	Alto rischio	35%
PESCARA	Alto rischio	35%
TERAMO	Basso rischio	10%

Sulla base di tali considerazioni l'attribuzione delle risorse della misura è la seguente:

Attribuzione risorse sulla base dei coefficienti di boscosità (50% della disponibilità)

PR.	COEFF.	ANNO 2005	ANNO 2006	TOTALI PER PROV.
		euro	euro	euro
CH	15 %	322.932,66	758.467,97	1.081.400,63
AQ	60 %	1.291.730,63	3.033.871,87	4.325.602,50
PE	8 %	172.230,75	404.516,25	576.747,00
TE	17 %	365.990,34	859.597,03	1.225.587,37
TOT.	100 %	2.152.884,38	5.056.453,13	7.209.337,50



Attribuzione risorse sulla base dei coefficienti per grado di rischio incendi boschivi (50% della disponibilità)

PR.	COEFF.	ANNO 2005	ANNO 2006	TOTALI PER PROV.
		euro	euro	euro
CH	35 %	753.509,53	1.769.758,59	2.523.268,12
AQ	20 %	430.576,88	1.011.290,63	1.441.867,51
PE	35 %	753.509,53	1.769.758,59	2.523.268,12
TE	10 %	215.288,44	505.645,31	720.933,75
TOT.	100 %	2.152.884,38	5.056.453,13	7.209.337,50

Totali delle somme attribuite per aree provinciali sulla base dei due coefficienti

PR.	COEFF.	TOTALI coeff. BOSCOSITA'	COEFF.	TOTALI coeff. RISCHIO INCENDI	TOTALE GENERALE
		euro		euro	euro
CH	15 %	1.081.400,63	35 %	2.523.268,12	3.604.668,75
AQ	60 %	4.325.602,50	20 %	1.441.867,51	5.767.470,01
PE	8 %	576.747,00	35 %	2.523.268,12	3.100.015,12
TE	17 %	1.225.587,37	10 %	720.933,75	1.946.521,12
TOT.	100 %	7.209.337,50	100 %	7.209.337,50	14.418.675,00

In caso di utilizzazione incompleta delle risorse attribuite ad un territorio provinciale, si provvederà ad effettuare opportune compensazioni a favore delle restanti aree provinciali secondo gli indici sopra indicati opportunamente ragguagliati.



2. PARTE PRIMA

(Trattini 2° e 6°)

Per rendere più efficace e fruttuosa l'azione della spesa con il presente bando si vuole privilegiare e quindi rendere eleggibili, perché comunque compatibili con le tipologie della Misura i) "Altre misure forestali", gli elaborati progettuali già in possesso della Pubblica Amministrazione e non ammessi a pagamento in precedenti procedimenti di spesa.

A tal fine, pertanto, il presente bando prevede la predisposizione di tre elenchi di beneficiari descritti nel seguente modo:

1° Elenco

Il primo elenco è costituito dai progetti istruiti favorevolmente dagli uffici competenti e non ammessi a finanziamento per carenza di fondi nell'ambito dei seguenti programmi e/o non completati per quanto attiene il solo PSR - bando 2002-2004:

- a. Reg. CE 1257/1999 - Silvicoltura art. 30 PSR 2000 - 2006 - Misura i) "Altre misure forestali". Bando pubblico per la presentazione delle domande per il periodo 2002 - 2004 - Approvato con Deliberazione G.R. n. 345 del 24 maggio 2002.
- b. L.R. 12.04.1994, n. 28 "Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale" modificata ed integrata con L.R. 106/94 e con L.R. 6/2000 "Programma triennio 2001-2003 - obiettivi, direttive e procedure per l'attuazione - Riapprovazione - Deliberazione G.R. n. 155 del 28.02.2001.

I progetti di tale 1° elenco, finanziati nell'ambito delle disponibilità poste a disposizione per ognuna delle aree provinciali, sono ammessi al finanziamento con precedenza assoluta, e resi immediatamente eseguibili.

Le ditte interessate entro il termine di dieci giorni dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione della graduatoria da parte degli Uffici di Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato territorialmente competenti, devono comunicare, ai medesimi Uffici, la propria disponibilità alla realizzazione del progetto, pena la decadenza dal finanziamento, a mezzo di raccomandata A/R.

2° Elenco

Il secondo elenco è costituito da progetti presentati sempre nell'ambito dei programmi sopra citati ai punti a. e b. che non sono stati ammessi a finanziamento perché carenti per qualche profilo tecnico-amministrativo, purché compatibili con le disposizioni contenute nel presente bando. Gli stessi progetti pertanto devono essere adeguati e riconfermati nelle rispettive istruttorie al fine di essere resi idonei secondo le modalità della Misura i) all'ammissibilità al finanziamento.

I progetti afferenti a tale elenco, finanziati nell'ambito delle disponibilità fissate per ognuna delle aree provinciali, saranno riconfermati e adeguati nelle istruttorie dagli Uffici di Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato



Le ditte interessate entro il termine di dieci giorni dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione dell'elenco da parte degli Uffici di Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato territorialmente competenti, devono comunicare, ai medesimi Uffici, la propria disponibilità alla realizzazione del progetto, pena la decadenza dal finanziamento, a mezzo di raccomandata A/R.

3° Elenco

Il terzo elenco è costituito da progetti di nuova predisposizione e presentazione sulla base delle procedure del presente bando e sono finanziabili con le somme rese disponibili ed attribuite per ogni singola area provinciale, dopo aver ammesso a finanziamento i progetti inclusi nel primo elenco e nel secondo elenco.

Nell'ambito dei progetti di nuova elaborazione può essere ammessa a finanziamento la viabilità, qualora necessaria e funzionale all'intervento forestale da realizzare.

Invece, per i progetti del primo e del secondo elenco, qualora non fosse già previsto, può essere consentito il finanziamento della viabilità forestale, come variante al progetto ed in diminuzione del costo degli interventi forestali, e sempre nel limite massimo di spesa approvata.

Le spese generali e tecniche sono comprese nella misura massima del 10 per cento dell'investimento ammesso.

Nel 1° elenco le ditte beneficiarie sono ripartite per provincia ed elencate in ordine alfabetico, mentre nel 2° e 3° elenco le ditte beneficiarie sono elencate, sempre ripartite per provincia, secondo i punteggi di priorità assegnati a seguito di istruttoria sulla base dei contenuti del presente bando.

2.1 Norme di attuazione

2.1.1 Beneficiari

I beneficiari della misura, ossia coloro che possono presentare le richieste di finanziamento, sono i Comuni e le loro Associazioni (Consorzi Forestali), le Comunità Montane, le Cooperative ed altri soggetti privati. Il beneficiario richiedente comunque deve sempre dimostrare di avere la disponibilità (proprietà o concessione temporanea) delle superfici boscate del progetto nelle forme e modi consentiti dalle norme vigenti, e sempre da data precedente alla presentazione della domanda.

Gli interventi finalizzati alla ricostituzione del patrimonio boschivo danneggiato da calamità naturali e da incendi (art. 30 - 6° trattino), possono riguardare esclusivamente boschi di proprietà pubblica.



2.1.2 Presentazione delle domande e dei progetti.

Le domande di finanziamento, ai fini dell'inserimento nel 3° elenco di cui al paragrafo 2., con la relativa documentazione progettuale, devono essere presentate ai Coordinamenti Provinciali del CFS competenti per territorio, entro le ore 12,00 del quarantacinquesimo (45°) giorno da quello successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) del provvedimento della Giunta Regionale con il quale si approva il presente bando. Comunque, è consentita la presentazione delle domande a far data dall'approvazione del presente bando da parte della Giunta Regionale d'Abruzzo.

Le domande e la documentazione progettuale devono essere prodotte in carta semplice ed in triplice copia, di cui una in forma originale. La documentazione progettuale da presentare, a corredo delle domande, di norma, è la seguente:

- certificato di vigenza rilasciato dalla competente Camera di Commercio, in caso si tratti di forme associative;
- atto costitutivo e Statuto della Cooperativa o Consorzio, sempre che si tratti di forme associative;
- relazione tecnica, nella quale siano illustrati:
 - caratteristiche e condizioni della stazione oggetto dell'intervento proposto, documentate anche attraverso idoneo materiale fotografico;
 - tipologia degli interventi da realizzare;
 - esito atteso dell'intervento;
- analisi delle opere e computo metrico estimativo;
- documentazione cartografica valida in base alle norme vigenti ai fini dell'individuazione delle superfici oggetto dell'intervento;
- copia del verbale di approvazione del progetto da parte dell'organo a tal fine deputato, in caso si tratti di Enti pubblici o forme associative.

Nel caso in cui alcuni dei documenti di cui sopra, ancora in corso di validità, fossero già depositati presso gli Uffici competenti delle istruttorie, l'istante può fare a meno di ripresentarli inoltrando una specifica dichiarazione sostitutiva inerente alla sussistenza delle condizioni certificate negli stessi.

Il computo metrico estimativo deve essere redatto in base al Prezzario regionale vigente.

Per le voci di spesa non comprese o riconducibili a quelle del prezzario regionale si farà ricorso a preventivi e/o ad analisi particolareggiata dei prezzi unitari.

Per una migliore valutazione dei progetti e delle situazioni presentate può essere inviata e/o richiesta in fase di istruttoria, da parte dei competenti organi, ulteriore documentazione.

I Coordinamenti Provinciali del C.F.S. avviano le istruttorie dal momento del ricevimento dei singoli progetti e, a conclusione dell'istruttoria tecnica di tutti i progetti, trasmettono al Servizio Foreste, comunque entro il quarantacinquesimo



giorno da quello successivo alla scadenza dei termini di presentazione delle domande, gli elenchi dei beneficiari riferiti alla durata complessiva del bando (anni due) e formulati come di seguito indicato:

ELENCO A. con le domande istruite favorevolmente ed ammissibili al finanziamento;

ELENCO B. con le domande istruite favorevolmente ma non ammissibili al finanziamento per carenza di fondi;

ELENCO C. con le domande istruite con parere tecnico amministrativo sfavorevole, con l'indicazione, a fianco di ciascuna richiesta, della motivazione.

2.1.3 Descrizione tecnica degli interventi ammissibili a finanziamento

2° trattino dell'art. 30 del Reg. (CE) 1257/99 - progetti con interventi finalizzati:

- all'infittimento, ricostituzione ed arricchimento con specie adatte a creare o ricostruire popolamenti forestali in equilibrio con le condizioni ambientali esistenti nella stazione;
- alla rinaturalizzazione dei soprassuoli artificiali a prevalenza di conifere;
- alle cure colturali su soprassuoli artificiali non ancora maturi a prevalenza di conifere;
- all'avviamento all'alto fusto di boschi cedui;
- al miglioramento di boschi cedui non idonei all'avviamento ad alto fusto;
- al recupero dei boschi fortemente degradati;
- al diradamento di fustaie e fustaie transitorie;
- gli interventi colturali da effettuare a carico di fustaie secondo i principi della silvicoltura naturalistica;
- all'adeguamento di piste forestali di accesso e di servizio, operando su tracciati esistenti e limitando l'apertura di nuove piste solo ai casi di forza maggiore (esigenza di difesa dagli incendi boschivi e di creazione di viabilità temporanea).

6° trattino :

- progetti per la ricostruzione del potenziale produttivo silvicolo danneggiato da disastri naturali e da incendi.

Gli interventi di adeguamento di piste forestali possono essere ricompresi anche nell'ambito dei progetti di intervento riconducibili alle altre finalizzazioni sopra elencate.

2.1.4 Criteri di priorità

Per i progetti di nuova presentazione da inserirsi negli elenchi denominati 2° e 3° le richieste saranno ammesse a finanziamento secondo i seguenti criteri:

Tipologia di Intervento

1. Interventi sulle conifere

punti 7



- | | |
|---|---------------------------|
| 2. Interventi sui cedui | punti 6 |
| 3. Interventi di infittimento e ricostruzione | punti 5 |
| 4. Interventi sulle fustaie | punti 4 |
| 5. Ricostituzione del potenziale produttivo silvicolo danneggiato da disastri naturali ed incendi | punti 3 |
| 6. Interventi per la viabilità | punti 2 |

Coefficienti aggiuntivi da moltiplicare per il punteggio globale in funzione della tipologia di richiedente

- Cooperative e consorzi cooperativi di cui all'art. 2/bis - comma 2 delle LL.RR. 28/94 e 106/94 **coeff. 1**
- Comunità Montane e Comuni **coeff. 0,95**
- Altri soggetti privati **coeff. 0,80**

In caso di parità di punteggio, avranno priorità i progetti che interessano superfici maggiori.

2.1.5 Approvazione ed erogazione della spesa

Il Servizio Foreste, sulla base degli elenchi di cui sopra predisporrà gli atti successivi e necessari per l'approvazione degli elenchi, la concessione del finanziamento e l'erogazione del contributo pubblico a favore delle ditte beneficiarie, alle quali può essere concessa, su richiesta, una anticipazione di importo limitato al 20 per cento del costo totale dell'investimento previa costituzione e presentazione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente di importo pari al 110 per cento dell'importo anticipato (secondo le prescrizioni del Reg. CE n. 817/2004, art. 60), nonché di dichiarazione di avvenuto inizio lavori del Direttore lavori.

Le successive liquidazioni parziali possono avvenire in unica soluzione e/o per stati di avanzamento dei lavori fino ad un massimo dell'80 per cento del contributo totale spettante previa presentazione della relativa documentazione sottoscritta dal Direttore dei lavori. Il saldo finale, pari al contributo residuo, se dovuto, sarà erogato previa presentazione della domanda del beneficiario con allegata la seguente documentazione:

- ⇒ certificato di regolare esecuzione dei lavori sottoscritto dal Direttore dei lavori e dal beneficiario;
- ⇒ certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Artigianato ed Agricoltura competente con il quale si attesti che a carico del beneficiario non risulta alcuna dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata e completo del nulla osta ai fini della L. 31.05.1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni (dicitura antimafia).



Possono essere concesse varianti, se debitamente motivate. Non sono tuttavia ammesse le varianti sul cambiamento della localizzazione dell'intervento se non in area contigua a quella individuata nel progetto approvato.

Comunque, il termine ultimo per la chiusura dei lavori e l'invio della documentazione necessaria ai fini dell'erogazione del saldo viene fissato perentoriamente al 30 luglio 2006.

Il mancato rispetto di tale adempimento comporta la decadenza dai contributi con la relativa revoca degli stessi (anche se in parte già erogati) e la restituzione delle eventuali anticipazioni percepite, a meno che non sussistano motivi di forza maggiore come previsti dalle vigenti normative comunitarie.

Il dirigente del Servizio è autorizzato a modificare, con proprio provvedimento, le date di scadenza dei vari procedimenti al fine di migliorare il flusso della spesa.

Non sono considerate varianti quelle disposte dal Direttore dei lavori su aspetti tecnici, se contenute nell'ambito del 10 per cento del costo complessivo dei lavori ammessi e comunque le stesse varianti non possono prevedere o determinare l'aumento della spesa ammessa.

2.1.6 Delimitazione geografica

L'area interessata dai benefici di cui al presente bando è l'intero territorio regionale.



3. PARTE SECONDA (Trattino 3°)

Obiettivi

Il regime di aiuto prevede azioni per favorire l'aumento e l'ammodernamento della meccanizzazione per la buona gestione del settore foreste con l'uso di attrezzature caratterizzate da maggiore produttività, elevati standard di sicurezza, bassi consumi energetici e basso impatto sull'ambiente forestale.

L'azione si sviluppa secondo le previsioni dell'art. 30 – trattino 3° (*utilizzazioni boschive, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti della silvicoltura*) del Reg. CE 1257/99.

Sono escluse dal finanziamento le attrezzature a favore delle foreste di proprietà della Regione, dello Stato o gestite da organi statali.

3.1 Norme di attuazione

3.1.1 Beneficiari

I beneficiari sono:

- a) le imprese boschive singole o associate (cooperative), iscritte alla CCIAA e nel cui certificato di iscrizione sia prevalente la voce riferibile a lavori forestali;
- b) i proprietari privati, singoli o associati, i consorzi forestali purché organizzati in forma di impresa.

3.1.2 *Presentazione domande e documentazione istruttoria*

Le domande di finanziamento devono essere presentate al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio e devono pervenire entro il quarantacinquesimo (45°) giorno da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul BURA. Comunque, è consentita la presentazione delle domande a far data dall'approvazione del presente bando da parte della Giunta Regionale d'Abruzzo.

La documentazione da presentare in triplice copia a corredo della domanda è la seguente:

(A) Per l'acquisto di macchinari ed attrezzature:

- Piano d'impresa
- Preventivi degli acquisti
- Certificato d'iscrizione alla CCIAA
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti la regolarità della posizione assicurativa e previdenziale degli eventuali operai dipendenti.

(B) Per la realizzazione e/o adeguamento di strutture e piazzali:



- Piano d'impresa
- Elaborati progettuali adeguati alla natura delle opere da realizzare (planimetria, disegni, ecc.)
- ~~Compute metrico estimativo dei lavori redatto in base al Prezzario Regionale vigente~~
- Autorizzazioni o concessioni edilizie.

Il piano d'impresa sopra indicato, redatto da un tecnico agronomo o forestale abilitato, deve individuare attraverso i contratti di lavoro o/e le lavorazioni effettuate negli ultimi tre anni, il volume di materiale utilizzato (lavorato) e l'organizzazione, con la dimostrazione delle esigenze di accrescere la produttività ed il livello di reddito.

Le forme societarie devono presentare copia degli statuti e la deliberazione del Consiglio di Amministrazione con la quale si approvi l'iniziativa.

Per le voci di spesa non comprese o non riconducibili a quelle del prezzario regionale si farà ricorso a preventivi e/o analisi particolareggiate dei prezzi.

Inoltre per una migliore e completa valutazione dei progetti e delle situazioni presentati, può essere inviata, anche su richiesta degli uffici istruttori, altra documentazione.

Gli Uffici del CFS avviano le istruttorie dal momento del ricevimento dei singoli progetti e, a conclusione dell'istruttoria tecnica di tutti i progetti, trasmettono al Servizio Foreste, comunque entro il quarantacinquesimo giorno da quello successivo alla scadenza dei termini di presentazione delle domande, gli elenchi dei beneficiari formulati come di seguito indicato:

- Elenco A con le domande istruite favorevolmente ed ammissibili al finanziamento.
- Elenco B con domande istruite favorevolmente ma non ammesse per carenza di fondi.
- Elenco C con domande istruite con parere tecnico-amministrativo sfavorevole, con l'indicazione, a fianco di ciascuna richiesta, della motivazione dell'esclusione.

Il Servizio Foreste, sulla base degli elenchi sopra descritti, predisponde gli atti successivi e necessari per l'approvazione degli Elenchi e per l'erogazione del contributo pubblico a favore delle ditte beneficiarie di cui all'elenco A.

3.1.3 Interventi ammissibili a finanziamento

Il finanziamento è previsto per le seguenti tipologie di intervento:

- Acquisto di macchinari ed attrezzature per le utilizzazioni boschive (raccolta, prima trasformazione e commercializzazione del prodotto).
- Realizzazione o adeguamento di piazzali di stoccaggio del legname tondo, di magazzini e tettoie per il ricovero delle macchine e delle attrezzature per la lavorazione delle legna da ardere e per la produzione di semilavorati (le opere devono essere adeguate alle capacità lavorative della ditta).
- Redazione del piano d'impresa.



- Spese generali e tecniche nella misura massima del 2 per cento per l'acquisto di attrezzature e del 10 per cento per la realizzazione o l'adeguamento di piazzali, magazzini e tettoie per il ricovero di macchine o attrezzature.

3.1.4 Spese ammissibili

Le opere ammissibili sono quelle riferibili agli investimenti inerenti all'uso del legno come materia prima e limitatamente alle operazioni che precedono le trasformazioni industriali.

E' escluso ogni sostegno finanziario alle attività di trasformazioni industriali (segherie).

Le spese per i lavori e gli acquisti, le spese tecniche e l'I.V.A., se dovuta, sono finanziabili fino alla misura del 40 per cento (quaranta per cento) delle spese ammissibili.

Il finanziamento non può superare l'importo di € 300.000,00 per i beneficiari di cui alla lettera a) e di € 150.000,00 per i beneficiari di cui alla lettera b) del punto 3.1.1.

Le spese ammissibili e riconosciute per la redazione del piano di impresa (di cui al punto 3.1.2) e l'assistenza per la concessione del contributo, devono essere documentate da fattura.

Non saranno liquidate spese superiori, per quantità e prezzo, a quelle riportate nel progetto e/o preventivi di acquisto presentati e approvati.

I beneficiari devono comprovare le spese sostenute con fatture relative agli acquisti per la contabilità finale e con il verbale di verifica finale sulla base delle misure relative ai lavori eseguiti, e riportate nel certificato di regolare esecuzione a firma del direttore dei lavori.

3.1.5 I.V.A.

Per i proprietari beneficiari non titolari di partita I.V.A. e per i quali l'I.V.A. rappresenta un costo effettivo, l'imposta sarà liquidata come spesa ammissibile.

Per gli imprenditori, invece, l'I.V.A. non è riconosciuta come voce di costo.

3.1.6 Fase di liquidazione del contributo

Può essere concessa, su richiesta, un'anticipazione pari al 20% (venti per cento) del costo totale delle opere da eseguire o degli acquisti, previa costituzione e presentazione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente pari al 110% (centodieci per cento) dell'importo anticipato (secondo le previsioni del Reg. CE n. 817/2004, art. 60) e della dichiarazione di avvenuto inizio lavori da parte del Direttore dei lavori.

Durante l'esecuzione dei lavori e degli investimenti è possibile richiedere liquidazioni parziali, sulla base degli stati d'avanzamento, fino al 100% (cento per cento) del contributo spettante per spese sostenute per l'acquisto di attrezzature – qualora l'acquisto, documentato da fattura, sia riferito a macchine e mezzi autonomamente operanti – e sino all'80 per cento (ottanta per cento) del contributo



spettante, per le strutture, previa presentazione della relativa documentazione sottoscritta dal Direttore dei lavori.

~~Il saldo finale, pari al contributo residuo, se dovuto, sarà erogato previa presentazione della domanda da parte del beneficiario con allegata la seguente documentazione, secondo la natura dell'intervento (opere o acquisti):~~

- ⇒ certificato di regolare esecuzione dei lavori sottoscritto dal Direttore dei lavori e dal beneficiario;
- ⇒ fatture (copie di quelle originali agli atti del beneficiario), con lettera liberatoria rilasciata dalle ditte che le hanno emesse, attestanti l'avvenuto pagamento;
- ⇒ dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in originale con il quale il beneficiario attesta, che per le fatture presentate si è provveduto a compiere tutti i relativi adempimenti fiscali previsti dalle leggi vigenti e che su di esse non sono state emesse note di credito;
- ⇒ certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Artigianato ed Agricoltura competente con il quale si attesti che a carico del beneficiario non risulta alcuna dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata e completo del nulla osta ai fini della L. 31.05.1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni (dicitura antimafia).

Possono essere concesse varianti, se debitamente motivate. Comunque, il termine ultimo, per la chiusura dei lavori e l'invio della documentazione necessaria per l'erogazione del saldo viene fissato perentoriamente al 30 luglio 2006.

Il mancato rispetto di tale adempimento comporta la decadenza dai contributi con la relativa revoca degli stessi (anche se in parte già erogati) e la restituzione delle eventuali anticipazioni percepite, a meno che non sussistano motivi di forza maggiore come previsti dalle vigenti normative comunitarie.

E' fatto obbligo ai beneficiari di non distogliere le macchine e le attrezzature, oggetto del contributo, dalla destinazione forestale per un periodo di almeno cinque anni dall'accertamento finale: tale termine è di dieci anni per gli immobili finanziati.

3.1.7 Criteri di priorità

Le richieste saranno ammesse a finanziamento secondo i seguenti criteri, determinati nel rispetto della L. R. 28/94, e successive modifiche, e del PSR.

- 1) Sede legale ed operativa dell'impresa boschiva
 - a) nel territorio delle aree protette

punti 7



- b) nel territorio non ricadente nelle aree di cui alla lettera a) ma ricadenti nei perimetri della Comunità Montana **punti 6**
- c) altro territorio regionale **punti 3**

2) *Volume di lavoro*


- a) progetti finanziati nell'ambito della L. R. 28/94 e successive modifiche **punti 2**
- b) in numero superiore a 10 (dieci) progetti **punti 10**
- c) in numero inferiore o uguale a 10 (dieci) progetti **punti 7**
- d) inizio attività con il presente bando **punti 3**

3) *Coefficienti aggiuntivi da moltiplicare per il punteggio globale in funzione della natura del richiedente*

- a) Cooperative e consorzi **coeff. 1**
- b) Altri soggetti privati **coeff. 0.80**

3.1.8 Delimitazione geografica

L'area interessata dai benefici di cui al presente bando è l'intero territorio regionale.

IL DIRIGENTE
Dott. Lorenzo POTENA


DETERMINAZIONI

Dirigenziali

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 01.04.2005, n. DH17/17:

Reg. (CE) n. 1257/99, Artt. 22/24 (Misure Agroambientali) e Reg. CEE n. 817/2004, Piano di Sviluppo Rurale Regionale 2000/2006 Abruzzo, approvazione delle Disposizioni Applicative per la misura "F" (Azioni 2 e 3) e Avviso Pubblico per la presentazione delle domande per l'annualità 2005.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Reg. (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEAOG), che modifica ed abroga taluni regolamenti e prevede una serie di misure d'aiuto per lo sviluppo rurale, per il periodo 2000-2006, che devono essere attuate a mezzo di un apposito Piano di Sviluppo Rurale Regionale;

Visti in particolare gli articoli dal 22 al 24 (Misure Agroambientali) del citato Reg. 1257/99;

Visto il Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.) 2000-2006 adottato dalla Regione Abruzzo, ai sensi del Reg. CEE 1257/99 ed approvato dalla Commissione Europea con Decisione n° C(2002) n. 818 del 25/04/2002;

Visto, inoltre, il Reg. (CE) n. 817/2004 della Commissione, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1257/99 del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, gli articoli dal 13 al 21

del Reg. CEE 817/2004, inerenti le condizioni per il sostegno alle misure agroambientali;

Considerato che la Misura "F" del suddetto Piano di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo prevede specifiche azioni, sia per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali, sia per l'ecocompatibilità dei processi produttivi;

Considerato che i fondi previsti nel piano finanziario, allegato al P.S.R. sopra citato, sono altresì destinati a soddisfare impegni già presi fino all'annualità 2006, per il finanziamento degli aiuti per domande in corso di impegno derivanti dal programma Agroambientale Regionale attuativo del Reg. (CEE) n. 2078/92 e dalle conferme delle richieste presentate per la Misura "F" del Reg. (CE) 1257/99 per le annualità precedenti.

Considerato che l'azione 2 "Agricoltura Biologica" e l'azione 3 "Premio ai pascoli e prati pascoli" hanno spiccata valenza ambientale, promuovendo la prima tecniche colturali che escludono l'impiego di sostanze chimiche di sintesi ed esaltando la seconda l'aspetto della conservazione del territorio, anche con la valorizzazione della zootecnia;

Vista la nota direttoriale R.A. 11798 del 23 marzo 2005 con la quale viene reso noto che a seguito dell'approvazione da parte della conferenza Stato-Regioni del piano di riparto dei fondi relativi all'overbooking del PSR sono state assegnate alla Regione Abruzzo risorse comunitarie aggiuntive pari a Meuro 15,98;

Costatato che in base al totale delle risorse rese disponibili per le annualità 2005 e 2006 per la misura "F", fatti salvi gli impegni assunti con le annualità precedenti, vi è la possibilità di assumere, per lo stesso periodo, ulteriori impegni pari ad € 7.000.0000,00

Constatato che la suddetta nota contiene inoltre:

- l'invito ad attivare le iniziative necessarie all'utilizzo anche delle nuove risorse comunitarie messe a disposizione al fine di massimizzare la capacità di spesa della Regione Abruzzo per gli esercizi finanziari feoga 2005 e 2006;
- la precisazione che i pagamenti dei contributi ai beneficiari per le nuove domande saranno effettuati a condizione e soltanto dopo che i Servizi della Commissione Europea avranno comunicato ufficialmente la ricezione della nuova pianificazione finanziaria del PSR Abruzzo 2000-2006;

Ritenuto di dover procedere, nel rispetto dei limiti di cui sopra, ad adottare e rendere noto, anche nella corrente campagna, le modalità per la presentazione per l'anno 2005 delle domande relative all'attuazione delle azioni 2 "Agricoltura Biologica" e 3 "Premio ai pascoli e prati pascoli", previste nella misura "F" del P.S.R. regionale;

Visto l'avviso pubblico per la presentazione delle domande, predisposto dalla Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca, Servizio Gestione del Territorio, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Vista la legge regionale 77/99;

DETERMINA

per quanto in premessa:

- di approvare l'avviso pubblico per la presentazione sia delle domande di aiuto, sia iniziali che di conferma per l'annualità 2005, relativo alla misura "F" del P.S.R. Abruzzo 2000 - 2006 - Azione 2 ("Agricoltura Biologica") e Azione 3 ("Premio ai pascoli e prati pascoli"), che allegato al presente

provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- di stabilire che i pagamenti dei contributi ai beneficiari per le nuove domande saranno effettuati a condizione e soltanto dopo che i Servizi della Commissione Europea avranno comunicato ufficialmente la ricezione della nuova pianificazione finanziaria del PSR Abruzzo 2000-2006;
- di pubblicare integralmente sul *B.U.R.A.* la presente deliberazione.

Allegati:

- 1) Avviso Pubblico con le disposizioni attuative delle Azioni 2 e 3, che si compone di n. 23 facciate;
- 2) Allegato 1 - Normale Buona Pratica Agricola, che si compone di n. 21 facciate;
- 3) Allegato 2 - che si compone di n. 8 facciate:
 - A) Aree Preferenziali (Parchi e Riserve Naturali)
 - B) Elenco dei Comuni, svantaggiati non montani e svantaggiati montani;
- 4) Allegato 3 - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni, che si compongono di n. 3 facciate;
- 5) Allegato 4 - Tabella per la determinazione delle ULU, che si compone di n. 4 facciate .

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Gaetano Valente

Segue Allegato

REGIONE ABRUZZO
GIUNTA REGIONALE
Direzione
Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione Caccia e Pesca
Servizio
Gestione del Territorio
PIANO DI SVILUPPO RURALE DELL'ABRUZZO
ATTUATIVO Reg. (CE) n. 1257/99
MISURA F – "AZIONI AGROAMBIENTALI"
AVVISO PUBBLICO

per la presentazione delle domande di aiuto e per l'istruttoria, la selezione, l'approvazione ed il finanziamento delle stesse nell'ambito delle **misure agroambientali** del Piano di Sviluppo Rurale dell'Abruzzo, articoli da 22 a 24 del Reg. (CE) n.1257/99.

Articolo 1

Ambito di intervento

La misura prevede la corresponsione di un aiuto a fronte dell'impegno assunto dal beneficiario per una o più delle azioni previste nell'ambito della presente misura, da erogarsi annualmente negli anni 2005 e 2006 e qualora la nuova programmazione lo consenta per l'intera durata del periodo di impegno. I pagamenti dei contributi ai beneficiari per le nuove domande saranno effettuati a condizione e soltanto dopo che i Servizi della Commissione Europea avranno comunicato ufficialmente la ricezione della nuova pianificazione finanziaria del PSR Abruzzo 2000-2006;


Gli impegni previsti per ciascuna azione della presente misura hanno **durata in ogni caso di cinque anni**.

Il regime di aiuto istituito nell'ambito della misura intende:

- ♦ favorire la diffusione di metodi di produzione finalizzati al contenimento degli impatti ambientali;
- ♦ contribuire alla tutela della salute dei consumatori e degli operatori agricoli;
- ♦ favorire la tutela e la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della biodiversità, del paesaggio e del benessere degli animali;
- ♦ favorire l'utilizzazione dei beni formanti i demani civici.

La misura prevede n. 3 azioni:

- ♦ **Azione 1 "Agricoltura integrata"**
- ♦ **Azione 2 "Agricoltura biologica"**



Avviso Pubblico Misura F

• **Azione 3 "Premio ai pascoli e prati pascoli"**

Per l'annualità 2005 vengono attivate le Azioni 2 e 3.

Descrizione tecnica delle Azioni 2 e 3

Per ciascuna azione vengono riportati gli obiettivi, nonché la descrizione tecnica degli interventi previsti con indicazione degli obblighi, dei vincoli e delle condizioni di impegno che il beneficiario è tenuto a rispettare ai fini della corresponsione degli aiuti.

Gli obiettivi, per le azioni che saranno attuate, sono i seguenti:

- **Azione 2** - promuovere l'adozione di tecniche colturali, con esclusione dell'impiego di sostanze chimiche, mediante l'introduzione e il mantenimento di metodi di produzione biologici (Reg. CE n. 2092/91);
- **Azione 3** - valorizzare la zootecnia nelle zone rurali, esaltandone la funzione di conservazione del territorio e favorendo un assetto produttivo aziendale a garanzia della qualità delle produzioni zootecniche e del benessere degli animali.

Si riportano di seguito i principali elementi tecnici, che caratterizzano gli impegni degli agricoltori aderenti alle Azioni indicate e che rappresentano un "superamento" di quanto previsto dalle **Normali Buone Pratiche Agricole** (allegate al presente bando), coerentemente con quanto previsto dal Reg. (CE) 1257/1999.

Articolo 2**AZIONE 2 - "AGRICOLTURA BIOLOGICA"****1) Obiettivi da raggiungere:**

- diffusione dei metodi di produzione biologica;
- produzioni agricole con elevato grado di salubrità;
- razionalizzazione e ottimizzazione delle pratiche connesse alla gestione della fertilità del suolo;

2) Impegni da assumere sulle Superfici

Avviso Pubblico Misura F

- L'azienda richiedente è obbligata, per un periodo di **cinque anni**, a partecipare con **tutte le superfici** a qualsiasi titolo condotte. Si precisa comunque che per le superfici con regolari titoli di possesso (come di seguito individuati) potrà percepire il contributo, mentre per le altre non percepirà il contributo ma avrà comunque l'obbligo di assoggettarle alla misura.
- La superficie minima da destinare all'impegno, da intendersi come superficie aziendale effettivamente coltivata ed oggetto di richiesta di finanziamento, è di 2 ettari, ridotta a 1 ettaro nel caso di aziende con superficie investita a coltura arborea specializzata;
- L'impegno assunto ai fini della corresponsione dei benefici, riguarderà:
 - o tutta la superficie aziendale, oppure,
 - o nel caso di aziende costituite da più corpi separati, l'impegno potrà essere assunto anche per un solo corpo, a condizione che vengano tenuti magazzini e registri agronomici separati e non si producano, nei corpi aziendali, vegetali della stessa varietà (sono vietate le produzioni parallele Reg. CEE n.2092/91); in ogni caso, sui corpi non assoggettati all'impegno dell'Azione 2 dovranno essere rispettate le Normali Buone Pratiche Agricole (con la tenuta di un registro agronomico separato). Per quanto riguarda la separazione dei corpi valgono le regole previste dal Reg. CEE 2092/91;
- Le superfici destinate a prato-pascolo e pascolo permanente sono eleggibili a premio come "foraggiere non avvicendate" solo nel caso in cui l'azienda disponga di bestiame aziendale allevato interamente con sistema biologico in base al Reg.(CE) 1804/99. In questo caso il rapporto UBA / Superficie Foraggiera dovrà essere quello previsto all'allegato VII del Reg.(CE) 1804/99. Il premio verrà sempre calcolato in base al rapporto UBA / Superficie Foraggiera di 0,5.
- Circa l'avvicendamento colturale, pur ritenendo consigliabile ma non vincolante l'alternanza di colture depauperanti e miglioratrici, il beneficiario si atterrà al rispetto del Reg. CE 2092/91.

3) Adempimenti del beneficiario pena l'esclusione dai benefici

Possono beneficiare degli aiuti previsti nella presente azione esclusivamente le imprese agricole, singole o associate, le cui aziende ricadono prevalentemente nella Regione Abruzzo. A tal fine i beneficiari, per fruire degli aiuti della presente Azione, sono tenuti a:



Avviso Pubblico Misura F

- 1) Possedere partita IVA, iscrizione all'INPS ed alla C.C.I.A.A. (dai quali si evinca la presenza di una unità agricola attiva ed operante nella Regione Abruzzo);
- 2) Presentare al S.I.P.A. di competenza, l'apposita modulistica prevista per la richiesta dei benefici;
- 3) Presentare copia del Piano Annuale di Produzione (P.A.P.) annuale insieme alla domanda iniziale o alla domanda di conferma per ogni annualità successiva.
- 4) Aggiornare i registri aziendali previsti nell'ambito della normativa vigente in materia di agricoltura biologica (Reg. CEE 2092/91).
- 5) Compilare una relazione descrittiva (a firma del solo beneficiario) soltanto nel caso in cui abbia richiesto la partecipazione alla misura per uno o più corpi aziendali e non per l'intera azienda.
- 6) Inoltrare alla Regione, e in copia per conoscenza al S.I.P.A. in allegato alla domanda di adesione, la "notifica di attività con metodo biologico" (allegato 3 del D.M. 4 agosto 2000 n.91436 pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 9/9/2000) entro il termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione al primo anno. Anche le notifiche di variazione per le domande di ammissione agli anni successivi, eventualmente presentate ad uno degli Organismi riconosciuti ed autorizzati allo svolgimento delle attività di certificazione, vanno depositate in copia al S.I.P.A. contestualmente alla domanda.
- 7) Notificare entro il termine di presentazione delle domande, le superfici come sopra individuate ai fini dell'inclusione nel sistema dei controlli gestito da uno degli Organismi riconosciuti ed autorizzati allo svolgimento delle attività di certificazione.
- 8) Rispettare i vincoli e le condizioni previste nel Reg. (CEE) n. 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni.

4) Adempimenti dell'Organismo di Controllo

- L'Organismo di Controllo responsabile della certificazione del metodo di produzione biologico (D.Lgs. 220/95) prescelto dall'operatore, deve in ogni caso, aver effettuato la "prima visita ispettiva", risultante dall'"attestato di conformità", entro il termine di presentazione della domanda di conferma per l'annualità successiva. Per la quinta annualità, l'attestato di conformità di cui sopra, sarà accertato d'ufficio tramite gli elenchi trasmessi al Servizio Competente della Direzione Agricoltura, dagli Organismi di Controllo.



Avviso Pubblico Misura F

- Verificare il rispetto dei vincoli e le condizioni previste nel Reg. (CEE) n. 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 3

AZIONE 3 PREMIO AI PASCOLI E PRATI PASCOLI

1) Obiettivi da raggiungere

- la tutela dello spazio rurale e della qualità del suolo;
- la salvaguardia del paesaggio;
- la presenza umana sul territorio;
- la limitazione dell'inquinamento organico e chimico;
- il contenimento dei fenomeni erosivi;
- la promozione di forme di estensivizzazione degli allevamenti;
- l'incentivo alle forme di pascolamento.

2) Impegni da assumere

L'azione prevede, per le superfici a pascolo da sottoporre ad impegno:

1. il mantenimento e la cura del cotico erboso per garantire la copertura della superficie a pascolo, dove necessario e consentito;
2. gli interventi di pulizia delle erbe e degli arbusti infestanti, ricorrendo esclusivamente a mezzi naturali, dove necessario e consentito;
3. le necessarie operazioni di controllo delle acque superficiali per limitare i fenomeni erosivi, dove necessario e consentito;
4. la cura delle strutture necessarie per lo svolgimento delle operazioni di pascolo, quali i punti di abbeveraggio, le strade interpoderali, le recinzioni fisse, dove necessario e consentito;
5. il divieto d'uso di concimi chimici e prodotti fitosanitari;
6. il contenimento dell'apporto azotato derivante dalle deiezioni animali; non si può superare la soglia di 170 kg/ha (direttiva 91/676/CEE, "Direttiva nitrati").
7. il contenimento del carico di bestiame per superficie foraggiera, da calcolarsi per il periodo di effettivo pascolamento. Non si può superare, in ogni caso, il rapporto di 1,4 UBA/superficie foraggiera nelle aree svantaggiate e 0,5 nelle aree svantaggiate di montagna.



Avviso Pubblico Misura F

8. il pascolamento turnato dell'erba da effettuarsi nel periodo migliore per consentire il rinnovo anche attraverso l'utilizzo di recinzioni mobili od elettriche;
9. l'applicazione degli impegni previsti dalla "Buona Pratica Agricola Normale (nBPA)" per tutte le superfici aziendali, ivi comprese quelle non assoggettate alla presente azione.


3) Requisiti necessari

Possono beneficiare degli aiuti previsti nella presente azione prevalentemente le imprese agricole, singole o associate, le cui aziende ricadono per la maggior parte nella Regione Abruzzo che:

1. possiedono la partita IVA, sono iscritte alla C.C.I.A.A. ed all'INPS (dai quali si evinca la presenza di una unità agricola attiva ed operante nella Regione Abruzzo);
2. esercitano l'attività di allevamento di bovini, ovini, caprini, ed equini;
3. Impegnano terreni situati nel territorio regionale. Tuttavia ove un'azienda sia situata nella zona di confine tra due o più regioni, con corpi fondiari contigui e/o limitrofi, dovrà essere presentata una sola domanda di contributo nella regione
4. che allevano un numero di animali non inferiore a 5 UBA, ove è localizzata la sede aziendale al fine di consentire al beneficiario di sottoscrivere gli impegni previsti da un solo piano di sviluppo rurale regolarmente registrati all'anagrafe zootecnica presso le ASL ed in possesso del registro di stalla debitamente vidimato ed aggiornato per le specie previste;
5. che posseggono:
 - a. regolari titoli di possesso di superfici come di seguito indicato, oppure
 - b. superfici demaniali o destinate ad uso civico.

Nel caso di superfici collettive (demaniali o destinate ad uso civico) relative a pascoli sfruttati in comune, il richiedente può beneficiare esclusivamente del premio relativo alla quota parte di superficie assegnata allo stesso da parte dell'Autorità concedente, che dovrà predisporre uno specifico piano di riparto, dal quale si evinca la perimetrazione e la superficie di cui l'imprenditore agricolo può disporre con indicazione del relativo periodo di utilizzazione.

In questo ambito la stessa superficie, in annualità successive, può essere attribuita ad imprenditori diversi dal primo, fermo restando il trasferimento dell'impegno al subentrante nell'utilizzo della superficie in oggetto, pena la restituzione delle somme erogate.



Avviso Pubblico Misura F

4) Condizioni di ammissibilità

L'Azione 3 prevede l'erogazione di un premio per unità di superficie utilizzata con il pascolamento. Le specie animali interessate sono i bovini, gli ovini, i caprini e gli equini.

L'azienda richiedente è obbligata a mantenere gli impegni assunti, sulle superfici dichiarate ai fini della presente azione per cinque anni, salvo il caso di terreni gravati da uso civico, terreni demaniali e terreni di proprietà di Enti, per i quali è richiesta l'assegnazione dall'Ente concedente per l'anno in corso con la disponibilità al rinnovo di uguale superficie, per altri 4 anni anche con diversa ubicazione.

Gli allevatori, per avere diritto al premio, devono effettuare il pascolamento per un minimo di 120 giorni all'anno.

In relazione all'andamento climatico sfavorevole alla produzione foraggiera nelle superfici interessate, debitamente attestato dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste è ammesso un periodo di pascolamento non inferiore a 90 giorni.

Il rapporto UBA al pascolo/superficie a prati non avvicendati e pascoli, dovrà essere almeno pari a 0.5 e comunque non superiore a 1.4; è ammesso nelle zone montane, un rapporto inferiore a 0,5 e fino ad un minimo di 0.3, purché l'impegno venga assunto per tutta la superficie a pascolo anche se il premio sarà calcolato e corrisposto sulla base delle UBA effettive rapportate a 0.5 (esempio 6 UBA su 18 Ha = 0,3 UBA pari ad un'importo da liquidare di 6 UBA/0.5 UBA/Ha = 12 Ha X 100 €).

5) Adempimenti del beneficiario

Il beneficiario, ai fini della corresponsione dell'aiuto, è tenuto:

- a) alla predisposizione di una Relazione Tecnica a firma del solo beneficiario dove andranno indicati gli interventi previsti per mantenere gli impegni assunti in domanda di adesione. La Relazione potrà essere considerata valida per gli anni successivi salvo casi di variazioni. In tutti i casi, la su indicata Relazione va conservata nel fascicolo aziendale.
- b) alla compilazione del "Registro Agronomico Aziendale" sul quale riportare cronologicamente ed in maniera sistematica tutte le operazioni colturali relative all'intera superficie aziendale.
- c) alla acquisizione nel fascicolo aziendale di documenti comprovanti la concessione dei terreni demaniali:
 - Deliberazione del Comune o dell'Ente concedente;



Avviso Pubblico Misura F

- Piano di riparto con l'indicazione del foglio di mappa, particelle interessate, delimitazione planimetrica, periodo di pascolamento.

d) dal calcolo della superficie assegnata dai comuni vanno detratte le tare non riconducibili a pascoli

Articolo 4

PROCEDURE COMUNI ALLE AZIONI 2 E 3

Possono partecipare alla misura, tutte gli imprenditori agricoli nelle forme singole o associate, purché abbiano in conduzione dei terreni, ricadenti prevalentemente nella Regione Abruzzo.

1) Titoli di possesso delle Superfici, fascicolo del produttore e documenti integrativi

- Al fine di migliorare la gestione delle domande di adesione alle presenti misure il beneficiario deve produrre copia delle certificazioni catastali aggiornate riferite ai terreni indicati in domanda.
- Qualora il produttore che presenta domanda sia soggetto diverso dal proprietario cui si riferiscono le certificazioni catastali, deve comprovare il titolo di conduzione dei terreni (affitto, comodato, usufrutto, ecc...) in questione, fornendo copia autentica del titolo regolarmente registrato ai sensi della normativa vigente (Per quanto riguarda la registrazione del contratto, questa deve avere data antecedente alla presentazione della domanda di conferma alla seconda annualità, pena la decadenza dai benefici dell'Azione richiesta) ;
- In caso di comproprietà, qualora non fosse richiesto da ciascun proprietario l'aiuto pro-quota, è necessaria una delega da parte degli altri proprietari a favore del comproprietario richiedente (autenticata nelle forme di legge) che presenta domanda unica ed è legittimato a riscuotere. **Qualora non si disponesse dell'intera superficie della particella, è necessario individuare la quota di propria spettanza con delimitazione sulla planimetria catastale e autocertificazione che attesta, relativamente alla quota individuata, la piena disponibilità.**
- Nell'ipotesi che il produttore che sottoscrive la domanda non sia in condizione di produrre la documentazione relativa ai suddetti titoli di conduzione e/o in ipotesi di contratto verbale è tenuto a produrre autocertificazione del rapporto contrattuale sottostante con impegno ad assolvere gli obblighi di cui alla legge n. 448/98; tale autocertificazione deve attestare che il produttore è il legittimo conduttore dei terreni, nonché gli estremi anagrafici dei terreni.



Avviso Pubblico Misura F

proprietario, la data di inizio, fine contratto e superficie oggetto del contratto, specificando sotto la propria responsabilità il titolo di conduzione ed i motivi per cui è necessario ricorrere all'autocertificazione.

- Nel caso in cui i terreni oggetto siano concessi a titolo particolare (partecipanza, uso civico) da un Ente o da un altro soggetto, ad una pluralità di produttori, ciascun produttore, titolare di domanda, deve esibire idonea dichiarazione dell'Ente o del soggetto che ha concesso in conduzione i terreni in questione;
- Come indicato dalla circolare 36/E del 12/02/1999 del Ministero delle Finanze che chiarisce le modifiche apportate all'art. 7 comma 8 della legge 23/12/1998 n.448, i contratti di affitto verbali si possono registrare presentando a cura di una delle parti contraenti, in doppio originale, una denuncia annuale riepilogativa dei contratti in essere nel corso di un anno, entro il mese febbraio dell'anno successivo alla stipula. Trattasi comunque di contratti che assumono la forma di dichiarazione unilaterale che possono essere ritenuti validi per la dimostrazione del possesso dei terreni e la acquisizione dei benefici, anche nel caso in cui la stessa dichiarazione riporti gli estremi di uno solo dei proprietari cointestatarci catastali.
- In ogni caso, qualunque sia il regolare titolo di possesso (come sopra individuato), ai fini della corresponsione dei benefici, è necessario che il produttore abbia la disponibilità del terreno per almeno anni cinque dalla data di inizio impegno nella misura, altrimenti il terreno sarà assoggettato alla misura ma non potrà beneficiare del premio.

Si precisa comunque che:

- a. i produttori che presentano la domanda di adesione alla misura per il tramite di una Organizzazione Professionale, cui hanno rilasciato idoneo mandato di rappresentanza, allegheranno alla domanda di adesione l'autocertificazione di cui all'allegato 3), in sostituzione di tutta la documentazione di cui sopra. Copia del mandato di rappresentanza va conservata nel "Fascicolo del Produttore" previsto con delibera ex AIMA n. 606 del 30.04.99 pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21.05.2000.
- b. I soggetti che presentano la domanda in proprio, allegheranno alla domanda di adesione l'autocertificazione di cui all'allegato 3) e dovranno conservare in azienda tutta la documentazione prevista dal presente bando nel "Fascicolo del Produttore" previsto con delibera ex AIMA n. 606 del 30.04.99 pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21.05.2000.
- c. Eventuale documentazione mancante nel fascicolo aziendale in sede di istruttoria a campione, potrà essere integrata entro 15 giorni dalla richiesta dei S.I.P.A., fermo restando il possesso dei requisiti al momento di presentazione della domanda di accesso alla misura.



Avviso Pubblico Misura F

Per accedere alle presenti azioni il beneficiario deve integrare i documenti ed i dati del fascicolo del produttore con i seguenti ulteriori documenti:

- Planimetrie catastali di tutte le particelle sottoposte all'impegno con le presenti misure;
- Deliberazione del Comune o dell'Ente concedente;
- Piano di riparto con l'indicazione del foglio di mappa delle particelle interessate;
- Planimetria riportante la delimitazione grafica della superficie concessa.

2) Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande devono essere inoltrate, utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione dall'AGEA, agli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura in relazione alla localizzazione territoriale dei fondi coltivati. Qualora i terreni oggetto di domanda siano ubicati nel territorio di più di uno degli Uffici sopra indicati, questa dovrà essere inoltrata a quello nel cui territorio ricade la sede del centro aziendale.

Per la prima annualità del presente bando, il richiedente è tenuto a presentare una domanda per ogni azione della presente Misura.

La presentazione delle domande di conferma e di aggiornamento, ai sensi del Reg. (CEE) 2078/92 e della Misura "F" del Reg. (CE) 1257/99 presentate per le annualità precedenti, dovranno pervenire ai SIPA entro il 31 maggio 2005 a mezzo plico postale o raccomandato oppure consegnato a mano. Ai fini della valutazione del rispetto dei termini fa fede la data del timbro postale. Le domande presentate per il tramite delle OO.PP., vanno consegnate in pacchi di num. 50 modelli con relativo supporto magnetico e distinta dei nominativi.

La presentazione delle domande iniziali di impegno dovrà essere effettuata, alle stesse condizioni pena l'esclusione, entro e non oltre il 31 maggio 2005.

Per le annualità successive al 2005, l'apertura dei termini annuali per la presentazione delle domande di aggiornamento ed eventualmente di prima annualità verrà comunque formalizzata con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Gestione del Territorio, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

3) Condizioni per la presentazione della domanda iniziale di impegno o di aggiornamento annuale e di ampliamento dell'impegno

I modelli per la presentazione delle domande in duplice copia devono essere sottoscritti dal beneficiario con firma autenticata. L'Autentica può essere effettuata



Avviso Pubblico Misura F

dall'organizzazione professionale cui il beneficiario ha rilasciato apposito mandato di rappresentanza. La domanda può essere accolta anche a firma semplice allegando copia fotostatica di un documento di identità del richiedente, in corso di validità.

Si richiama l'attenzione in merito all'importanza che assume la presentazione della domanda di aggiornamento annuale (dal II° al V° anno di impegno) al cui inoltro sono tralaltro subordinati i pagamenti successivi a quello del primo anno di impegno. La mancata presentazione della domanda annuale comporta la non inclusione dell'azienda nell'elenco di liquidazione dell'anno di riferimento anche in presenza degli altri presupposti.

L'azienda è comunque assoggettata al regime di controllo e tenuta al rispetto degli impegni, pena la decadenza con i connessi obblighi di restituzione.

La domanda di aggiornamento annuale, nel caso di aziende nel cui ambito intervengono variazioni colturali anche relative all'ordinamento aziendale (es. avvicendamenti colturali), va presentata utilizzando il modello base (**domanda di adesione**) con i relativi allegati inerenti l'utilizzo delle superfici aziendali (allegati P1). Di contro, per le aziende nelle quali non si verificano variazioni di alcun genere (es. aziende con ordinamento produttivo arboreo), l'imprenditore agricolo, a conferma dell'impegno assunto, potrà presentare il modello base senza allegati (**modello di conferma**).

L'ampliamento dell'impegno, ossia l'aumento di superficie rispetto alla domanda iniziale, **è ammesso esclusivamente per l'azione 2**. In questo caso l'impegno assunto per le superfici aggiuntive dovrà essere sincronizzato con la domanda iniziale, ossia tale impegno terminerà quando sarà completato il quinquennio che decorre dalla domanda iniziale.

L'ampliamento dell'impegno dovrà essere indicato dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aggiornamento annuale, specificandolo nello spazio previsto nella modulistica. Le superfici aggiuntive, oltre ad essere inserite negli allegati P1, dovranno essere ben individuate in una semplice relazione a firma del richiedente.

Il produttore può beneficiare del premio previsto per un aumento della superficie assoggettata ad impegno a condizione che la superficie aggiuntiva per la quale viene richiesto l'ampliamento **non sia superiore al 20% della superficie già a premio. In ogni caso, l'ampliamento dell'impegno, potrà essere finanziato soltanto in caso di disponibilità finanziarie della Regione Abruzzo.**

Per quanto concerne l'azione 3, gli allevatori possono dichiarare una diversa ripartizione dei terreni tra loro rispetto all'anno precedente, che possa anche comportare una diversa estensione pascoliva. In ogni caso l'estensione della superficie totale dei pascoli impegnati deve rimanere invariata.



Avviso Pubblico Misura F

3.1 Eventuale documentazione da presentare nel corso dell'annualità di impegno

Nel corso dell'annata agraria, nel periodo compreso tra la presentazione della domanda ed il suo rinnovo annuale, possono ricorrere alcune circostanze o situazioni che essendo correlati agli impegni assunti dal beneficiario comportano per lo stesso l'osservanza di alcuni adempimenti, pena l'applicazione del sistema sanzionatorio e dei controlli previsto nella misura. Di seguito si riportano alcune particolari casistiche:

- **variazioni colturali**

- Qualora, dopo la presentazione della domanda di adesione si verificano delle variazioni colturali rispetto a quanto dichiarato nella domanda iniziale o di aggiornamento annuale, il beneficiario è tenuto a comunicarle tempestivamente all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio, **entro il 30 maggio di ogni anno**. Tale comunicazione dovrà essere effettuata dal beneficiario, utilizzando il solo allegato P1 relativo all'utilizzo delle superfici aziendali, di cui alla richiamata modulistica. Il modello dovrà essere compilato in tutte le sue parti prestando attenzione ad indicare, nell'apposito riquadro, il numero della domanda iniziale o di aggiornamento annuale di riferimento. Il richiamato allegato P1 con il quale sono comunicate le variazioni colturali sostituisce integralmente l'analogo allegato inoltrato dal beneficiario ad inizio campagna. La liquidazione degli aiuti previsti e l'effettuazione dei controlli in loco terrà conto delle variazioni colturali intervenute e comunicate dal richiedente. **La mancata comunicazione entro i termini sopra stabiliti comporterà a carico del beneficiario l'eventuale ricalcolo del premio e le sanzioni previste.**

- **trasferimento dell'azienda**

- Qualora nel periodo di impegno il beneficiario trasferisce, totalmente o parzialmente, la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può succedere nell'impegno per il restante periodo. Nel caso contrario, il beneficiario ha l'obbligo di rimborsare gli aiuti precedentemente percepiti, relativamente al terreno oggetto di trasferimento, secondo



Avviso Pubblico Misura F

modalità appositamente definite. L'acquirente, inoltre, può proseguire nell'impegno solo se la superficie oggetto di trasferimento, considerata singolarmente o in aggiunta a superficie già in possesso dell'acquirente, ha un'estensione complessiva almeno pari alla superficie minima prevista come requisito di accesso alle varie azioni. Nel caso di trasferimento, totale o parziale dell'azienda, il concedente è tenuto a comunicare all'Ufficio competente entro il termine di 60 giorni dal momento del trasferimento, la variazione intervenuta. Anche il subentrante, nel caso intenda proseguire l'impegno, dovrà comunicare la propria disponibilità. Il trasferimento dell'azienda o di parte di essa comporta l'obbligo da parte del subentrante di inoltrare comunicazione, per i successivi adempimenti, all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio. Resta inteso l'obbligo del subentrante di mantenere l'impegno per la durata residua necessaria a completare il quinquennio di impegno assunto con la domanda iniziale.

Nel caso di cessazione definitiva dell'attività agricola da parte del beneficiario, adeguatamente motivata e tale da non permettere il prosieguo degli impegni assunti, l'Amministrazione non procederà al recupero delle somme precedentemente erogate.



Avviso Pubblico Misura F

Articolo 5**AGEVOLAZIONI PREVISTE**

L'importo unitario dei premi previsti relativamente all'azione 2 e 3 sono riportati di seguito.

1) Azione 2 Agricoltura biologica

Colture	I - II Fascia	Aree preferenziali
<i>Vite da vino comune</i>	<i>700 Euro / ha</i>	<i>840 Euro / ha</i>
<i>Vite da vino doc, Fruttiferi e Uva da tavola</i>	<i>800 Euro / ha</i>	<i>900 Euro / ha</i>
<i>Olivo (Mandorlo, Castagno, Nocciolo, Noce e frutta secca in genere)</i>	<i>400 Euro / ha</i>	<i>480 Euro / ha</i>
<i>Cereali e Foraggiere temporanee</i>	<i>200 Euro / ha</i>	<i>240 Euro / ha</i>
<i>Ortive</i>	<i>500 Euro / ha</i>	<i>600 Euro / ha</i>
<i>Piante industriali</i>	<i>400 Euro / ha</i>	<i>480 Euro / ha</i>
<i>Foraggiere non Avvicendate (Prati, Prati-Pascoli, Pascoli)</i>	<i>100 Euro / ha</i>	<i>120 Euro / ha</i>

Ai fini della determinazione del premio le domande relative ad aziende ricadenti, per la maggior parte della SAU richiesta a premio, in **aree preferenziali** (Parchi e Riserve Naturali istituiti con Leggi Nazionali e Regionali ai sensi della L. 394/91 e L.R. 38/96, vedi allegato 2) potranno essere considerate tali solo nel caso in cui l'azienda dichiarerà tale requisito al momento della presentazione della domanda.

I nuovi impianti di colture arboree possono beneficiare del premio intero a partire dal 4° anno dopo la messa a dimora; fino ad allora percepiranno il 40% del premio intero.

Nel caso di olivicoltura consociata, ai fini del calcolo del premio, si considera oliveto un ettaro di superficie con almeno 120 piante; al di sotto di 120 piante la superficie viene ragguagliata rispetto alla densità di un oliveto specializzato pari a 200 piante/ettaro.



Avviso Pubblico Misura F

La superficie vitata non potrà eccedere quella registrata nella "dichiarazione delle superfici vitate".

2) Azione 3 - Premio ai pascoli e prati pascoli

I valori riferiti al carico animale per il calcolo dei premi da corrispondere sono così indicati:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------------|----------|
| - zone svantaggiate non montane: | da 0.5 a 1,4 UBA/ettaro | 120 €/ha |
| - zone svantaggiate montane: | fino a 0,5 UBA/ettaro | 100 €/ha |

In ogni caso potranno essere finanziate istanze per un importo massimo calcolato su num. 130 UBA complessive avviate al pascolo.

(Per l'elenco dei comuni, delimitati ai sensi della direttiva CEE 268/75, vedi allegato 2).

Articolo 6

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

Non saranno ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente Avviso Pubblico;
- **presentate non correttamente e/o in modo incompleto** (in tal caso la domanda verrà archiviata e la pubblicazione degli elenchi sul B.U.R.A. varrà come notifica agli interessati); **per la corretta compilazione si veda il 2° comma dell'art. 11** .
- presentate con documenti non conformi a quanto previsto dal presente Avviso Pubblico;
- erronee, salvo il caso di errore materiale;
- iniziali di I annualità presentate oltre i termini di cui all'articolo 4 del presente avviso.



Avviso Pubblico Misura F

Articolo 7**VALUTAZIONE DELLE DOMANDE**

Ciascun Ispettorato Provinciale competente per territorio a ricevere la domanda, provvede all'istruttoria tecnico - amministrativa delle istanze pervenute, per verificarne l'ammissibilità.

La prima fase delle verifiche istruttorie tecnico-amministrative di esclusiva competenza regionale saranno completate entro novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza dei termini utili per la presentazione delle domande. Entro tale periodo dovranno essere avviate le operazioni inerenti l'acquisizione dei dati così da costituire, nell'ambito delle procedure informatizzate per la gestione ed il trattamento delle domande, una base dati comprensiva di tutte le domande di aiuto.

Tutte le verifiche amministrative effettuate devono essere indicate in un elenco di controllo (check-list), ossia riportate in un documento riepilogativo del procedimento istruttorio; ciò a prova dell'effettivo svolgimento dei controlli e della eventuale risoluzione delle anomalie segnalate.

Saranno effettuati, previa acquisizione della documentazione necessaria, controlli in loco su un campione di almeno il 5% delle domande iniziali pervenute e ritenute ammissibili.

Qualora durante l'istruttoria siano accertate false dichiarazioni rese intenzionalmente o per negligenza grave, fatta salva l'applicazione di sanzioni penali e amministrative nei casi nei quali ricorrono gli estremi di legge, la domanda è respinta ed al richiedente è precluso l'accesso a qualsiasi regime di aiuto previsto a norma della presente misura del Piano di Sviluppo Rurale, secondo quanto stabilito dal Reg.(CE) n. 2419/2001.

Per quanto concerne le verifiche istruttorie relative alle domande in corso di impegno dal II al V per le quali sono stati già effettuati pagamenti varranno le norme previste dal Decreto 04/12/2002 attuativo dell'art. 64 del Reg. (CE) n. 445/2002.

Il Servizio competente, avrà accesso in ogni momento e senza restrizione agli appezzamenti ed agli impianti dell'azienda per l'espletamento dell'istruttoria e dei controlli previsti.

Si richiamano di seguito, oltre alle condizioni di impegno previste per ciascuna azione, gli obblighi ai quali il richiedente si impegna già all'atto della presentazione della domanda:

- obbligo di disponibilità dei documenti comprovanti la titolarità di conduzione del terreno da presentare in qualsiasi momento e a richiesta dell'amministrazione;



Avviso Pubblico Misura F

- obbligo del rispetto delle condizioni di impegno, dei limiti e dei vincoli previsti nella misura;
- obbligo di comunicazione scritta alla Amministrazione in caso di impossibilità a mantenere gli impegni sottoscritti per causa di forza maggiore di cui all'art. 48 del Reg. (CE) n. 2419/2001 e di eventuali altre variazioni rispetto ai dati dichiarati con la presentazione della domanda;
- obbligo, nel caso di aiuti per superfici foraggiere correlati alla presenza di bestiame aziendale, di comunicazione scritta alla Amministrazione competente per territorio del momentaneo spostamento dei capi dall'azienda, con indicazione precisa della sede sostitutiva;
- obbligo di corretta e tempestiva compilazione, di conservazione e presenza in azienda, del registro agronomico aziendale, nonché della documentazione giustificativa fiscalmente valida, relativa ai movimenti dei mezzi tecnici utilizzati in azienda;
- obbligo di comunicazione scritta all'Amministrazione competente per territorio qualora nel periodo di impegno il beneficiario trasferisce, parzialmente o totalmente, la sua azienda ad altro soggetto; quest'ultimo deve succedere, qualora ne abbia i requisiti, nell'impegno per il restante periodo, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione. Per le disposizioni relative si rimanda all'articolo 4 del presente avviso;
- obbligo di presentazione, laddove richiesto e non contemplato in uno dei punti precedenti, della documentazione di cui è previsto l'inoltro nel corso dell'anno di impegno, così come definito al punto 2 dell'articolo 4, "documentazione da presentare nel corso dell'annualità di impegno";
- obbligo di conservazione della documentazione relativa al periodo di impegno, presso la sede aziendale od altra comunicata, per 5 anni dalla fine dell'impegno.



Avviso Pubblico Misura F

Articolo 8

CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE

La copertura finanziaria delle domande sarà assicurata dalla quota di risorse, prevista dal Piano Finanziario del P.S.R. dell'Abruzzo per l'annualità 2005 e 2006 e, ove ne esistano le condizioni con le risorse messe a disposizione dal nuovo periodo di programmazione per le restanti annualità di impegno, fino alla concorrenza delle disponibilità finanziarie annuali.

Qualora l'ammontare degli aiuti relativi alle domande iniziali di I annualità dichiarate ammissibili superino la disponibilità finanziaria, saranno costituite graduatorie provinciali, nell'ambito di ciascuna priorità, delle domande ammissibili presentate presso ciascun Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Tali graduatorie provinciali saranno trasmesse al Servizio competente della Direzione Agricoltura per all'elaborazione **di una graduatoria regionale della Misura F** sulla quale le singole domande saranno riportate in ordine progressivo di preferenza.

In ogni caso sarà garantita la liquidazione degli aiuti per domande in corso di impegno derivanti dal programma Agroambientale Regionale attuativo del Reg. (CEE) n. 2078/92 e dalle conferme delle richieste presentate per la Misura "F" del Reg. (CE) 1257/99 per le annualità precedenti.

Per l'elaborazione delle graduatorie saranno prioritarie le domande dell' **AZIONE 3** e successivamente, qualora le risorse finanziarie lo consentano, quelle dell' **AZIONE 2**.

8.1 Per l' Azione 3 l'ordine di priorità è il seguente:

- imprenditore agricolo di età inferiore a 40 anni secondo l'ordine decrescente delle U.L.U. (Unità di Lavoro Uomo) calcolate secondo le UBA avviate a pascolo;
- altri imprenditori secondo l'ordine decrescente delle U.L.U. (Unità di Lavoro Uomo) calcolate secondo le UBA avviate a pascolo.
- In caso di parità di ULU, saranno prioritarie le domande presentate da agricoltori più giovani per età. Per le società di persone e cooperative, si calcolerà l'età media di tutti i soci, mentre per le società di capitali, fa fede l'età dell'amministratore.

Per il calcolo delle UBA si fa riferimento alla tabella di conversione di cui all'allegato 4



Avviso Pubblico Misura F

8.2 Per l' Azione 2 l'ordine di priorità è il seguente:

- imprenditore agricolo di età inferiore a 40 anni secondo l'ordine decrescente delle U.L.U. (Unità di Lavoro Uomo) calcolate sulla superficie richiesta a premio;
- altri imprenditori secondo l'ordine decrescente delle U.L.U. (Unità di Lavoro Uomo) calcolate sulla superficie richiesta a premio.
- In caso di parità di ULU, saranno prioritarie le domande presentate da agricoltori più giovani per età. Per le società di persone e cooperative, si calcherà l'età media di tutti i soci, mentre per le società di capitali, fa fede l'età dell'amministratore.

Le Unità di Lavoro Uomo (U.L.U.), **per entrambe le Azioni**, sono calcolate, secondo la specifica tabella dell'allegato 4, in ore di lavoro, in funzione **dell'ordinamento produttivo ammesso a premio** e sulla base di parametri regionali, assumendo un rapporto di 2000 ore (250 giorni) di lavoro annue per U.L.U.

Articolo 9**ESITO DELLE DOMANDE**

Con Determinazioni del Dirigente del Servizio Gestione del Territorio verranno approvati gli elenchi Regionali, redatti sulla base degli elenchi provinciali trasmessi dai SIPA competenti per territorio, dei beneficiari ammessi a premio.

Con le stesse procedure, saranno definite le eventuali graduatorie per la selezione delle domande dei beneficiari ammissibili ma non finanziati per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili e quelli delle domande dichiarate non ammissibili.

Dette determinazioni vengono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e la loro pubblicazione ha valore di notifica agli interessati.

Articolo 10**EROGAZIONE DEI PREMI**

Avviso Pubblico Misura F

Il pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari verrà effettuato dall'Organismo Pagatore sulla base degli elenchi di cui al precedente articolo 9. **Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive alla prima, è subordinato alla presentazione della domanda di aggiornamento annuale, inoltre, per le nuove domande, il pagamento dei contributi saranno effettuati a condizione e soltanto dopo che i Servizi della Commissione Europea avranno comunicato ufficialmente la ricezione della pianificazione finanziaria del P.S.R. Abruzzo 2000-2006.**

Qualora la sommatoria degli importi degli aiuti correlata alle domande dichiarate ammissibili risulti eccedente rispetto alle risorse disponibili nell'annualità di riferimento, l'Amministrazione si riserva la facoltà di far gravare sullo stanziamento dell'annualità successiva la parte eccedente, dando priorità assoluta alle domande così individuate rispetto alle domande raccolte alla scadenza dell'annualità successiva, fermo restando il mantenimento degli impegni assunti dai beneficiari, ai quali ultimi verrà erogato l'aiuto nei tempi derivanti dalle disponibilità dell'Organismo pagatore. In tale circostanza la Regione Abruzzo si riserva altresì la facoltà di non raccogliere nuove domande di aiuto, se non le domande di aggiornamento annuale, dal II al V anno di impegno.

Articolo 11

CONTROLLI E SANZIONI

I controlli in loco sulle domande in corso di impegno, relative alla precedente programmazione (Reg.CEE 2078/92), saranno eseguiti dai nuclei ispettivi costituiti da personale degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura e del Corpo Forestale dello Stato, sulla base dello specifico accordo operativo stabilito con l'Amministrazione Regionale, secondo le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 27 marzo 1998, n.159.

Le disposizioni relative ai controlli e le sanzioni per le domande relative alla nuova programmazione (Reg. CEE 1257/99 – Misura "F") sono dettate dal Regolamento CE n. 2419/2001.

Con la firma apposta in calce alla domanda, ai relativi allegati ed alla dichiarazione integrativa, il richiedente si assume tutte le responsabilità in merito alla veridicità delle dichiarazioni contenute ed è pertanto informato che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate, oltre alle disposizioni previste nel sistema sanzionatorio della misura, le sanzioni previste dagli articoli 483, 495 e 496 del



Avviso Pubblico Misura F

Penale, la decadenza dal beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell'indebito eventualmente già percepito.

Per quanto concerne l'Azione 2 "Agricoltura biologica" gli Organismi di certificazione autorizzati allo svolgimento delle attività di controllo in attuazione delle disposizioni recate dal D. Lgs. 220/95 sono tenuti, con un proprio provvedimento a firma del legale rappresentante dell'Organismo, a comunicare all'Amministrazione regionale le infrazioni o le irregolarità riscontrate dal medesimo Organismo a carico dell'operatore assoggettato.

Quanto rilevato e riscontrato dall'Organismo di certificazione in materia di mancato assolvimento degli impegni assunti dall'operatore ai sensi del Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni costituisce elemento sostanziale per l'applicazione del sistema sanzionatorio e dei controlli previsto dal Reg. (CE) n. 2419/2002.

1) Modalità per la compilazione e la tenuta del registro agronomico aziendale

Per la compilazione, la tenuta e la conservazione del registro agronomico aziendale si specifica quanto segue:

- il registro agronomico aziendale è obbligatorio per i tutti i richiedenti che partecipano ad una o più delle azioni previste nella presente misura F (per l'Azione 2 il registro è fornito dall'Organismo di Controllo);
- sul registro agronomico aziendale dovranno essere registrate cronologicamente ed in maniera sistematica tutte le operazioni che riguardano i prodotti per la difesa ed i prodotti per lo sviluppo delle piante, la raccolta dei prodotti e le relative rese ottenute, nonché le altre operazioni colturali sottoposte a vincolo. Sullo stesso registro dovranno essere effettuate le registrazioni relative alla gestione del magazzino (giacenza iniziale e finale, acquisti, ecc.); le registrazioni effettuate dovranno essere supportate dai relativi titoli giustificativi, che l'agricoltore è tenuto a conservare unitamente al registro agronomico;
- le registrazioni devono essere riportate, con scrittura leggibile, entro un massimo di 15 giorni dalla data in cui è stata effettuata l'operazione colturale o il movimento di magazzino;
- al registro agronomico aziendale deve essere allegata, laddove prevista, copia della planimetria aziendale presentata a corredo della domanda di adesione. Inoltre, lo stesso registro e la documentazione giustificativa ad esso collegata, devono essere sen



Avviso Pubblico Misura F

- reperibili per consentire alle Autorità competenti, in ogni momento e senza nessuna restrizione, i controlli previsti;
- il modello del registro agronomico (solo per l'Azione 3) sarà disponibile presso gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura; il registro, stampato a cura dell'azienda, dovrà essere vidimato in tutte le sue pagine dallo stesso Ispettorato competente per territorio. Nel registro agronomico, **unico aziendale**, dovranno essere registrati cronologicamente tutti i movimenti del bestiame al pascolo e gli eventuali interventi che l'allevatore dovesse porre in atto durante il periodo di pascolamento;
 - qualora durante il corso dell'impegno non sia sufficiente un unico registro se ne può acquisire uno aggiuntivo;
 - le registrazioni dovranno essere effettuate a decorrere dal momento iniziale di assunzione dell'impegno e protrarsi fino alla scadenza dell'impegno quinquennale.

Nel periodo compreso tra l'inizio dell'impegno e il momento in cui l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura provvede alla vidimazione dello stesso, il beneficiario è tenuto ad effettuare le registrazioni su un brogliaccio ed a riportare le stesse sul registro, quando disponibile;

2) Modalità di compilazione della "Domanda di Adesione alle Misure Agroambientali"

È indispensabile ai fini del buon esito dell'istruttoria, compilare correttamente tutti i campi della modulistica necessari all'Azione cui si aderisce.

Non sarà motivo di esclusione dell'istanza l'omissione di informazioni desumibili da documenti a disposizione o reperibili dall'Amministrazione Regionale.

3) Sanzioni

Per quanto riguarda le sanzioni relative alle azioni della misura agroambientale (misura F) si fa riferimento ai Reg. CE n.2419/02 e n.3508/92 e successive modifiche ed integrazioni.

In ogni caso le sanzioni saranno efficaci, proporzionali e dissuasive.

I premi concessi vengono, in ogni caso, revocati qualora il beneficiario:

- non realizzi l'intervento o lo realizzi in parte;
- non raggiunga gli obiettivi previsti;
- non rispetti gli impegni assunti;



Avviso Pubblico Misura F

- non rispetti le modalità e le prescrizioni specifiche dell'azione.
- Qualora si verifichi un utilizzo scorretto dei fondi pubblici si procederà;
- al recupero delle somme percepite indebitamente, maggiorate degli interessi legali;
- alla segnalazione, se ne ricorre il caso, all'Autorità Giudiziaria per gli eventuali procedimenti penali;
- all'applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi della Legge n.898/1986.

A controllo ultimato viene predisposta una relazione esplicativa del lavoro che si è portato a termine, detta relazione rimane agli atti dell'Organismo o Ufficio che hanno effettuato il controllo.

Nel caso si rilevino irregolarità, abusi o reati di qualunque genere, i Funzionari che hanno effettuato il controllo inviano le dovute segnalazioni alle Autorità competenti:

- *Procura della Repubblica* – in caso di irregolarità a carattere penale;
- *Procura competente della Corte dei Conti* – in caso di irregolarità a carattere erariale;
- *Guardia di Finanza e Amministrazione Finanziaria* – in caso di illeciti a carattere fiscale.

Le irregolarità riscontrate e le azioni amministrative e giudiziarie intraprese vengono comunicate alla Commissione Europea per il recupero dei fondi perduti. Unitamente al verbale, dovrà essere inviato alla medesima Autorità anche il rapporto prescritto dall'articolo 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, così come modificato dalla citata Legge 898/86, e successive modifiche.

Si da atto che avverso i provvedimenti di ammissione od esclusione dal premio gli imprenditori agricoli titolari delle domande di concessione, possono ricorrere in via giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente per territorio, nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 12

DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso pubblico, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel P.S.R. ed alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e

ente regionale. com-
 n. 25 facciate,
 n. 1 originale:
 1 APR. 2005
 Dott. Paolo Longo

X IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL DIRETTORE REGIONALE
 Dott. Gaetano Valente



REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE

Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione Caccia e Pesca

Servizio

Gestione del Territorio


PIANO DI SVILUPPO RURALE DELL'ABRUZZO
ATTUATIVO Reg. (CE) n. 1257/99

MISURA F – “AZIONI AGROAMBIENTALI”

ALLEGATO 1

normale BUONA PRATICA AGRICOLA (nBPA)

Marzo 2005



Allegato 1

Premessa e riferimenti metodologici

Il Regolamento CE n.1257/99 stabilisce che gli impegni agroambientali e le indennità compensative debbano tenere conto delle ordinarie pratiche agricole che sono individuate come "... l'insieme dei metodi colturali che un agricoltore diligente impiegherebbe in una regione interessata".

Infatti le misure agroambientali (misura F) devono prevedere impegni che oltrepassano la buona pratica agricola "normale" (art. 23, comma 2, del Reg. CE n. 1257/99) mentre gli imprenditori agricoli che ricevono l'indennità compensativa in quanto operanti in zone svantaggiate (misura E) sono tenuti ad osservare almeno le buone pratiche agricole consuete (art. 14 del Reg. CE n. 1257/99). Di conseguenza gli operatori agricoli che assumono impegni agroambientali ricevono un premio calcolato facendo riferimento alla buona pratica agricola normale (art. 17 del Reg. CE n. 1750/99) e sono tenuti a rispettare sull'intera azienda le buone pratiche agricole normali anche se l'impegno è limitato a parte di essa.

Il presente documento, in conseguenza, definisce in maniera analitico-descrittiva la "buona pratica agricola normale" (nBPA) ossia gli impegni di base che l'agricoltore sottoscrive ed è tenuto ad osservare, per l'insieme delle superfici aziendali, qualora richiede di usufruire del regime di aiuti previsto nell'ambito della misura F "agroambiente" nonché per beneficiare delle indennità compensative di cui alla misura E "zone svantaggiate", del presente Piano di Sviluppo Rurale.

Come previsto all'art. 28 del Reg. (CE) n. 1750/99 la buona pratica agricola normale presuppone l'osservanza delle prescrizioni generali vincolanti in materia ambientale. Ciò sta a significare che la pratica agronomica dev'essere necessariamente conforme alla normativa vigente in materia ambientale, specificando che anche il rispetto di tali impegni costituisce un requisito di base preliminare all'ammissione a beneficiare di qualsivoglia aiuto in applicazione delle misure agroambientali (misura F) o delle indennità compensative (misura E). A riguardo è stata effettuata una ricognizione delle norme applicative vigenti a livello nazionale e regionale che discendono da disposizioni comunitarie in materia di ambiente. Ciò sta a significare che i vincoli e gli obblighi previsti da tale normativa che hanno connessione diretta con la pratica agronomica, costituiscono parte integrante della nBPA, e come tali costituiscono un vincolo ed un obbligo che l'agricoltore è tenuto a rispettare sull'intera azienda per usufruire del regime di aiuti previsto per le misure agroambientali e per beneficiare delle "indennità compensative".

Norme ambientali di riferimento per la verifica della coerenza e della compatibilità delle "normali buone pratiche agricole" (nBPA)

In pratica, le indicazioni assunte quale riferimento per le nBPA, nell'ambito del presente documento, coincidono con le nBPA definite dalla regione Abruzzo ai fini dell'attuazione delle misure del PSR che ne prevedono la verifica.

Infatti, le indicazioni rappresentate risultano compatibili e coerenti con la principale normativa ambientale di riferimento, nei cui confronti tali disposizioni sono state esaminate. In particolare la normativa di riscontro è rappresentata da:



Allegato 1

Norme di carattere generale

Norme concernenti i tenori massimi di residui antiparassitari su ed in alcuni prodotti di origine vegetale (D.M. 19 maggio 2000, in attuazione delle Direttive n.97/4/CE, n.1999/65/CE e n.1999/71/CE);

Norme specifiche

Relativamente alle pratiche di fertilizzazione e di diserbo, un riferimento adottato è rappresentato dal D.Lgs. N. 152 dell'11 maggio 1999, recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e dalla Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole".

Per la protezione delle acque dai nitrati, si fa inoltre riferimento al Codice di Buona Pratica Agricola, previsto dal D.M. del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 19 aprile 1999, con riferimento alla Direttiva 91/676/CEE:

L'impiego dei fanghi di depurazione in agricoltura è specificamente normato dal D. Lgs. N. 99 del 27 gennaio 1992 (in attuazione della Direttiva 86/278/CEE).

Per la salvaguardia degli uccelli selvatici, si fa riferimento alla Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 ed al DPCM del 27 settembre 1997 (in attuazione della Direttiva 79/409/CEE).

Per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica (Natura 2000), si fa riferimento al DPR n. 357 dell'8 settembre 1997 (in attuazione della Direttiva 92/43/CE).

Una definizione universale di pratica agricola normale è operazione difficile e poco realistica, in quanto le variabili di natura agricola, ambientale o relative al sistema organizzativo aziendale rendono particolarmente difficoltoso tale procedimento; malgrado ciò sono state descritte e definite operazioni colturali "standard" che assumono il significato di parametri di riferimento nella valutazione dell'aderenza delle singole tecniche agronomiche con la nBPA.

Individuati alcuni impegni a valenza comune, è stata delineata una prima importante distinzione tra le colture erbacee ed arboree. Successivamente sono stati individuati gruppi omogenei di colture, aggregate in base alla stretta analogia che contraddistingue le pratiche agronomiche usualmente effettuate su tali coltivazioni, al fabbisogno di fattori produttivi e dei mezzi tecnici necessari per le stesse, nonché correlate dagli usuali rapporti di avvicendamenti e successioni colturali. Nell'ambito di ciascun gruppo sono state individuate le colture maggiormente rappresentative per l'agricoltura regionale, ossia quelle con la maggiore incidenza sia in termini di diffusione territoriale che di peso economico, nonché di potenziale impatto ambientale

La Regione Abruzzo, nel rispetto della metodologia individuata dal D.lgs 152/99, attuativa tra l'altro della direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), sta attivando le procedure per l'individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Ad ogni modo, già in questa sede, si definiscono i vincoli e gli impegni specifici a carico degli operatori agricoli, che assumono carattere vincolante a titolo della presente normale buona pratica agricola. Nello specifico nelle zone vulnerabili, in linea con le disposizioni recate dal D. lgs. 152/99, non sarà possibile intervenire con delle fertilizza-



Allegato 1

zioni azotate che prevedono apporti superiori a 170 kg/ha, fermi restando i limiti più restrittivi fissati dalla nBPA per ogni singola coltura e riportati nella tabella A allegata al presente documento. Tali quantitativi devono intendersi riferiti a tutti gli apporti di fertilizzante, comprensivi dei concimi minerali ed organici, nonché degli apporti derivanti dalle deiezioni degli animali al pascolo.

Per le zone vulnerabili il Programma di azione obbligatorio, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel codice di Buona Pratica Agricola approvato dal Ministero per le Politiche Agricole con D.M. 19 aprile 1999 pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 1999, dovrà obbligatoriamente prevedere almeno gli impegni relativi a:

- ♦ *il periodo in cui è proibita l'applicazione al terreno di determinati tipi di fertilizzanti, così come di seguito esplicitato:*
 - *colture autunno primaverili (tipicamente frumento, cereali affini, colza, erbai di graminacee): vietata la concimazione azotata alla semina. La concimazione azotata va effettuata in copertura, in corrispondenza dei momenti di forte fabbisogno, durante la fase di differenziazione delle infiorescenze e poco prima della ripresa vegetativa primaverile (levata).*
 - *colture perenni (prati, pascoli arboreti ortive perenni): gli apporti azotati devono precedere di poco la ripresa vegetativa primaverile che segna l'inizio di forte assorbimento.*
 - *colture a semina primaverile (barbabietola, girasole, mais, sorgo, pomodoro, peperone, melone, anguria, ecc.): la concimazione azotata alla semina è accettabile purché una limitata piovosità in questo periodo renda il dilavamento poco probabile; qualora la piovosità media del periodo primaverile sia invece elevata occorre prevedere il frazionamento dei quantitativi oppure utilizzare fertilizzanti a lenta cessione e additivi di inibitori della nitrificazione.*
 - *colture a ciclo breve (ortive): nel caso di colture a ciclo breve come la maggior parte delle ortive da foglia, da frutto o da radice (insalate, cavoli, zucchine, ravanelli, ecc.) il momento di esecuzione della concimazione passa in secondo piano come misura di contenimento delle perdite per dilavamento dei nitrati, rispetto al rischio ben maggiore di un irrazionale eccesso di concimazione azotata molto ricorrente in questo tipo di colture. Tale rischio dovrà essere esattamente circoscritto a partire dai quantitativi di apporti di azoto massimi consentiti, evidenziati nella presente BPA e riportati nella tabella A allegata.*

nel caso di utilizzo di effluenti zootecnici occorre pianificare la distribuzione in funzione del fabbisogno fisiologico della coltura e delle epoche idonee di distribuzione; è consigliata l'applicazione ai terreni di effluenti zootecnici tra la fine dell'inverno e l'inizio dell'estate. L'applicazione degli effluenti è inoltre possibile in estate o in autunno solo dopo il raccolto e solo se si prevede una coltura che possa utilizzare l'azoto nel periodo invernale (cereali autunno-vernini, colture intercalari, cover-crops, ecc.); la capacità dei depositi di stoccaggio per effluenti di allevamento deve essere garantita da adeguati contenitori in grado di assicurare un volume di stoccaggio pari ad almeno 1/3 della produzione media annuale di effluenti prodotti a livello dell'azienda, in modo tale da garantire il rispetto dei periodi di spandimento fissati nei piani d'azione, senza incorrere nella "necessità di disfarsi" di effluenti in esubero.



Allegato 1

La normale buona pratica agricola rappresenta l'elemento di riferimento iniziale in base al quale è stato calcolato il livello degli aiuti previsto nella misura agroambientale, in particolare modo per le azioni relative all'agricoltura integrata e a quella biologica. In analogia con gli interventi previsti in tali azioni, i gruppi omogenei di colture sono i medesimi di quelli utilizzati per l'attribuzione dei livelli di aiuti e per la loro giustificazione.

Per consentire la verificabilità degli impegni previsti nella normale buona pratica agricola, l'imprenditore agricolo dovrà adottare e tenere costantemente aggiornato un apposito registro agronomico aziendale. Su tale registro dovranno essere effettuate le registrazioni relative alla gestione del magazzino dei presidi fitosanitari e prodotti fertilizzanti (giacenza iniziale, acquisti, utilizzazioni), supportate da titoli giustificativi fiscalmente validi che l'agricoltore è tenuto a conservare unitamente al registro stesso. Sul medesimo dovranno essere inoltre registrate cronologicamente ed in maniera sistematica tutte le operazioni colturali svolte in azienda, comprendendovi quantomeno le somministrazioni di fertilizzanti e di presidi fitosanitari (periodi e quantità), le lavorazioni meccaniche, le irrigazioni.

CARICO DI BESTIAME

Il carico di bestiame che ciascuna azienda può sopportare per non incorrere in rischi di eccessivi apporti azotati ai terreni, con il connesso pericolo di provocare inquinamenti da nitrati, deve essere definito prendendo in considerazione i quantitativi di effluenti che ogni specie animale mediamente è in grado di produrre nel corso dell'anno, e del relativo "titolo" di azoto che detti differenti effluenti contengono. Le acquisizioni tecnico-scientifiche in questo campo sono molteplici e notevolmente contraddittorie, cosa che rende difficile assumere parametri certi. I dati esposti nella seguente tabella sono ricavati da lavori condotti nell'ambito di un progetto di ricerca del C.N.R., ed assumono, ai fini della presente BPA, valore indicativo di riferimento:

BESTIAME	DEIEZIONI (Kg/gg/capo)	PRODOTTO TOTALE ANNO (Kg/anno)	% SS	AZOTO % SS	AZOTO (Kg/anno)
<i>Bovini da Carne</i>	21	7.665	12	5	46
<i>Bovini da Latte</i>	46,5	16.973	12	3,5	71,3
<i>Suini</i>	4,5	1.643	9,2	6,5	9,8
<i>Ovicaprini</i>	1,3	474,5	11	10	5,2
<i>Avicoli</i>	0,04	15	0,01	12	0,4

Dalla tabella sopra riportata si ricava che il carico di bestiame compatibile con la nBPA dovrebbe essere definito per singola tipologia di allevamento per "centrare" il risultato di puntuale controllo degli effettivi apporti di azoto al terreno conseguenti la conduzione dei diversi allevamenti zootecnici.



Allegato 1

La necessità di mantenere un impianto semplificato nella valutazione e controllo degli interventi, nonché di assumere valori che tengano conto della contraddittorietà dei dati sopra richiamati, porta a definire il carico di bestiame compatibile con la nBPA quale rapporto tra numero di UBA e Ha di superficie foraggiera (s.f.) disponibili nelle singole aziende, definita come superficie aziendale investita a colture, utilizzabile per le esigenze alimentari degli allevamenti, mediando quindi i valori di apporto di azoto realizzato dalle singole tipologie di allevamento.

Un ulteriore elemento, da valutare per la misura agroambientale, attiene alle diverse caratteristiche territoriali della Regione. In questo senso non si può non tenere conto delle caratteristiche delle strutture produttive zootecniche in relazione alle caratteristiche territoriali. Per la definizione del carico di bestiame in ambito di nBPA si distinguono quindi le aziende ricadenti in zone classificate montane e svantaggiate ai sensi della Dir. CEE n.268/75 (art.3, paragrafi 3, 4 e 5), quelle ricadenti in altre zone, e quelle ricadenti nelle "zone vulnerabili". La tabella che segue distingue i diversi carichi di bestiame compatibili con la nBPA:

BESTIAME	Rapporto UBA/sf Zone svantaggiate	Rapporto UBA/sf Altre Zone	Rapporto UBA/sf Zone vulnerabili
UBA	3	4	2,5

Nelle aree vulnerabili ai nitrati, individuate ai sensi del D.lgs 152/98 in ogni caso non è consentito un carico di bestiame per unità di superficie foraggiera superiore a 2,5 UBA. Per superficie foraggiera deve intendersi tutta la superficie aziendale investita in colture utilizzabili per l'alimentazione del bestiame.

NORMALI BUONE PRATICHE AGRICOLE

Il riferimento alle "normali buone pratiche agricole" del Reg. CE/1257/99, è adottato con riguardo agli impegni assunti dai beneficiari delle indennità compensative e dei premi per l'adozione di misure agroambientali. Nel primo caso, il rispetto di normali buone pratiche agricole costituisce requisito per l'ammissione al sostegno attuato ai sensi del regolamento (art. 14); nel secondo caso, invece, esso viene utilizzato come termine di paragone, per stabilire la natura degli "impegni agroambientali" assunti da ciascun imprenditore agricolo che, per l'appunto, devono oltrepassare le normali buone pratiche agricole (art. 23). L'art. 28 del Reg. CE/1750/99, inoltre, specifica che "costituiscono normali buone pratiche agricole l'insieme dei metodi colturali che un agricoltore diligente impiegherebbe nella regione interessata" e precisa che le norme verificabili per la normale buona pratica agricola, in ogni caso, prevedono l'osservanza delle prescrizioni generali vincolanti in materia ambientale.

Tenuto conto delle suddette indicazioni regolamentari, la definizione delle "Normali Buone Pratiche Agricole" che la Regione Abruzzo adotta ai fini dell'attuazione del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, si basa sull'identificazione di una serie di requisiti minimi, verificabili in sede di controllo, applicati alle diverse componenti della pratica agricola, per principali aggregati di prodotti omogenei sul piano delle tecniche di produzione e raccolta.



Allegato I

Da un punto di vista metodologico, l'individuazione delle "normali buone pratiche agricole" procede secondo uno schema in base al quale:

- si individuano le "pratiche agricole normali", ovvero le tecniche agronomiche tradizionalmente diffuse – in relazione a gruppi omogenei di colture ed a zone specifiche del territorio – ispirate a pratiche razionali dal punto di vista tecnico ed ambientale; tali pratiche, in sostanza, coincidono con la prassi adottata dall' "agricoltore diligente nella zona considerata";
- si effettua una verifica della compatibilità e della coerenza delle "pratiche agricole normali" con la normativa in materia ambientale; (normativa comunitaria e suo recepimento a livello nazionale e regionale) ed all'eventuale integrazione delle "pratiche agricole normali", per pervenire alla definizione delle "Normali Buone Pratiche Agricole" ed alla definizione dei relativi impegni di cui tener conto per l'attuazione delle misure del PSR precedentemente citate.

Nell'individuazione dei requisiti minimi per il riconoscimento di "Normale Buona Pratica Agricola", si fa riferimento solo alle componenti che, nelle condizioni usuali dell'agricoltura regionale, possono dare luogo a scelte diversificate degli imprenditori, con conseguenze rilevanti dal punto di vista dell'equilibrio agroecosistemico e della conservazione del potenziale produttivo delle risorse naturali impiegate nei cicli produttivi stessi. Le componenti della pratica agricola considerate sono:

Gestione del suolo:

- regimazione acque superficiali
- lavorazioni principali del terreno

Tecniche colturali:

- scelta dell'avvicendamento
- fertilizzazione
- cure colturali

Difesa delle colture:

- lotta fitosanitaria
- diserbo

Raccolta:

- gestione del prodotto principale
- gestione dei residui colturali

Gli aggregati di prodotti considerati nell'applicazione dei requisiti minimi delle componenti della pratica agricola sono, invece, i seguenti:

- Colture erbacee (cereali, piante industriali, colture foraggere avvicendate, produzioni no-food);
- Colture ortive (sia in pieno campo che in coltura protetta)
- Colture frutticole (sia in pieno campo che in coltura protetta)
- Vite (coltura specializzata)
- Olivo (coltura specializzata)



Allegato 1

La correlazione tra le componenti della pratica agricola ed i diversi aggregati di colture sopra riportati è evidenziata nel prospetto che segue.

Componenti della pratica agricola	Colture erbacee	Colture ortive	Colture frutticole	Vite	Olivo
Gestione del suolo:					
• regimazione acque superficiali	X	X	X	X	X
• Lavorazioni principali del terreno	X	X			
Tecniche colturali:					
• regimazione acque superficiali	X	X	X	X	X
• scelta dell'avvicendamento	X	X			
• fertilizzazione	X	X	X	X	X
• cure colturali			X	X	X
Difesa delle colture:					
• lotta fitosanitaria	X	X	X	X	X
• diserbo	X	X	X	X	X
Raccolta:					
• gestione del prodotto principale	X	X	X	X	X
• gestione dei residui colturali	X	X	X	X	X

Per quanto riguarda i pascoli ed i prati-pascoli, l'applicazione del concetto di normale buona pratica agricola prescinde dalla constatazione dell'osservanza di norme specifiche di coltivazione, trattandosi di contesti prevalentemente gestiti in modo naturale, ovvero quasi in assenza di vere e proprie pratiche colturali (cure colturali, fertilizzazione, ecc.).

Tuttavia, il concetto di normale buona pratica agricola, per la fattispecie, può essere individuato nel sistema di sfruttamento delle risorse foraggere, attraverso il carico di pascolamento e la sua razionale gestione (pascolamento rotazionale).

La specificazione delle pratiche agricole per gruppi omogenei di colture risponde anche, di per se, all'esigenza di tener conto delle differenze riscontrabili sul territorio regionale; infatti, le caratteristiche dell'ambiente fisico del territorio regionale impongono scelte produttive specifiche agli agricoltori che distribuiscono le principali coltivazioni in funzione dell'altitudine. Anche nei casi di diffusione più articolata delle coltivazioni (vite ed olivo, ad esempio) risulta tuttavia superfluo distinguere "normali buone pratiche agricole" nelle diverse zone di presenza, dal momento che le scelte tecniche degli agricoltori sono attualmente piuttosto standardizzate.

Pertanto, nel prosieguo del presente documento, l'individuazione delle "normali buone pratiche agricole" fa esclusivo riferimento alle diverse categorie colturali suddette.

Definizione delle "normali buone pratiche agricole" (nBPA)

Gestione del suolo

Regimazione delle acque superficiali

Le PAN connesse con tale tipo di componente riguardano la corretta ed efficiente manutenzione della rete scolante per la regimazione delle acque superficiali; si tratta, in generale, della manutenzione e della funzionalità delle scoline e dei collettori permanenti e, nelle zone acclivi (ossia con



Allegato I

pendenze superiori al 20%), nella realizzazione e manutenzione di solchi acquai temporanei, condotti trasversalmente rispetto alla massima pendenza.

Lavorazioni principali del terreno

In generale, la lavorazione principale del terreno per le colture erbacee varia in funzione del tipo di coltura, delle condizioni di giacitura e della natura pedologica del substrato.

Per le colture da rinnovo, la profondità della lavorazione risulta mediamente maggiore rispetto alle colture successive della rotazione; anche la tecnica di lavorazione si diversifica prevedendo, nel primo caso, l'utilizzo di strumenti rovesciatori (aratri mono o poli vomere) su terreni da medio impasto a tessitura argillosa, o su terreni da medio impasto a tessitura sabbiosa, l'impiego di strumenti discissori (scarificatori, vibro-coltivatori, ecc.), la cui profondità di lavorazione risulta comunque più contenuta rispetto ai primi. In ogni caso la profondità di lavorazione non può superare i 40 cm.

Per le colture successive, la minore profondità dello strato di terreno agrario esplorato dall'apparato radicale, consente di effettuare una lavorazione superficiale (massimo 30 cm), utilizzando, a seconda della natura del terreno, strumenti rimescolatori (erpici a dischi), o discissori (vibrocoltivatori leggeri).

Prescrizioni tecniche specifiche sono adottate con riferimento alle condizioni di acclività degli appezzamenti ed alle relative sistemazioni idraulico-agrarie. Il criterio generalmente adottato consiste nell'effettuare la lavorazione principale del terreno – indipendentemente dagli strumenti utilizzati e dalla profondità del lavoro – seguendo le curve di livello (“lavorazione per traverso”) su terreni con pendenze fino al 5%. Per appezzamenti livellati con pendenze superiori, per evitare il pericolo di ribaltamento della trattrice, la lavorazione sarà effettuata lungo la linea di massima pendenza (“lavorazione a rittochino”). In questi casi, tuttavia, l'esigenza di contenere il rischio di erosione superficiale del terreno, impone accorgimenti tecnici precisi che attengono alla sistemazione idraulico-agraria della pendice e che variano al variare della natura pedologica del substrato, dell'epoca di esecuzione della lavorazione e del periodo di riposo del terreno lavorato, ossia senza una copertura vegetale che ne segue la preparazione, prima della successiva semina.

Nel caso più frequente, rappresentato da terreni declivi, a tessitura da medio-impasto ad argillosa, epoca di lavorazione estiva (luglio-agosto) e periodo autunno-invernale di riposo (con semina della coltura da rinnovo nel periodo primaverile-estivo), la sistemazione “a rittochino” dovrà prevedere una lunghezza massima dei singoli appezzamenti pari a circa 200 metri lineari, con l'apertura di fosse livellari, lungo la pendice, per la raccolta dell'acqua piovana eccedente la capacità di campo, ed il convogliamento delle stesse, verso idonei compluvi per il trasporto a valle.

Le tecniche di lavorazione e di sistemazione suddette troveranno applicazione su appezzamenti con pendenza fino al 25%. Oltre tale limite, l'aumento del rischio di erosione e la eccessiva onerosità delle lavorazioni richieste per la coltivazione dei seminativi, genereranno le condizioni per la presenza di colture foraggere permanenti (prati e pascoli) o, nei casi di idoneità stazionale, di impianti forestali.



Tecniche colturali

Scelta dell'avvicendamento

L'avvicendamento delle colture erbacee ed ortive rappresenta uno dei fattori più importanti per preservare la fertilità del suolo e prevenire la diffusione di avversità delle colture (erbe infestanti, parassiti animali e vegetali). La sua applicazione concreta pone, tuttavia, l'agricoltore nella condizione di scegliere la successione colturale in considerazione di aspetti produttivi e commerciali che vincolano l'azienda agraria nei riguardi del mercato. La nBPA, pertanto, consiste nell'assecondare tali esigenze, lasciando un certo margine di scelta all'imprenditore agricolo ma, al tempo stesso, fissando precisi limiti di "ritorno" delle colture sullo stesso appezzamento in un determinato periodo di tempo.

In pratica, i cicli massimi di ripetizione colturale, sia per i cereali che per le colture industriali, sono fissati come segue:

- max. 2 raccolti (per la stesse specie) in quattro anni, elevabili a 3 nel caso di avvicendamento con colture foraggere.

Per le colture orticole in pieno campo il ciclo massimo è definito in:

- max. 3 raccolti (per la stesse specie) in cinque anni.

Per quanto riguarda le ortive, in coltura protetta, invece la nBPA non prevede limitazioni nella scelta dell'avvicendamento.

Fertilizzazione

Il concetto di nBPA prevede che le dosi di unità fertilizzanti somministrate alle colture non eccedano le asportazioni nette (ovvero la differenza tra asportazioni effettuate dalla produzione e eventuali restituzioni al terreno, sotto forma di residui colturali lavorati ed interrati). Tale concetto trova applicazione per tutti i gruppi di prodotti considerati.

In particolare, per quanto riguarda i fertilizzanti azotati, le dosi ammesse dalla nBPA variano in relazione alle fasce territoriali in cui è stato suddiviso il territorio regionale (in relazione al variare delle rese) e sono quelle riportate nei prospetti seguenti:



Allegato 1

FASCIA I - Concimazione azotata

Fabbisogni culturali per rese medie ettariali e dosi max. calcolate per la

COLTURA	Resa media t/ha	Fabbisogni kg/ha (1)	Dose calcolata NBPA kg/ha (2)
<i>Erbacee</i>			
Barbabetola da zucchero - irriguo	60.0	120.0	105.0
Carota	90.0	190.0	166.3
Frumento duro	4.2	175.0	136.0
Frumento tenero	4.0	165.0	128.2
Orzo	4.5	110.0	85.5
Patata	40.0	180.0	157.5
Pomodoro	60.0	230.0	201.3
<i>Arboree</i>			
Actinidia	15.0	100.0	87.5
Melo	20.0	120.0	105.0
Pesco	22.0	140.0	122.5
Vite da vino	18.0	110.0	96.3
Vite da tavola	20.0	120.0	105.0
Olivo da olio	5.0	70.0	61.3

FASCIA II - Concimazione azotata

Fabbisogni culturali per rese medie ettariali e dosi max. calcolate per la

COLTURA	Resa media t/ha	Fabbisogni kg/ha (1)	Dose calcolata NBPA kg/ha (2)
<i>Erbacee</i>			
Frumento duro	3.8	150.0	116.6
Frumento tenero	3.5	145.0	112.7
Orzo	4.0	100.0	77.7
Patata	30.0	160.0	124.3
Pomodoro	40.0	180.0	157.5
<i>Arboree</i>			
Melo	18.0	110.0	96.3
Vite da vino	15.0	100.0	87.5
Olivo da olio	3.5	60.0	52.5

Legenda:

(1) - I fabbisogni indicati per le colture erbacee ed arboree sono pari alle asportazioni secondo i dati più frequentemente riportati in letteratura

(2) - La dose calcolata per la NBPA è ottenuta attraverso un bilancio semplificato dell'Azoto (dose da apportare = fabbisogno della coltura - apporti naturali (azoto derivante dalla fertilità del terreno + azoto lasciato dalla coltura precedente) - immobilizzazioni (per processi microbici e per adsorbimento sulla frazione argillosa del terreno) - perdite per lisciviazione; il bilancio è stato impostato considerando:

- un terreno di medio impasto, con un contenuto dell'1% di azoto totale e dell'1,2% di sostanza organica;

- apporti naturali pari al 50% in media del fabbisogno (per processi di mineralizzazione della sostanza organica del terreno e per lasciti dovuti alla precessione culturale);

- perdite per lisciviazione pari al 15% degli apporti naturali (ipotizzando una piovosità media autunno-invernale di 500 mm);

- una percentuale di immobilizzazione (per processi microbici e per adsorbimento sulla frazione argillosa del terreno), pari al 60% degli apporti naturali



Allegato 1

Nella successiva rassegna delle nBPA per le principali colture regionali vengono indicati i quantitativi ammessi di unità fertilizzanti per N, P e K.

Cure colturali

Le cure colturali (potatura e gestione del terreno) assumono rilevanza per la definizione di nBPA, evidentemente, solo per le colture frutticole, la vite e l'olivo.

In relazione all'importanza delle operazioni di potatura (potatura invernale ed estiva) nei riguardi della regolazione quanti-qualitativa della produzione e degli effetti ad essa connessi inerenti la resistenza ad agenti patogeni ed a parassiti delle piante, la nBPA prevede che vengano eseguiti:

- per colture frutticole: almeno un intervento di potatura invernale ogni 2 anni, ed un intervento di potatura estiva (intervento di regolazione della produzione);
- per la vite: un intervento di potatura secca prima del risveglio vegetativo; l'intervento della cosiddetta potatura "verde", consistente nell'alleggerimento della vegetazione in corrispondenza con le fasi finali di maturazione dei grappoli, effettuabile indicativamente dopo il 15 luglio, si ritiene facoltativo, essendo la sua significatività fortemente dipendente dalla vitigno e dalla condizioni mutevoli del clima, in relazione alla zona di coltivazione;
- per l'olivo: almeno un intervento di potatura invernale ogni due anni.

Per quanto riguarda le operazioni di gestione del suolo, per gli impianti non inerbiti, la nBPA prevede l'esecuzione di almeno una lavorazione superficiale del terreno, avente lo scopo di contenimento delle infestanti e di miglioramento della capacità idrica del terreno (per riduzione della evapotraspirazione).

Infine, per quanto riguarda i prati ed i prati-pascoli, le cure colturali previste dalle nBPA, prescrivono il controllo della flora, evitando fenomeni di sostituzione specifica mediante eventuali interventi di trasemina, nei casi in cui tale rischio divenga manifesto e qualora esso non sia direttamente ascrivibile all'eccessivo sfruttamento del cotico stesso.

Difesa delle colture*Lotta fitosanitaria*

La nBPA, in linea di principio, prevede la difesa contro i parassiti delle colture erbacee ed arboree solamente nei casi in cui sia accertata la presenza dei parassiti stessi, con numero di attacchi al di sopra della soglia di intervento, utilizzando fitofarmaci autorizzati per ciascuna coltura nel rispetto delle dosi e del periodo di carenza indicato in etichetta.

Sono tuttavia ammessi, come nBPA, trattamenti preventivi per il controllo di determinati parassiti (oidio, peronospora) nelle fasi della ripresa del ciclo vegetativo, utilizzando prodotti chimici ammessi e rispettando il periodo di copertura del trattamento effettuato.

Diserbo

La prescrizione adottata per la nBPA, si limita all'utilizzo di prodotti chimici autorizzati (rispettando il criterio della selettività) secondo dosaggi indicati in etichetta.



Allegato 1

Raccolta*Gestione del prodotto principale*

La nBPA prevede, per i gruppi omogenei di prodotti considerati, che debbano essere rispettati i tempi di carenza, evitando la raccolta di prodotti con residui di antiparassitari al di sopra dei limiti fissati dalla vigente normativa.

Per quanto riguarda le risorse foraggere dei prati e dei prati-pascoli, il pascolamento deve evitare problemi di depauperamento del cotico erboso, rispettando un carico di bestiame per ettaro compatibile con la produttività del cotico stesso (variabile in funzione delle specie erbacee e delle condizioni climatiche specifiche).

Gestione dei residui colturali

Non è prevista dalla nBPA l'eliminazione dei residui colturali mediante interventi diversi dalla raccolta (per utilizzo come sottoprodotti) o la trasformazione in sito e l'incorporo nel terreno con le lavorazioni (bruciatura delle stoppie, dei residui di potatura, ecc.).

APPLICAZIONE DELLA nBPA ALLE PRINCIPALI COLTURE REGIONALI

Nelle pagine successive si riporta la buona pratica agricola normalmente impiegata in Abruzzo con specificazioni, laddove la Normale Buona Pratica Agricola (nBPA) differisce dalla Pratica Agricola Normale (PAN), nonché, dove possibile, si descrivono anche le tecniche colturali prescritte, che, nel caso delle misure agroambientali, indicano le tecniche che vanno al di là delle normali buone pratiche agricole.

nBPA PER I CEREALI (FRUMENTO DURO, TENERO ED ORZO)**Successione Colturale**

Nelle aree collinari asciutte i cereali spesso si susseguono a se stessi. Questo succede in particolare, per il grano duro che usufruisce di una compensazione PAC abbastanza elevata, mentre per orzo e frumento tenero, in alcune zone si assiste ad un minimo di rotazione con colture quali girasole o erbai nelle zone montane. Nelle aree irrigue e nelle pianure interne, l'avvicendamento avviene con ortaggi, bietola e patata.

La normale buona pratica agricola prevede una rotazione colturale di almeno quattro anni con un massimo di 2 raccolti di una coltura cerealicola, elevabili a 3 nel caso di avvicendamento con colture foraggere.

Lavorazioni

La normale buona pratica agricola prevede un'aratura di media profondità (30 cm) effettuata in periodo estivo o, in alternativa (secondo il calendario di raccolta della coltura precedente) una lavorazione superficiale (scarificazione, frangizollatura) in autunno a ridosso della semina. Dopo la lavorazione principale, nei terreni più soffici, in assenza di precipitazioni atmosferiche, si effettua una rullatura. Nei terreni pianeggianti e caratterizzati da una tessitura equilibrata o tendenti all'argilloso, come seconda lavorazione, si fa anche una fresatura.



Allegato 1

Semina

L'epoca di semina inizia a fine ottobre nelle aree più interne, per proseguire fino a metà dicembre nelle aree collinari costiere. Il quantitativo di sementi varia dai 2.2 q.li/ha per grano tenero e duro, ai 2 q.li/ha per l'orzo.

Fertilizzazione

La concimazione viene effettuata principalmente con azoto e fosforo, mentre il potassio raramente viene utilizzato anche perché c'è una buona carica residuale nei terreni. La distribuzione degli elementi avviene per la concimazione di fondo in estate, per quella di copertura in primavera con due o più frequentemente con un intervento. Le unità totali di azoto per ettaro decrescono dal frumento duro all'orzo passando da 136 a 86, mentre per il fosforo si va dai 120 per il frumento tenero fino ai 90 per frumento duro ed orzo. I concimi utilizzati sono fosfato biammonico per la fertilizzazione di fondo, urea e nitrato ammonico in copertura.

Irrigazione

Non viene praticata.

Diserbo

Il diserbo viene effettuato in post-emergenza, nel mese di marzo, con principi attivi efficaci soprattutto per le malerbe a foglia larga, ed in alcuni casi con graminicidi.

Lotta fitosanitaria

In genere i trattamenti anticrittogamici ed insetticidi non vengono utilizzati e si riducono solo ad interventi di concia del seme.

Impegni agroambientali oltre la Normale Buona Pratica Agricola per le colture cerealicole*Tecnica biologica*

La tecnica biologica prevede le seguenti variazioni:

- minima lavorazione;
- concimazione organica;
- lotta meccanica alle erbe infestanti.

La minima lavorazione prevista, è preceduta dalla trinciatura delle stoppie, al fine di favorire e velocizzare la degradazione della sostanza organica.

La semina avviene a novembre utilizzando lo stesso quantitativo di seme impiegato nella tecnica convenzionale, ma senza trattamenti concianti.

La concimazione, esclusivamente organica, viene eseguita nel modo seguente:

- concimazione di fondo: alla semina;
- concimazione di copertura: a febbraio.

A differenza delle altre tecniche colturali, non viene più praticata la concimazione in II copertura, poiché i lunghi tempi richiesti per la degradazione e mineralizzazione la renderebbero inefficace. In particolare, per quanto concerne la somministrazione degli elementi nutritivi, l'azoto viene distri-



Allegato 1

buito per il 45% alla semina e per il 55% in copertura, mentre il fosforo viene distribuito tutto alla semina.

Il diserbo viene sostituito dalla lotta meccanica che prevede l'utilizzo dell'erpice strigliatore, in due passaggi, uno a gennaio e l'altro a marzo (Barberi, 1997).
Rispetto alla tecnica convenzionale, il parco macchine richiede l'aggiunta di un ripuntatore e di un erpice strigliatore.

La raccolta del prodotto, per tutte le colture, avviene nel mese di luglio e, per quanto riguarda le rese, rispetto al percorso convenzionale, subiscono una contrazione del 40% circa.

NBPA PER L'OLIVICOLTURA

Lavorazioni

La lavorazione del terreno deve essere leggera interessando i primi 10-15 cm di profondità del terreno in modo da non ledere l'apparato radicale dell'olivo, per sua natura superficiale.

Tra i sistemi di lavorazione è da preferire l'erpatura. Normalmente il numero e le modalità di esecuzione delle lavorazioni del terreno sono strettamente connesse anche alle modalità di concimazione, oscillando il numero da due a tre lavorazioni all'anno.

Fertilizzazione

In base alla NBPA, la concimazione consiste in uno, massimo due, interventi da realizzarsi tra i mesi di febbraio e maggio, somministrando complessivamente e mediamente ad ettaro 61 unità di azoto, 50-65 unità di fosforo e 80-110 unità di potassio. È raccomandata la valutazione degli apporti di fertilizzante in funzione di un'analisi delle caratteristiche fisico chimiche del terreno.

L'operazione di concimazione viene eseguita con l'ausilio di un spandiconcime centrifugo.

Decisamente consigliata, soprattutto nelle aree interne la distribuzione di ammendanti organici (tipo stallatico) secondo quantità del tutto variabili a seconda della disponibilità e comunque con un apporto di unità fertilizzanti azotate, non superiore ai limiti precedentemente indicati. In assenza di stallatico, è raccomandabile il ricorso a sovesci di leguminose o crucifere, al fine di un miglioramento della struttura del terreno.

Non è consentito l'impiego di alcun tipo di refluo proveniente da impianti di trasformazione e/o di depurazione, ad eccezione dei reflui provenienti da frantoi oleari, ai sensi della L.574/96

Irrigazione

L'irrigazione è da intendersi di soccorso, pertanto anche laddove esistono impianti fissi di microirrigazione a goccia, l'uso di questi terrà conto dell'andamento climatico e delle reali necessità della pianta.

Potatura

Sulle piante giovani di olivo è preferibile effettuare potature leggere ed annuali; solo sulle piante vecchie è applicabile una potatura biennale intesa comunque sempre come giusta alternanza di in-



Allegato 1

terventi cesori più intensi un anno, più contenuti nel successivo, con asportazione dei soli succhioni e polloni.

Diserbo

La pratica del diserbo non è consigliata; al contrario è auspicata l'adozione dell'inerbimento naturale con sfalcio periodico. Il sistema di controllo delle erbe infestanti ammesso dalla nBPA è rappresentato dal diserbo meccanico, ottenuto mediante lavorazione superficiale del terreno, da eseguirsi nel periodo della tarda primavera-inizio estate.

Lotta fitosanitaria

In considerazione dell'andamento delle infestazioni, soprattutto di mosca delle olive, cocciniglia e tignola dell'olivo, da valutare preventivamente attraverso un monitoraggio dei parassiti e l'accertamento del superamento delle soglie di danno economico, sono effettuati gli interventi di difesa con interventi e principi attivi a basso impatto ambientale. Comunque, quando e laddove necessario, limitatamente alla mosca delle olive si ritiene sufficiente un solo trattamento chimico.

Per le malattie fungine e batteriche sono previsti, all'occorrenza, interventi primaverili e/o autunnali a base di sali rameici.

Raccolta

Oltre alla raccolta delle olive a mano dalla pianta, è ammessa anche la raccolta meccanica con agevolatori e vibratrici. E' vietata la raccolta dei frutti caduti direttamente a terra e l'uso di cascolanti.

Allo scopo di garantire la qualità dell'olio è previsto l'impiego di contenitori adeguati (cassette e bins) per il conferimento e la temporanea sosta, la successiva molitura delle olive deve avvenire nel più breve tempo possibile (non oltre 24 - 48 ore).

La resa ad ettaro in olive oscilla in media intorno a 50-60 q.li in un oliveto specializzato e ben coltivato.

Impegni agroambientali oltre la Buona Pratica Agricola*Tecnica biologica*

Come per quella integrata, tale tecnica non differisce in modo rilevante da quella prevista dalla nBPA, fatta eccezione per i prodotti ammessi per la fertilizzazione e la difesa della coltura. In termini di operazioni colturali, il biologico presenta l'esigenza di un trattamento aggiuntivo per il controllo della mosca, dal momento che il prodotto ammesso (piretro) ha una persistenza molto bassa (due-tre giorni) e conseguentemente richiede una ripetizione per assicurare una sufficiente protezione delle drupe.

L'effetto di adozione della tecnica biologica per la coltivazione consiste in una riduzione delle rese pari al 20% circa.

NBPA PER LA VITE**Lavorazioni**

Le lavorazioni del terreno rappresentano la norma di gestione dei vigneti. Annualmente vengono eseguite una vangatura a fine inverno-inizio primavera, anche per effettuare l'interramento dei con-



Allegato 1

cimi. Nel periodo tra la primavera e l'estate e in estate si effettuano due fresature a pochi centimetri di profondità con lo scopo prevalente di eliminare le erbe infestanti.

Fertilizzazione

I fertilizzanti vengono distribuiti prevalentemente come concimi minerali complessi nel periodo di fine inverno-inizio primavera. Le quantità ammesse dalla nBPA ammontano a 105 unità di azoto per vite di varietà da tavola e 96 unità per varietà da vino in Fascia 1, 88 unità di N per varietà da vino in Fascia 2, 80 unità di fosforo (P_2O_5) e 120 unità di potassio (K_2O).

Irrigazione

Il ricorso all'irrigazione è sporadico e va conservato in questo ambito, essenzialmente come soccorso in caso di necessità.

Diserbo

LA nBPA prevede il controllo della vegetazione infestante del vigneto mediante la lavorazione superficiale del vigneto (eseguita mediante fresatura) nel periodo primaverile-estivo. La pratica del diserbo, sebbene poco eseguita, è consentita ed utilizza sia principi attivi residuali che non.

Lotta fitosanitaria

Le principali malattie crittogamiche della vite sono la Peronospora, l'Oidio e la Botrite, più recentemente il Mal dell'Esca. Tra i fitofagi il più pericoloso è la Tignoletta, qualche problema è causato dai ragnetti rosso e giallo. Contro le malattie crittogamiche si interviene soprattutto in via preventiva con prodotti rameici, zolfi, formulati a base di ditiocarbammati, formulati citotropici e sistemici, sia antiperonosporici che antioidici.

Per la prevenzione dalla Botrite si impiegano antibotritici specifici almeno in fase di chiusura grappolo e, a volte in invaiatura (rispettando in questo caso i tempi di degradazione prima di effettuare la vendemmia).

La Tignoletta è combattuta in seconda e terza generazione con l'impiego sia di insetticidi chimici che di regolatori di crescita.

Impegni agroambientali oltre la Buona Pratica Agricola*Tecnica biologica*

Anche per questo percorso tecnico le differenze sono riconducibili agli interventi di fertilizzazione e di difesa fitosanitaria, effettuati nel rispetto delle norme previste per l'agricoltura biologica indicate dal Reg. CE 2092/91.

La fertilizzazione viene svolta mediante l'impiego di soli concimi organici. Per la difesa fitosanitaria è previsto che:

per combattere la peronospora si effettuano solo trattamenti di copertura (per un numero complessivo di 12) con prodotti a base di rame nella forma ossicloruro. Anche per l'oidio si ricorre solo a trattamenti di copertura (12) ricorrendo allo zolfo in polvere in epoca precoce, per poi proseguire con quello bagnabile. Per la lotta contro la botrite viene effettuato un trattamento con prodotti a base di zolfo e bentonite (Solfobenton). Contro le tignole si ricorre a quattro trattamenti insetticidi a base di *Bacillus thuringensis*.



Allegato 1

NBPA PER LE COLTURE ORTIVE (PATATA, CAROTA, POMODORO, PEPERONE, INSALATA, CAVOLFIORE, FINOCCHIO)**Successione colturale**

Risulta di grande importanza evitare che queste specie, ed in particolare quelle appartenenti alla famiglia botanica delle solanacee, ritornino sullo stesso terreno prima di 4-5 anni in considerazione di un controllo naturale dello sviluppo e diffusione del nematode cisticolo *Globodera rostochiensis*. In termini di precessione colturali, queste specie possono seguire preferibilmente una coltivazione di cereali vernini ma anche altre specie orticole appartenenti alla famiglia delle ombrellifere, composte, ecc. In linea generale tutte le altre specie orticole seguono avvicendamenti almeno biennali.

Lavorazioni

La lavorazione principale rappresenta l'aspetto più considerevole e degno di attenzione in quanto, se non effettuata allo stato di tempra del terreno, rischia di creare condizioni di asfissia radicale che determinano notevoli perdite di produzione. Successivamente si eseguono una o più lavorazioni superficiali in modo da ottenere il giusto grado di affinamento e livellamento del letto di semina.

L'insieme delle lavorazioni preparatorie devono tendere a garantire comunque una buona capacità di drenaggio. Le lavorazioni successive, rappresentate da sarchiature e rincalzature hanno lo scopo di controllare le infestanti e ridurre le perdite di acqua per evaporazione.

Semina/Impianto della coltura

Si realizza normalmente in tarda primavera su terreno ben preparato. Per la patata ed il pomodoro la scelta varietale è legata al mercato di destinazione del prodotto, industria o fresco, mentre per tutte le altre specie le produzioni fanno riferimento al consumo diretto. Le sementi che vengono utilizzate sono tutte certificate.

Fertilizzazione


Durante la fase di preparazione del terreno viene effettuata una concimazione di fondo con concimi complessi ternari a titoli più elevati in potassio e fosforo. La concimazione si completa con apporti di copertura con concimi azotati sino al raggiungimento di valori complessivi da un massimo di 201 unità di azoto per il pomodoro ad un minimo di 157 unità di N per la patata in Fascia 1, ed ad un massimo di 158 unità di N per il pomodoro ad un minimo di 124 unità per la patata in Fascia 2, 120/130 unità di fosforo e 110/120 unità di potassio. Nella coltivazione di pomodoro e peperone gli apporti di copertura vengono effettuati anche con la fertirrigazione.

Irrigazione

Viene realizzata con quantitativi diversi in relazione alle zone di coltivazione. Nelle zone costiere i volumi sono più elevati, mentre nella zona interna risultano più contenuti in relazione alle diverse condizioni climatiche riscontrabili. Gli apporti quantitativi variano dagli 800 ai 1200 metri cubi ad ettaro.

Diserbo

Il diserbo, effettuato in un unico intervento, si realizza per la maggior parte delle specie in pre emergenza o pre trapianto con prodotti a base di linuron, pendimetalin, trifluralin, propizamide; su carota si interviene con gli stessi prodotti in post emergenza.



Allegato 1

Lotta fitosanitaria

Per le varie specie la strategia di lotta risulta evidentemente diversa. Le principali avversità per le solanacee (patata-peperone-pomodoro) sono rappresentate dalla presenza nel terreno di nematodi e nella parte aerea di peronospora, afidi dorifora; localmente possono preoccupare anche attacchi di nottue. Per le altre specie ortive i principali parassiti animali sono rappresentati dalle nottue, dagli afidi, dalla mosca minatrice mentre quelli fungini sono la peronospora e la sclerotinia.

Le principali metodologie di lotta attuate sono: avvicendamenti colturali molto ampi contro i nematodi, per il controllo della peronospora si ricorre all'uso di prodotti ad azione preventiva quale il rame, e sistemica a base di Cimoxanil, Oxadixil, Metalaxil e Dodemorf. I trattamenti sono effettuati nel corso dello sviluppo vegetativo e vanno dai 6 agli 8 interventi per le solanacee, dai 3 ai 6 per le altre ortive, con uso anche di Dicloran, Iprodione, Procimidone. secondo le specifiche autorizzazioni. I trattamenti insetticidi vengono effettuati con prodotti contenenti Deltametrina, Pirimicarb, Acefate, Clorpirifos metil. Dimetoato e complessivamente variano dai 3 ai 5 interventi.

Impegni agroambientali oltre la Buona Pratica Agricola*Tecnica biologica*

Passando all'itinerario biologico, le soluzioni tecniche che lo contraddistinguono dagli altri percorsi riguardano soprattutto la fertilizzazione e la difesa fitosanitaria. La concimazione organica è il solo mezzo mediante cui vengono apportati gli elementi nutritivi e non c'è ricorso alcuno a sostanze di sintesi. Queste ultime vengono ovviamente bandite anche per ciò che riguarda il controllo di infestanti, insetti e patogeni: gli unici due prodotti comuni anche ai percorsi tecnici analizzati in precedenza (innocui da un punto di vista di impatto ambientale e, comunque, ammessi dal Reg. 2092/91) sono l'ossicloruro di rame ed il *Bacillus thuringensis*.

C'è da notare infine che, tra le operazioni colturali, non compare più l'aratura (sostituita dalla vangatura), mentre sono presenti il pirodiserbo e la disinfezione del terreno, quest'ultima effettuata con un prodotto a base di *Equisetum arvense*.

Gli interventi contro patogeni e parassiti devono, inoltre, essere giustificati in base ai rilievi agrome-teorologici ed epidemiologici (campionamenti aziendali e applicazione di soglie di intervento). Anche nella scelta dei principi attivi è necessario valutare non solo l'efficacia, ma anche il loro impatto verso l'ambiente e l'uomo e la selettività verso gli organismi utili.



Allegato 1

NBPA PER LA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO**Successione colturale**

Rientra negli avvicendamenti colturali tipici degli areali in cui è coltivata seguendo normalmente colture ortive o cereali vernini. A causa della pericolosità del Nematode cisticolo (*Heterodera schachtii*) la coltura non ritorna sullo stesso terreno prima di 4-5 anni. Nel caso che all'interno dell'avvicendamento colturale si preveda la presenza di specie appartenenti alla famiglia delle crucifere, il ciclo si amplia ulteriormente, in considerazione che tali specie risultano essere ospiti secondari del nematode citato.

Lavorazioni del terreno

L'operazione fondamentale di aratura, ad una profondità di 40/45 cm., si effettua ad inizio del periodo primaverile; a distanza di qualche giorno si provvede a successivi interventi di sminuzzamento ed affinamento del terreno per la definitiva preparazione del letto di semina.

In questo momento viene posta particolare attenzione affinché le lavorazioni lascino il terreno in condizioni idonee atte ad evitare fenomeni di ristagno idrico.

Le lavorazioni successive del terreno, sarchiature in particolare, sono finalizzate al controllo meccanico delle infestanti ed alla riduzione delle perdite di acqua per evaporazione.

Semina

L'epoca di semina coincide con l'inizio della primavera e prosegue normalmente fino alla fine del mese di aprile. Si ricorre all'uso di seme monogerme genetico confettato con sesto di impianto tale da avere 8-10 piante a metro quadrato, con distanza di 45 cm tra le file. Si utilizzano seminatrici pneumatiche di precisione con distribuzione del seme a 11-13 cm sulla fila.

Fertilizzazione

Si realizza somministrando la frazione fosfatica e potassica al momento della preparazione del letto di semina, mentre la frazione azotata (sotto forma ammoniacale) per 2/3 insieme al fosforo ed al potassio e la restante quota in post emergenza, provvedendo alla localizzazione in prossimità della fila e contemporaneamente all'esecuzione della lavorazione del terreno. Le quantità complessive apportate per ettaro di coltura sono di 105 unità di azoto, 130 di fosforo e 130 di potassio.

Irrigazione

Si realizza nel mese di luglio-agosto con due interventi per un totale di 800 mc ad ettaro utilizzando il sistema per aspersione.

Diserbo

Il diserbo si realizza in post emergenza, in un unico intervento, con miscele a base di Fenmedifam combinato con principi attivi ad azione residuale come Cloridazon o Metamitron.

Lotta fitosanitaria

Le principali avversità sono rappresentate dalla presenza del Nematode cisticolo, dall'Altica, dalla Mosca, dal Lixus e dagli Afidi. Per i parassiti fungini l'unico degno di nota è la Cercospora ed in parte la Rizoctonia violacea (mal vinato).



Allegato I

La lotta contro i Nematodi e la Rizoctonia violacea si attua mediante ampie rotazioni ed il controllo delle erbe infestanti ospiti secondari dell'Heterodera.

Gli interventi fitosanitari per il controllo degli insetti si realizzano già dal momento della scelta del seme con principi attivi incorporati nella confettatura; successivamente si utilizza Dimetoato, Acefate, Ciflutrin e Pirimicarb. In totale si realizzano 3 trattamenti insetticidi di cui due per Altica, Not-tue, Mosca e Lixus che compaiono nello stesso periodo ed uno specifico contro gli Afidi. I tratta-menti fungicidi sono in numero di tre di cui due anticercosporici a base di Ciproconazolo, Biterna-nolo o sali di stagno ed uno a base di rame.

Impegni agroambientali oltre la Buona Pratica Agricola**nBPA PER I PASCOLI E PRATI PASCOLI****Gestione dei prati-pascoli**


La normale buona pratica è da intendersi il pascolamento controllato degli animali per un periodo annuo di almeno due mesi, finalizzato al mantenimento della cotica erbosa e con interventi di dece-spugliamento, periodici tagli di pulizia, pulizia e mantenimento dei collettori delle acque meteori-che, come praticato abitualmente sul territorio abruzzese.

Impegni agroambientali oltre la nBPA

Per l'Azione 3 gli impegni agroambientali che vanno oltre la buona pratica agricola, consistono nel-la predisposizione e nella migliore gestione della risorsa acqua al fine di soddisfare le esigenze degli animali tenuti al pascolo, limitando gli spostamenti degli stessi sul suolo. Una razionale gestione degli arbusti spontanei, con il controllo della vegetazione invasiva. Un corretto utilizzo del cotico erboso, con la buona gestione delle essenze pabulari presenti e la turnazione in funzione della mag-gior durata del periodo di pascolamento.

La presente copia, com-
posta di n. 21 fasci, è
conforme all'originale.
Pescara, li 1-4-05

Dott. Paolo Longo



REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE

Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione Caccia e Pesca

SERVIZIO

Gestione del Territorio

PIANO DI SVILUPPO RURALE DELL'ABRUZZO
ATTUATIVO Reg. (CE) n. 1257/99

MISURA F – “AZIONI AGROAMBIENTALI”

ALLEGATO 2

A) ELENCO DEI COMUNI RICADENTI IN AREE PREFERENZIALI (PARCHI E RISERVE NATURALI ISTITUITI CON LEGGE NAZIONALE E REGIONALE AI SENSI DELLA 394/91 E LEGGE 38/96);

B) ELENCO COMUNI SVANTAGGIATI NON MONTANI E SVANTAGGIATI MONTANI DELIMITATI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 268/75

Marzo 2003



A) AREE PREFERENZIALI (Parchi e Riserve Naturali istituiti con Leggi Nazionali e Regionali ai sensi della Legge 394/91 e della Legge Regionale 38/96)**Parchi nazionali (Legge 394/91)**

<i>Denominazione Parco</i>	<i>Superficie protetta totale (ha)</i>	<i>Superficie protetta regionale (ha)</i>
Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise	43.033	32.314
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga	148.935	125.151
Parco Nazionale della Maiella	74.095	74.095

Parchi regionali (Legge Regionale 38/96)

<i>Denominazione Parco</i>	<i>Superficie protetta totale (ha)</i>	<i>Superficie protetta regionale (ha)</i>
Parco Regionale Naturale del Sirente Velino	59.140	59.140




Riserve Naturali Regionali Guidate (Legge Regionale 38/96)

DENOMINAZIONE	LEGGE ISTITUTIVA	SUP. in HA	COMUNI
Sorgenti del Pescara	31.10.86 n. 57	49	Popoli (Pe)
Zompo lo Schioppo	29.05.87 n. 24	1.025	Morino (AQ)
Calanchi di Atri	20.04.95 n. 58	380	Atri (TE)
Monte Genzana e Alto Gizio	28.11.96 n. 116	3.160	Pettorano sul Gizio (AQ)
Gole del Sagittario	22.02.97 n. 16	354	Anversa degli. Abruzzi(AQ)
Abetina di Rosello	23.09.97 n. 109	211	Rosello (CH)
Punta Aderci	20/02/98n.9	285	Vasto (CH)
Gole di S. Venanzio	16.09.98 n.84	1.107	Raiano (AQ)
Bosco di Don Venanzio	29.11.99 n.128	78	Pollutri (CH)
Monte Salviano	23.12.99 n.134	72	Avezzano (Aq)
Pineta dannunziana	18.05.00 n.96 e 09.05.01 n.19	56	Pescara
Lecceta di Torino di Sangro	19.12.01 n. 67	164,69	Torino di Sangro (CH)
Cascate del Verde	19.12.01 n. 72	287,50	Borrello (CH)

Riserve Naturali Regionali Controllate (Legge Regionale 38/96)

DENOMINAZIONE	LEGGE ISTITUTIVA	SUP. in HA	COMUNI
LAGO DI PENNE	29.05.87 N.26 e 30.11.89 n.97	150	Penne (PE)
LAGO di SERRANELLA	09.05.90 N. 68	300	ALTINO, CASOLI S.EUSANIO DEL SANGRO (CH)
CASTEL CERRETO	04.12.91 N. 74 e12/06/98 N. 47	70	Penna S Andrea (TE)



Parchi Territoriali Attrezzati (Legge Regionale 38/96)

DENOMINAZIONE	LEGGE ISTITUTIVA	SUP. in HA	COMUNI
SorgentidelVera	15.11.83 n.70	30	L'AQUILA
Sorgenti sulfuree del Lavino	29.05.87n.25	37,8	Scafa (PE)
di Vicoli	13.11.90n. 58	10	Vicoli (PE)
del Fiume Fiumetto	20.11.90 n.89	74	Colledara(TE)
Di Città S.Angelo	20.11.90 n.00	10	Città S.Angelo (PE)
Dell'Annunziata	04.06.91 n. 23	145	Orsogna (CH)
del Fiume Vomano	09.05.95 n. 109	335	Montorio al Vomano (TE)

B) ZONE SVANTAGGIATE non montane e zone svantaggiate montane naturali

. Gli elenchi di zone svantaggiate regionali rimangono in vigore così come già redatti ai sensi della direttiva 268/75 (art. 55, comma 4, reg. (CE) 1257/1999).

In base a tale classificazione nella regione Abruzzo risultano:

- n. 192 comuni totalmente svantaggiati (di cui 168 comuni montani);
- n. 30 comuni parzialmente svantaggiati (di cui 16 comuni montani);

La frazione del territorio classificato come svantaggiato all'interno del territorio comunale è individuato con riferimento catastale.

L'elenco dei comuni ricadenti nelle due categorie è riportato nelle pagine seguenti ordinati per tipologia e condizione di svantaggio.




Comuni svantaggiati montani

N. Ord.	Comune	Superficie Territ.in Ha		Comune	Superficie Territ.in Ha
1	Acciano	3.236	47	Lecce nei Marsi	6.598
2	Aielli	3.470	48	Lucoli	10.974
3	Alfedena	4.027	49	Luco dei Marsi	4.459
4	Anversa d.Abruzzi	3.178	50	Magliano dei Marsi	6.796
5	Ateleta	4.169	51	Massa d'Albe	6.847
6	Balsorano	5.801	52	Molina Aterno	1.184
7	Barete	2.433	53	Montereale	10.439
8	Barisciano	7.856	54	Morino	5.258
9	Barrea	8.696	55	Navelli	4.212
10	Bisegna	4.615	56	Ocre	2.354
11	Bugnara	2.577	57	Ofena	3.672
12	Cagnano Amiterno	6.024	58	Opi	4.937
13	Calascio	3.984	59	Oricola	1.840
14	Campo di Giove	3.045	60	Ortona dei Marsi	5.266
15	Campotosto	5.158	61	Ortucchio	3.562
16	Canistro	1.578	62	Ovindoli	5.884
17	Cansano	4.021	63	Pacentro	7.199
18	Capestrano	4.308	64	Pereto	4.111
19	Capistrello	6.085	65	Pescasseroli	9.254
20	Capitignano	3.063	66	Pescina	3.751
21	Caporciano	1.829	67	Pescocostanzo	5.225
22	Cappadocia	6.742	68	Pettorano sul Gizio	6.238
23	Carapelle Calvisio	1.448	69	Pizzoli	5.610
24	Carsoli	9.527	70	Poggio Picenze	1.172
25	Castel del Monte	5.783	71	Prata d'Ansidonia	1.966
26	Castel di Ieri	1.879	72	Prezza	1.971
27	Castel di Sangro	8.405	73	Rivisondoli	3.165
28	Castellafiume	2.461	74	Roccacasale	1.723
29	Castelvecchio Calvisio	1.509	75	Rocca di botte	2.977
30	Castelvecchio Subequo	1.023	76	Rocca di Cambio	2.762
31	Celano	9.177	77	Rocca di Mezzo	8.714
32	Cerchio	2.011	78	Rocca Pia	4.480
33	Civita D'Antino	2.911	79	Roccaraso	4.995
34	Civitella Alfedena	2.950	80	S:Benedetto in Peril.	1.901
35	Civitella Roveto	4.535	81	S.Benedetto dei Marsi	2.525
36	Cocullo	3.172	82	S.Pio dei Marsi	1.727
37	Collaromele	2.370	83	Sante Marie	4.006
38	Collelongo	5.718	84	S.Eusanio Forconese	797
39	Collepietro	1.524	85	S.Stefano di Sessanio	3.329
40	Fagnano Alto	2.448	86	S.Vincenzo V.Roveto	4.337
41	Fontecchio	1.689	87	Scanno	13.404
42	Fossa	863	88	Scontrone	2.138
43	Gagliano Aterno	3.336	89	Scoppito	5.304
44	Gioia dei Marsi	6.339	90	Scurcola Marsicana	3.001
45	Goriano Sicoli	2.177	91	Secinaro	3.205
46	Introdacqua	3.697	92	Tagliacozzo	8.940



Comuni svantaggiati montani (segue)

N. Ord.	Comune	Superficie Territ.in Ha	N. Ord.	Comune	Superficie Territ.in Ha
93	Tione degli Abruzzi	4.024	139	Colledimacin	1.139
94	Torriparte	6.587	140	Colle di Mezzo	1.106
95	Trasacco	5.141	141	Fallo	675
96	Villalag	3.529	142	Fara S.Martino	4.366
97	Villa	526	143	Fraine	1.610
98	Villa	2.767	144	Gamberale	1.557
99	Villa	7.344	145	Guilmi	1.298
100	Villetta Barrea	2.054	146	Lama dei Peligmi	3.133
101	Arsita	3.411	147	Lettopalena	2.097
102	Castelli	4.978	148	Montazzoli	3.922
103	Colledara	1.998	149	Montebello sul	540
104	Cortino	6.280	150	Monteferrante	1.522
105	Crognaleto	12.454	151	Montelapiano	826
106	Fano Adriano	3.546	152	Montenerodomo	2.998
107	Isola Gran Sasso	8.369	153	Palena	9.174
108	Montorio al Vomano	5.349	154	Palombaro	1.785
109	Pietracamela	4.465	155	Pennadomo	1.133
110	Rocca S.Maria	6.123	156	Pennapedimonte	4.716
111	Toricella	5.403	157	Pietraferrazzana	434
112	Tossicia	2.529	158	Pizzoferrato	3.085
113	Valle	13.133	159	Pretoro	2.607
114	Abbatèggio	1.571	160	Quadri	741
115	Brittoli	1.581	161	Rapino	2.022
116	Bussi sul Tirino	2.629	162	Roccaspinalveti	3.292
117	Caramanico	8.455	163	Roio del	1.173
118	Carpineto della Nora	2.328	164	Rosello	1.929
119	Civitella	3.177	165	Schiavi d'Abruzzo	4.528
120	Corvara	1.371	166	Taranta Peligna	2.165
121	Farindola	4.531	167	Toricella	3.539
122	Lettomanoppello	1.512	168	Villa S.Maria	1.618
123	Montebello di Bertona	2.130		TOTALI	643.420
124	Pescosansonesco	1.846			
125	Pietranico	1.450			
126	Popoli	3.434			
127	Roccamorice	2.459			
128	Salle	2.161			
129	S.Eufemia a	4.005			
130	Serramonacesc	2.389			
131	Tocco da Casauria	2.990			
132	Villa	1.257			
133	Boirello	1.440			
134	Carunchio	3.239			
135	Castel Guidone	1.487			
136	Castiglione M.Marino	4.770			
137	Civitaluparella	2.175			
138	Civitella M.R.	1.237			




Comuni svantaggiati montani (parzialmente delimitati)

N. Ord.	Comune	Superficie Territ.in Ha	Superficie Delimitata in Ha.
1	Avezzano	10.404	7.477
2	Corfinio	1.821	900
3	L'Aquila	46.696	45.191
4	Pratola Peligna	2.827	985
5	Raiano	2.910	1.750
6	S.Demetrio nei Vestini	1.633	1.179
7	Sulmona	5.833	2.790
8	Vittorito	1.404	1.380
9	Atri	9.229	1.114
10	Bolognano	1.645	790
11	Castiglione a Cas.	1.665	610
12	Manoppello	3.949	770
13	Penne	9.042	340
14	S.Valentino in A.C.	1.627	670
15	Guardiagrele	5.635	2.350
16	Roccamontepiano	1.810	510
TOTALI		108.130	68.806

Altri comuni svantaggiati non montani

N. Ord.	Comune	Superficie Territ. in Ha
1	Basciano	1.869
2	Bisenti	3.088
3	Castel Castagna	1.773
4	Castiglione M.R.	3.084
5	Castilenti	2.365
6	Cellino Attanasio	4.399
7	Cermignano	2.615
8	Montefino	1.849
9	Archi	1.844
10	Bomba	1.813
11	Carpineto Sinello	2.948
12	Celenza sul Trigno	2.260
13	Dogliola	1.164
14	Fresagrandinari	2.479
15	Gessopalena	3.142
16	Gissi	4.113
17	Lentella	1.253
18	Liscia	802
19	Palmoli	3.276
20	Roccascalegn	2.263
21	San Buono	2.502
22	S.Giovanni Lipioni	823
23	Tornareccio	2.773
24	Tuffillo	2.150
TOTALI		56.647





Altri comuni svantaggiati non montani (parzialmente delimitati)

	<i>Comuni</i>	<i>Sup. Totale in Ha.</i>	<i>Sup. delimitata in Ha.</i>
1	Campoli	7.380	3.290
2	Canzano	1.690	1.200
3	Castellalto	3.389	1.571
4	Civitella del Tronto	7.751	3.755
5	Notaresco	3.813	1.501
6	Penna S.Andrea	1.105	1.084
7	Teramo	15.200	13.860
8	Atessa	11.003	989
9	Casalanguida	1.359	1.345
10	Casoli	6.667	3.630
11	Cupello	4.802	1.664
12	Furci	2.620	2.291
13	Monteodorisio	2.537	749
14	Scerni	4.106	2.358
	TOTALI	73.422	39.287

La presente copia, come
posta di n. 8 fascicoli,
è conforme all'originale.
Pescara, li 1-04-05

Dott. Paolo Longo

4

Regione Abruzzo

GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE

Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione Caccia e Pesca

SERVIZIO

Gestione del Territorio

PIANO DI SVILUPPO RURALE DELL'ABRUZZO

ATTUATIVO Reg. (CE) n. 1257/99

MISURA F – “AZIONI AGROAMBIENTALI”

ALLEGATO 3

A) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI

B) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI PER COMPROPRIETARI



Avviso Pubblico Misura F

A) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI**(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)**

Il/la sottoscritto/a _____ nato il _____
 a _____ (_____) residente a _____ (_____)
 in Via _____ Cod. Fisc. _____
 nella qualità di _____ dell'Az. Agricola denominata _____
 con sede in _____ P. IVA. _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

D I C H I A R A

- di essere iscritto o che la propria azienda è iscritta all'INPS;
- di essere iscritto o che la propria azienda è iscritta alla CCIAA (REA) nella Sezione _____;
- di essere il legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili _____;
- di non aver presentato domanda di adesione per le stesse misure in altre regioni!

Ai fini dell'inserimento in graduatoria:

- di aver presentato domanda di adesione per l'azione _____ nell'annualità 2002 presso il
 S.I.P.A. di _____ con n. _____;

Che tutta la documentazione relativa alla domande di adesione alle misure agroambientali,

- è inserita nel fascicolo del produttore presso la seguente Organizzazione Professionale _____;
- è conservata presso la sede aziendale sita in via/C.da _____ del Comune di _____;
- Sarà depositata e/o Integrata presso il S.I.P.A. di competenza _____;
- E' già depositata presso il S.I.P.A. di competenza (inserita in precedente domanda)

Che la maggior parte della S.A.U. richiesta a premio, ricade nelle zone:

- Zone Svantaggiate
- Zone Montane Svantaggiate
- Aree Preferenziali


Per la documentazione già presentata (al SIPA o nel fascicolo del produttore), **DICHIARA che i dati in essi contenuti non hanno subito variazioni e quindi sono attuali altrimenti si impegna ad aggiornarli.**

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96 ("Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali") che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

 (luogo, data)

IL DICHIARANTE

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. (allegare fotocopia di un documento di identità)



Avviso Pubblico Misura F

B) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
Per comproprietari
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a _____

nato a _____ (_____) il _____

residente a _____ (_____) in Via _____

nella qualità di _____ dell'Az. Agricola denominata _____

con sede in _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in riferimento al domanda di partecipazione al Bando per l'adesione alle misure agro-ambientali,

DICHIARA

di essere **COMPROPRIETARIO** dei terreni sotto indicati e di avere la disponibilità piena sulla quota delimitata e individuata con lettera sulla mappa come segue:

- comune di _____ foglio _____ particella _____ lettera _____ sup. in quota Ha _____
- comune di _____ foglio _____ particella _____ lettera _____ sup. in quota Ha _____
- comune di _____ foglio _____ particella _____ lettera _____ sup. in quota Ha _____
- comune di _____ foglio _____ particella _____ lettera _____ sup. in quota Ha _____
- comune di _____ foglio _____ particella _____ lettera _____ sup. in quota Ha _____

- di **AVER PRESENTATO** domanda per l'aiuto **soltanto** sulla quota sopra individuata
- di **AVER PRESO ATTO** degli impegni assunti ai fini dell'ottenimento dei benefici previsti, ed in particolare della piena disponibilità delle quote individuate per almeno anni **CINQUE**;
- di **ESONERARE** la Pubblica Amministrazione da qualunque responsabilità inerente la corresponsione dei benefici e/o l'assunzione di impegni previsti dalla domanda su indicata.

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96 ("Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali") che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

IL DICHIARANTE

 (luogo, data)

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. (allegare fotocopia di un documento di identità)

La presente copia, con-

posta n. 3 _____

è conforme all'originale.

Pescara, li 4-6-05 _____

Dott. Paolo D'Anna



REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE

Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione Caccia e Pesca

SERVIZIO

Gestione del Territorio

PIANO DI SVILUPPO RURALE DELL'ABRUZZO
ATTUATIVO Reg. (CE) n. 1257/99

MISURA F – “AZIONI AGROAMBIENTALI”

ALLEGATO 4

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DELLE GIORNATE DI LAVORO DELLE COLTURE E DEGLI ALLEVAMENTI E DELLA REDDITIVITA' ATTRAVERSO I REDDITI LORDI STANDARD PER HA O CAPO BESTIAME IN EURO RIFERITI ALL'ANNO 1996

Marzo 2005



REGIONE ABRUZZO
Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DELLE GIORNATE DI LAVORO DELLE COLTURE E DEGLI ALLEVAMENTI E DELLA REDDITIVITA' ATTRAVERSO I REDDITI LORDI STANDARD PER HA O CAPO BESTIAME IN EURO RIFERITI ALL'ANNO 1996

codice	Coltura	R.L.S. in Euro	U.L.U. gg./Ha - gg./Capo	U.B.A.
8000	Api - Arnia	60,00	2,08	
8101	Bovini <1 anno -maschi e femmine	184,72	6,00	0,40
8102	Bovini 1-2 anni - maschi	334,30	7,00	0,60
8103	Bovini 1-2 anni - femmine	80,53	6,00	0,60
8104	Bovini >2 maschi, giovenche, altre vacche	242,55	7,00	1,00
8105	Bovini >2 anni - vacche da latte	1.466,04	13,00	1,00
8300	Cani da allevamento	170,82	6,00	0,40
8401	Capre	76,98	4,00	0,15
8402	Altri caprini	86,25	4,00	0,15
8500	Conigli - fattrici	33,00	2,00	0,03
8200	Ellicoltura	2.897,30	75,00	
8601	Equini di età inferiore a 6 mesi allo stato brado	102,49	3,00	0,60
8602	Equini di età superiore a 6 mesi in stalla	170,82	6,00	1,00
8701	Pecore	71,88	4,00	0,15
8702	Altri Ovini	75,97	4,00	0,15
8901	Suini - altri	29,76	6,00	0,30
8902	Suini - scrofe >50 Kg	45,10	12,00	0,40
8903	Suini - suinetti <20 Kg	18,08	7,00	0,15
9001	Volatili - ovaiole	1,69	0,03	0,03
9002	Volatili - broilers	1,98	0,03	0,02
9003	Piccioni (x coppia)	9,80	0,12	0,03
9004	Altri volatili	0,85	0,02	0,03
8801	Struzzi	170,82	6,00	0,50
8802	Selvatici (cinghiali, caprioli, ecc.)	170,82	2,00	0,30
4103	Vigneti per uva da tavola	3.319,91	120,00	
4104	Vigneti per uva da tavola in coltura protetta	3.319,91	150,00	
4101	Vigneti per uva da vino comune	2.957,94	75,00	
4102	Vigneti per uva da vino di qualità	3.925,07	85,00	
4201	Oliveti - per olive da olio (min 270 piante ad Ha)	2.928,30	90,00	
4202	Oliveti - per olive da tavola (min 270 piante ad Ha)	2.232,13	87,00	
4203	Oliveti sparsi (meno di 270 piante ad Ha)	2.232,13	87,00	
2601	Aglio	8.185,84	210,00	
4708	Actinidia	3.054,33	100,00	
2400	Barbabietola	1.717,22	21,00	
2401	Patata industriale (meccanizzata)	1.717,22	60,00	
2602	Basilico	4.784,46	91,00	
2604	Bieta da foglia	4.784,46	91,00	
2606	Carciofo	8.185,84	110,00	
2607	Cardo	8.185,84	110,00	
2608	Cipolla	8.185,84	210,00	
2603	Finocchio-Fagiolo Verde-Fragola-Piselli freschi-Pisello Verde-Fava verde	8.185,84	120,00	
2609	Frutti di sottobosco	8.185,84	100,00	
4701	Kaki	3.054,33	100,00	
3000	Leguminose da granella (lenticchie, ceci , veccia)	957,07	16,00	
2605	Piante orticole a pieno campo (aglio, insalata, cocomero, ecc.) in forzatura	29.851,21	150,00	
2600	Piante orticole a pieno campo (carota, aglio, patata, insalata, cocomero, ecc.) e fungaia semplice	8.185,84	120,00	
2620	Piante orticole in serra (carota, aglio, patata, insalata, cocomero, ecc.) e fungaia semplice	38.185,84	300,00	



REGIONE ABRUZZO

Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca

1900	Piselli allo stato fresco	8.185,84	120,00
2000	Piselli allo stato secco	957,07	16,00
6501	Pomodoro da industria	4.782,26	155,00
6502	Pomodoro da mensa	8.182,08	250,00
2611	Porro	8.185,84	210,00
2612	Prezzemolo	4.784,46	91,00
2613	Scarola	4.784,46	91,00
2614	Sedano	4.784,46	91,00
2500	Tabacco	5.722,34	180,00
6701	Albicocco	3.054,33	105,00
6700	Altre drupacee	3.054,33	125,00
4700	Altre piante arboree da frutto	3.054,33	105,00
6600	Altre pomacee	3.054,33	125,00
4705	Castagno	1.611,35	40,00
6702	Ciliegio	3.054,33	130,00
6601	Cotogno	3.054,33	125,00
4702	Fico	3.054,33	125,00
4706	Mandorlo	839,89	40,00
4400	Mele	3.054,33	125,00
4703	Melograno	3.054,33	125,00
4707	Nocciolo e noceto da frutto	839,89	40,00
4500	Pere	3.054,33	125,00
4600	Pesche	3.054,33	125,00
5100	Fiori a pieno campo e tunnel	22.052,71	1.000,00
5200	Fiori in serra riscaldata e automatizzata	89.863,50	2.000,00
5500	Vivaio	24.588,51	315,00
2700	Piante aromatiche (lavanda, menta, rosmarino, ecc.)	7.364,68	40,00
2900	Piante oleifere (arachidi, ricino)	1.856,66	15,00
5300	Piante ornamentali da appartamento in serre riscaldate e automatizzate	89.863,50	2.000,00
5301	Piante ornamentali da appartamento in tunnel	22.052,71	1.000,00
2615	Zafferano	8.185,84	380,00
4000	Altre foraggere	389,74	18,00
900	Avena	643,76	12,00
3300	Erba Medica	389,74	18,00
6200	Erbaio di graminacee	389,74	18,00
6300	Erbaio di leguminose	389,74	18,00
6400	Erbaio misto	389,74	18,00
2100	Fave e favette	957,07	16,00
1100	Insilati di cereali	927,26	16,00
6100	Lupinella	389,74	18,00
3900	Mais da foraggio	389,74	18,00
100	Mais da granella	1.222,72	20,00
300	Mais dolce	1.222,72	20,00
1300	Miglio	927,26	12,00
3800	Pascolo e prati permanenti	193,12	5,00
200	Silomais e mais ceroso	1.222,72	21,00
1600	Soia da granella	970,64	15,00
6000	Sulla	389,26	18,00
3400	Trifoglio	389,74	18,00
4300	Agrumi	2.153,63	125,00
3200	Altre coltivazioni a seminativi	503,03	12,00
1500	Altri cereali	927,26	12,00
4800	Bosco misto	389,74	5,00
4704	Carrubo	1.611,35	40,00




REGIONE ABRUZZO

Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca

1800	Colza e ravizzone da granella	596,90	15,00	
600	Fruento segalato	927,26	12,00	
2610	Fungate in coltura altamente specializzata su bancali sovrapposti (x 100 mq)	8.870,66	200,00	
1700	Girasole da granella	675,26	15,00	
500	Grano duro	993,55	12,00	
1200	Grano saraceno	927,26	12,00	
400	Grano tenero	667,76	12,00	
5900	Lino non tessile	746,28	20,00	
2200	Lupini dolci	1.222,72	15,00	
800	Orzo	640,83	12,00	
4900	Piante arboree da legno (Noce, ciliegio, pioppo, ecc.)	3.052,92	18,00	
2800	Piante da fibra (canapa, lino tessile)	746,28	12,00	
2300	Riso	883,14	20,00	
1400	Scagliola	927,26	12,00	
700	Segale	439,92	12,00	
6900	Seminativi ritirati dalla produzione per scopi di carattere forestale - Reg. Cee	242,09	18,00	
1000	Sorgo da granella	927,26	14,00	
7000	Superficie messa a riposo ai sensi del Reg. Cee 1765/92	242,09	4,00	
4801	Tartufoie (in impianti specializzati)	6.000,00	40,00	
9999	Tare, Fabbricati Rurali ed incolti	-	-	

La presente copia, composta di n. 4 fasciate, è conforme all'originale.
Pescara, li 1-4-05

Dott. Paolo Longo


Direttore Responsabile: **Dr. Giuseppe PLACIDI** – Vice Direttore: **Virginio SCAFATI**

Stab. Tipografico G.T.E. – Fossa (L'Aquila)